



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate dicembre 2018



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	30
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	53
SEZIONE TERZA E VI TERZA	70
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	88
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	111
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	170



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Sez. **U** - , **Sentenza n. 33687 del 31/12/2018** (Rv. **652239 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ETTORE CIRILLO**. Relatore: **ETTORE CIRILLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

I. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO).

Cassa e dichiara giurisdizione, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 21/02/2017

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Richiesta di rimborso presentata dal consumatore finale - Rigetto - Impugnazione - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

Sussiste la giurisdizione del giudice tributario con riferimento al giudizio di impugnazione, promosso dal consumatore finale, avverso il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ottenuta dal fisco in forza di norme ritenute incompatibili con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/11/CE, dovendosi tenere conto, ai fini del riparto di giurisdizione, del "petitum" sostanziale della domanda e del tipo di esercizio del potere giurisdizionale richiesto, a prescindere dalla questione relativa alla configurabilità o meno di un rapporto giuridico diretto tra l'utente e il fisco, che attiene al merito della vertenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56, Decreto Legge 08/11/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20 art. 1, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 511 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13724 del 2017 Rv. 644358 - 01

Sez. **U**, **Sentenza n. 33683 del 31/12/2018** (Rv. **652099 - 01**)

Presidente: **STEFANO SCHIRO'**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/05/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Contestazione disciplinare - Addebito relativo alla fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Omessa indicazione della normativa regolamentare e della disposizione sul servizio giudiziario ritenuta violata - Nullità dell'incolpazione per incertezza sul fatto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'omessa indicazione della normativa regolamentare o della disposizione sul servizio giudiziario ritenuta violata, in relazione ad incolpazione avente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006, non determina la nullità della contestazione per incertezza assoluta sul fatto addebitato, quando i fatti siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, giacché, ai fini dell'invalidità, ciò che rileva è la compressione del diritto di difesa dell'incolpato, quale conseguenza di una insufficiente specificazione della condotta, ed è onere di questi puntualizzare e dimostrare il pregiudizio subito a causa della mancata specificazione delle disposizioni normative di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto generica la contestazione con la quale si addebitava al magistrato di aver fissato alcune udienze camerali "in giorni non previsti dal calendario", atteso che dagli atti dell'inchiesta amministrativa risultava pacificamente la riferibilità dell'addebito alla fissazione delle udienze nel giorno del venerdì, in luogo del giovedì, come previsto dalle tabelle dell'ufficio, e che il magistrato incolpato si era difeso nel merito senza lamentare alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa).

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. N

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21913 del 2012 Rv. 624339 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 33685 del 31/12/2018** (Rv. **652083 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**.

E. (GALLENCA GIUSEPPE) contro C. (COLARIZI MASSIMO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/08/2016

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Attore soccombente nel merito - Ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

L'attore che abbia incardinato la causa innanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a sollevare conflitto ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1) c.p.c., inteso a denegare la giurisdizione del giudice da lui prescelto, non potendo essere ritenuto soccombente in relazione a tale autonomo capo della decisione, trattandosi peraltro di questione che, a differenza delle altre pregiudiziali di rito, è inidonea a condizionare l'efficacia e l'utilità della decisione adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1, Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463 - 01

Sez. U, **Sentenza n. 33683 del 31/12/2018** (Rv. **652099 - 02**)

Presidente: **STEFANO SCHIRO'**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/05/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato delegato a presiedere i collegi - Svolgimento reiterato di funzioni e competenze proprie di un presidente di sezione - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1 lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fattispecie.

E' configurabile l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 109 del 2006 qualora un magistrato, delegato a convocare e presiedere collegi per ragioni di anzianità, reiteratamente svolga funzioni e competenze proprie di un presidente di sezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato per carenza ed illogicità della motivazione la sentenza impugnata, che aveva giustificato l'assoluzione dell'incolpato - il quale controllava la presenza dei colleghi in ufficio anche nei giorni in cui non avrebbero dovuto comporre i collegi da lui presieduti - affermando che tale controllo non era estraneo all'attività di coordinamento e di convocazione dei collegi a lui delegata dal Presidente del Tribunale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. N

Sez. U - , **Ordinanza n. 33688 del 31/12/2018** (Rv. **652240 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ETTORE CIRILLO**. Relatore: **ETTORE CIRILLO**.

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE POTENZA, 24/04/2018

SEZIONE UNITE

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI Concessione di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari - Controversie sul canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contributi per l'occupazione di spazi pubblici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a ogni tipologia di canone che l'ente locale pretenda a fronte della concessione di aree per l'installazione di impianti pubblicitari, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto, nell'ambito dei rapporti di concessione di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia tra privato e pubblica amministrazione, fa espressamente salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi, le quali, pertanto, in base al criterio generale del riparto di giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario qualora involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale. (Fattispecie relativa al cd. "contributo di miglioria" per l'installazione di impianti pubblicitari, di cui un imprenditore aveva chiesto il rimborso al Comune, assumendone il carattere indebito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21950 del 2015 Rv. 636982 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 33656 del 28/12/2018 (Rv. 651964 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

E. (FIENGA SERGIO) contro R.

Regola giurisdizione

001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica - Assoggettamento del progetto alla valutazione d'impatto ambientale - Decreto amministrativo regionale - Impugnazione - Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia relativa all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica, atteso che, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione di tale tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8696 del 2005 Rv. 580284 - 01, N. 18977 del 2017 Rv. 645033 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 33538 del 27/12/2018 (Rv. 652095 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO.

W. (CERUTI MATTEO) contro R. (LIGABUE CECILIA)

SEZIONE UNITE

Cassa e decide nel merito, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 02/11/2016

001029 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - GRANDI E PICCOLE DERIVAZIONI Concessione di derivazione idroelettrica - Principio della precauzione - Prevalenza sul diritto interno - Configurabilità - Fattispecie.

Il principio di precauzione sancito dall'ordinamento eurounitario in materia ambientale - del quale costituisce applicazione l'art. 12 bis del r.d. n. 1775 del 1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 -, in quanto sovraordinato al diritto interno, comporta l'obbligo generale per gli Stati membri di astenersi dall'adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva. (In applicazione di tale principio la S.C., decidendo nel merito, ha annullato una concessione di derivazione idroelettrica rilasciata dalla regione in base alla classificazione dello stato ecologico del bacino che, sebbene formalmente in vigore, era stata effettuata secondo metodiche difformi da quelle prescritte dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e recepite con d.m. 8 novembre 2010, n. 260, pur essendo la stessa regione a conoscenza che la nuova classificazione, eseguita secondo i criteri comunitari, ancorché non ancora definitivamente approvata, comportava il passaggio dello stato ecologico del corso d'acqua da "buono" a "elevato").

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 12 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76, Decr. Minist. Ambiente 08/11/2010 num. 260

Massime precedenti Vedi: N. 15853 del 2015 Rv. 636376 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 33539 del 27/12/2018** (Rv. **652238 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**.

T. (NAZZI SILVIA) contro C.

Regola giurisdizione

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Domande risarcitorie e ripristinatorie relative ad aree estranee a detto decreto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.

In tema di procedimento di espropriazione per pubblica utilità, appartiene al giudice amministrativo la giurisdizione sulle domande risarcitorie e ripristinatorie relative alle aree occupate con procedura d'urgenza ancorché rimaste estranee al successivo decreto di acquisizione sanante, atteso il rapporto mediato con l'esercizio del pubblico potere, instauratosi in seguito alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera con il decreto di occupazione d'urgenza ed il verbale di immissione in possesso; appartiene, invece, al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande relative alle aree oggetto del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ed in particolare, alla Corte di appello in unico grado.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. G, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15343 del 2018 Rv. 649624 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 33536 del 27/12/2018** (Rv. **652082 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (CARBONE PAOLO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/12/2016

SEZIONE UNITE

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sanzione disciplinare sportiva - Domanda di rimozione della sanzione - Difetto assoluto di giurisdizione - Domanda risarcitoria per equivalente - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi del d.l. n. 220 del 2003, conv. in legge n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. Z, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 com. 1 lett. B, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 com. 2, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280, Costituzione art. 103 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 647 del 2015 Rv. 633833 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 33535 del 27/12/2018 (Rv. 652259 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.

H. (MILITO PAGLIARA DRINGA) contro G. (AMADIO ANDREA MARIO SECONDO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Pluralità di convenuti - Art. 6, n. 1, del Reg. CEE n. 44 del 2001 - Competenza giurisdizionale - Conseguenze - Inapplicabilità delle regole interne sulla competenza territoriale - Sussistenza - Foro convenzionale di uno dei convenuti - Idoneità a radicare la competenza anche nei confronti di altro convenuto - Esclusione.

L'art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001, nel prevedere la possibilità, per l'attore, di citare in giudizio una pluralità di convenuti nel foro del domicilio di uno di essi, non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo, con esclusione dell'applicazione delle regole previste in materia dall'ordinamento nazionale del giudice adito, consentendo in tal modo che la "vis attractiva" si produca unicamente a beneficio del giudice del luogo in cui uno dei convenuti è domiciliato (c.d. competenza giurisdizionale), mentre va esclusa la possibilità di promuovere cumulativamente le cause dinanzi al giudice del foro convenzionale pattuito con uno solo dei convenuti, atteso che la deroga alle regole interne della competenza territoriale è prevista soltanto con riferimento al foro generale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/12/2000 num. 44 art. 2 lett. 1, Regolam. Consiglio CEE 20/12/2000 num. 44 art. 6 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26145 del 2017 Rv. 646128 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 33537 del 27/12/2018** (Rv. **652084 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**.

M. (CARUSO DOMENICO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/04/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato del P.M. - Obbligo di astensione per interesse personale o familiare o sospetto conflitto d'interessi - Fattispecie.

Il magistrato del p.m. ha l'obbligo, disciplinarmente rilevante, di astenersi ove la sua attività risulti influenzata da un interesse personale o vi possa essere il sospetto di un conflitto d'interessi, dovendo l'art. 52 c.p.p. essere interpretato alla luce dell'art. 323 c.p.p. così da escludere l'esistenza di una mera facoltà di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso di un magistrato del P.M. avverso la sanzione disciplinare inflittagli per non essersi astenuto, in un procedimento concernente un grave disastro ferroviario, benché fosse in un rapporto confidenziale e di amicizia, reso pubblico dalla stampa, con il difensore di uno degli indagati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21853 del 2012 Rv. 624267 - 01, N. 106 del 1999 Rv. 523660 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 33537 del 27/12/2018** (Rv. **652084 - 02**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**.

M. (CARUSO DOMENICO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 09/04/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato del P.M. - Ruolo e funzioni - Natura giuridica - Parte pubblica - Conseguenze sul piano deontologico e disciplinare - Conflitto di interessi - Nozione.

Il magistrato del P.M. ha veste e ruolo di parte di parte pubblica, tenuta ad agire esclusivamente in funzione del perseguimento dei fini istituzionali assegnati dall'ordinamento e, come tale, ha l'obbligo, disciplinarmente rilevante, di comportarsi in modo da rendere indubitabile che l'azione da lui svolta non sia influenzata da interessi personali e che, quindi, non si prospetti un conflitto d'interessi, il quale può configurarsi allorché l'interesse personale, anche solo potenziale, per un verso, abbia carattere di attualità e di oggettiva, concreta rilevabilità; per altro verso, sia tale da ingenerare nella pubblica opinione sospetti, pur se infondati, di mancanza di serenità d'animo e di compiacenza nei confronti di taluno dei soggetti interessati al procedimento del quale il magistrato è istituzionalmente chiamato ad occuparsi.

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21853 del 2012 Rv. 624267 - 01, N. 106 del 1999 Rv. 523660 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 33366 del 24/12/2018** (Rv. **651963 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

SEZIONE UNITE

M. (ROSI FRANCESCO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI III SEZ. GIURISD. CENTR. ROMA ROMA, 30/12/2016

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Conferimento d'incarichi a soggetti esterni all'amministrazione - Proroghe reiterate e genericamente motivate - Esame dell'operato della P.A. - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Violazione dei limiti esterni alla giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità amministrativa, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, e non integra il divieto relativo al sindacato di merito delle scelte amministrative, l'accertamento dell'operato della PA in caso di conferimento d'incarichi a soggetti esterni al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare a fronte di proroghe reiterate e genericamente motivate (come nella specie), trattandosi di controllo giurisdizionale fondato sui canoni della razionalità, efficienza ed efficacia rilevanti sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10069 del 2011 Rv. 617545 - 01, N. 29920 del 2017 Rv. 646330 - 01, N. 831 del 2012 Rv. 621103 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 33362 del 24/12/2018 (Rv. 651962 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: DOMENICO CHINDEMI. Relatore: DOMENICO CHINDEMI.

B. (MONTEFUSCO RAFFAELE) contro C. (CANCELMO DONATANGELO)

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Irregolarità nell'esercizio del servizio di tesoreria comunale - Contestazioni da parte dell'ente territoriale - Giurisdizione contabile - Sussistenza.

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'impugnazione di un provvedimento, adottato dal Comune, con il quale siano contestate al concessionario del servizio pubblico di tesoreria dell'ente territoriale irregolarità di gestione tali da cagionare un pregiudizio patrimoniale all'ente medesimo, trattandosi di un giudizio sulla responsabilità contabile di un soggetto che, in virtù del rapporto di tesoreria, ha avuto il maneggio del denaro pubblico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1234 art. 44, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 208, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 209, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 210, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 211, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1433 del 1994 Rv. 485299 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 33213 del 21/12/2018 (Rv. 651961 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA.

C. (ADAVASTRO FRANCESCO) contro M. (MANFREDI GIUSEPPE)

Regola giurisdizione

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE UNITE

In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, atteso che nell'ambito di tale procedura non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto. (Fattispecie in cui una dipendente comunale aveva partecipato a una procedura di mobilità indetta da un altro comune e, risultata prima in graduatoria, aveva agito in giudizio per far valere il proprio diritto al trasferimento, che invece era stato riconosciuto in favore della seconda classificata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1417 del 2018 Rv. 647036 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 33212 del 21/12/2018 (Rv. 652081 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**.

R. (GHERA FEDERICO) contro D. (TOMASSETTI DOMENICO)

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Lavoro contrattualizzato - Conferimento di incarico dirigenziale - Adozione sulla base di atti di macro-organizzazione - Dedotta illegittimità di questi ultimi - Possibilità di disapplicazione - Esclusione - Giurisdizione generale di legittimità dell'A.G.A. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative In relazione ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; in tale ipotesi non può invece operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione dell'A.G.A. in relazione ad una domanda con cui due dirigenti regionali chiedevano la rinnovazione della procedura di conferimento dell'incarico di Segretario generale della Regione Lazio, atteso che il "petitum sostanziale" investiva direttamente la prospettata illegittimità degli atti di avvio della selezione e delle connesse delibere di giunta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4881 del 2017 Rv. 643113 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21592 del 2005 Rv. 584762 - 01

Sez. U, Sentenza n. 33328 del 21/12/2018 (Rv. 651980 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ETTORE CIRILLO**. Relatore: **ETTORE CIRILLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE) contro S.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 25/06/2018

SEZIONE UNITE

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali - Casi di esclusione - Fattispecie.

L'insindacabilità del provvedimento giurisdizionale in sede disciplinare viene meno nei casi in cui sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, poiché in tale caso l'intervento disciplinare ha per oggetto non già il risultato dell'attività giurisdizionale ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza disciplinare impugnata, che aveva assolto un magistrato del pubblico ministero. incolpato per avere ordinato il sequestro probatorio degli originali di ruoli e cartelle di pagamento a carico di un contribuente, atteso che tale sequestro, per tenore letterale e finalità, si collocava fuori dallo schema del procedimento penale nel cui ambito era stato assunto, teso all'accertamento della responsabilità di un messo comunale per avere falsificato le relate di notifica di taluni avvisi di accertamento prodromici all'emissione dei predetti ruoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2 lett. FF

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20159 del 2010 Rv. 614115 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 33208 del 21/12/2018** (Rv. **652237 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

C. (SALANITRO UGO ANTONINO) contro D.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica a persona sottoposta a programma di protezione previsto per i collaboratori (o testimoni) di giustizia – Presso la residenza anagrafica (cd. "polo fittizio") - Legittimità - Fondamento - Mancata conoscenza dell'atto – Deduzione da parte del notificatario - Conseguenze - Notifica presso il domicilio eletto dal collaboratore ex art. 12, comma 3-bis, d.l. n. 8 del 1991 - Legittimità - Mancata conoscenza dell'atto - Deduzione da parte del notificatario - Possibilità.

In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore (o testimone) di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e trasferito in località protetta, è valida la notifica effettuata al medesimo con le forme previste dagli artt. 139 o 149 c.p.c. presso la residenza risultante dai registri anagrafici (cd. "polo residenziale fittizio", coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell'interesse del beneficiario), non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza, l'effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo del consegnatario (individuato nell'appartenente alle forze dell'ordine addetto alla ricezione, con successivo inoltro, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalità riservata), spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini. Nondimeno, laddove il notificante abbia conoscenza del domicilio eletto dal collaboratore (o testimone) di giustizia ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. in l. n. 82 del 1991, può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo anche in tal caso il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo dell'addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione interna rilasciata dal servizio centrale di protezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 29/03/1993 num. 119 art. 7, Legge

SEZIONE UNITE

20/11/1982 num. 890, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 10, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 14, Legge 15/03/1991 num. 82

Massime precedenti Vedi: N. 23838 del 2007 Rv. 601198 - 01, N. 8646 del 2016 Rv. 639714 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 33211 del 21/12/2018 (Rv. 652080 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GIUNTA CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2017

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Dipendente pubblico - Lesione all'integrità psico-fisica - Domanda di risarcimento del danno - Sinistro verificatisi entro il 30 giugno 1998 - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie.

La domanda di risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora sia fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui sia dedotta la responsabilità extracontrattuale, ossia una condotta dell'amministrazione potenzialmente lesiva nei confronti della generalità dei consociati e non solo dei propri dipendenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la natura aquiliana, e pertanto la giurisdizione del g.o., affermata dalla sentenza impugnata in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un militare rimasto travolto dalla porta carraia di accesso alla caserma in cui prestava servizio, non potendosi escludere l'ingresso, attraverso quel cancello, anche di persone non legate da rapporto di servizio, come fornitori, familiari o comuni cittadini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28368 del 2017 Rv. 646253 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1875 del 2011 Rv. 616206 - 01

Sez. U, Sentenza n. 33329 del 21/12/2018 (Rv. 652103 - 01)

Presidente: ANGELO SPIRITO. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (VALENTINO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/05/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Ingiustificata interferenza del magistrato nell'attività giudiziaria di altro magistrato - Rilevanza disciplinare - Condizioni - Fattispecie.

In tema di illecito disciplinare del magistrato, per integrare la fattispecie di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, è sufficiente la astratta idoneità del comportamento contestato a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio di un magistrato rispetto a comportamenti o richieste provenienti da altri magistrati in relazione all'esito degli affari da trattare, potendo tale fattispecie configurarsi anche in caso di intromissione nell'operato del destinatario dell'interferenza per il tramite di persone che si trovino a diretto contatto con quest'ultimo, nonchè realizzarsi anche mediante una condotta volta ad incidere sull'attività di assegnazione

SEZIONE UNITE

dei fascicoli, essendo le regole tabellari finalizzate a garantire la piena indipendenza del magistrato ed il principio del giudice naturale precostituito per legge, indipendentemente dall'effettiva incidenza sull'ordinario "iter" decisionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sussistenza dell'illecito disciplinare in capo ad un P.M. che, tramite l'assistente giudiziario, aveva interferito sull'attività di assegnazione dei fascicoli svolta dal coordinatore della sezione GIP).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22858 del 2017 Rv. 645467 - 01, N. 25136 del 2014 Rv. 633207 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 33210 del 21/12/2018 (Rv. 652079 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (PISANTI AMEDEO) contro V. (STARACE ALDO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/10/2016

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Cosa giudicata civile - Sentenza che contemporaneamente affermi la giurisdizione e neghi la competenza - Accettazione della pronuncia sulla competenza e contestazione di quella sulla giurisdizione - Rimedi - Appello o regolamento di giurisdizione - Proponibilità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla giurisdizione.

Qualora il giudice del merito pronunzi sulla propria giurisdizione affermandola e, contemporaneamente, declini la propria competenza, la parte che accetti la pronuncia di incompetenza, ma non anche la decisione sulla giurisdizione, deve, se vuole mettere in discussione l'affermata giurisdizione, appellare tale pronuncia dinanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione (se ammissibile), rimanendo altrimenti la questione di giurisdizione preclusa dal giudicato, qualificabile come interno a seguito della "translatio iudicii" conseguente alla riassunzione della causa davanti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10828 del 2008 Rv. 603353 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2067 del 2011 Rv. 616103 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 33013 del 20/12/2018 (Rv. 652077 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA ACIERNO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

A. (COLANGELO MASSIMILIANO) contro C. (PELILLO SANDRO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/07/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Provvedimento assunto dalla P.A. in autotutela - Contrasto con norme legislative vincolanti - Sindacato del giudice amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non integra eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., l'accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità di un provvedimento assunto dalla pubblica amministrazione in autotutela, atteso che anche l'esercizio di tale potere è soggetto al principio di legalità ex art. 97 Cost. ed è sottoposto al sindacato giurisdizionale, riguardando la sfera riservata al potere discrezionale le sole ragioni di convenienza e di opportunità dell'atto e non anche l'individuazione delle disposizioni legislative

SEZIONE UNITE

che la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di uno sconfinamento nel merito amministrativo in una ipotesi in cui il Consiglio di Stato, sindacando la legittimità di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di un appalto, aveva rilevato che l'impresa mandataria del raggruppamento temporaneo aggiudicatario era stata ammessa al concordato preventivo e che, pertanto, sussisteva la causa di esclusione dalla partecipazione alla gara stabilita dall'art. 186-bis, comma 6, legge fall.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 bis com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14859 del 2017 Rv. 644576 - 01, N. 2582 del 2018 Rv. 647040 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 33018 del 20/12/2018 (Rv. 652102 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

P. (FRESA MARIO) contro G.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/06/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico Ministero - Attività delegata alla polizia giudiziaria - Costante vigilanza da parte del P.M. delegante ed adozione di raccomandazioni preventive e generali di rispetto delle leggi - Inesigibilità - Responsabilità disciplinare del P.M. per violazione di norma processuale conseguente a condotte autonomamente poste in essere dalla P.G. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per violazioni di legge poste in essere dalla P.G. nel compimento degli atti d'indagine ad essa delegati, non è esigibile dal P.M. delegante, a meno di un'inammissibile vanificazione dell'utilità e funzionalità della delega, una condotta di diretta e personale partecipazione o di costante vigilanza all'attività delegata, ovvero di adozione di raccomandazioni preventive o generali di rispetto delle leggi a favore di eventuali altri soggetti che possano risultare coinvolti in seguito allo sviluppo delle operazioni, in assenza di una comunicazione completa ed adeguata circa la sussistenza di ragioni di particolare cautela in tal senso da parte della polizia giudiziaria, la quale, malamente interpretando l'ampio tenore della delega, commetta di sua iniziativa la violazione di legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente la negligenza inescusabile del P.M. incolpato, che aveva delegato una perquisizione domiciliare in diverse città italiane, in relazione alla estensione compiuta dalla P.G., senza previa informativa, anche ad un immobile non indicato espressamente tra quelli elencati nel decreto e poi risultato nella disponibilità, a titolo di usufrutto, di un europarlamentare padre dell'indagato, così risultandone lesa l'immunità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 lett. G, Costituzione art. 10 com. 1, Costituzione art. 68, Tratt. Internaz. 16/12/2004 all. 7 art. 9, Tratt. Internaz. 08/04/1965 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 59, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370

Sez. U - , Sentenza n. 33017 del 20/12/2018 (Rv. 652078 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

P. (FRESA MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/06/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Richiesta del P.G. di trasferimento cautelare del magistrato -

SEZIONE UNITE

Provvedimento di rigetto emesso dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

Il provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento cautelare del magistrato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 109 del 2006, emesso dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, può essere impugnato per cassazione dal Procuratore Generale, in ossequio al principio di parità delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 107 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19566 del 2011 Rv. 618551 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 33012 del 20/12/2018** (Rv. **652076 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **PASQUALE D'ASCOLA**. Relatore: **PASQUALE D'ASCOLA**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Diff.)

A. (IACONO QUARANTINO GIUSEPPE) contro U. (PUCCI PIETRO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/03/2013

184026 USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI Occupazione abusiva di immobile - Domanda di rilascio - Contestazione implicita della demanialità - Accertamento preliminare sull'esistenza ed estensione di un uso civico quale presupposto logico-giuridico - Necessità - Conseguenze - Giurisdizione commissariale - Mezzo di impugnazione - Reclamo alla corte d'appello - Configurabilità - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.

In caso di domanda di rilascio di un immobile occupato "sine titulo" di cui sia stata contestata, anche implicitamente, la demanialità, costituisce antecedente logico-giuridico della decisione l'accertamento preliminare dell'esistenza e dell'estensione del diritto di uso civico, il quale attrae la controversia nella competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici, la cui sentenza può essere impugnata, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 1766 del 1927, esclusivamente con reclamo alla Corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 31 com. 1 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10814 del 2008 Rv. 602984 - 01, N. 15300 del 2014 Rv. 631586 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 33017 del 20/12/2018** (Rv. **652078 - 03**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**. Relatore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**.

P. (FRESA MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/06/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Misura cautelare del trasferimento d'ufficio - Applicazione - Condizioni - Valutazioni di carattere soggettivo e oggettivo.

Ai fini dell'applicazione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio del magistrato, il giudice del merito deve verificare che ricorrano, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell'incolpazione ("fumus"), l'esistenza dei motivi di particolare urgenza che impongono il trasferimento in via cautelare, valutando sia l'esigenza di carattere soggettivo di allontanare il magistrato da un ambiente in cui, in pendenza del giudizio disciplinare, non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la serenità e il distacco necessari, sia la finalità di carattere oggettivo, avente un peso preponderante, di evitare che la permanenza del

SEZIONE UNITE

magistrato nell'ufficio o nelle funzioni esercitate incida negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, anche sotto il profilo della visibilità all'esterno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15478 del 2015 Rv. 636565 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 33017 del 20/12/2018 (Rv. 652078 - 02)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

P. (FRESA MARIO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/06/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Condanna disciplinare - Ricorso in cassazione per vizio di motivazione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 il vizio di motivazione della condanna è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p., non già ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sicché non rileva la modifica a quest'ultimo apportata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, che ha escluso la denuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1241 del 2015 Rv. 633756 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 32780 del 19/12/2018 (Rv. 652097 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (PISTILLI MASSIMO) contro R. (CIOTOLA TIZIANA)

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE VITERBO, 10/03/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Somministrazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità e qualità - Azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

L'azione risarcitoria proposta dall'utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. C O

Massime precedenti Vedi: N. 3539 del 2008 Rv. 601889 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8035 del 2011 Rv. 616800 - 01

SEZIONE UNITE

Annotata Sez. U - , **Sentenza n. 32781 del 19/12/2018** (Rv. **652075 - 01**)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

C. (CREMONA ANTONINO MARIA) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 21/06/2018

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei Consigli degli ordini forensi - Art. 3 comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Mandati in parte espletati prima dell'entrata in vigore della legge n. 113 del 2017 - Rilevanza.

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 4, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 17 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247

Sez. U - , Sentenza n. 32782 del 19/12/2018 (Rv. **652236 - 01**)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

G. (GRASSI ALDO) contro C. (MUSSONI ANDREA)

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 19/07/2018

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei Consigli degli ordini forensi - Candidature individuali - Aggregazione di più candidati a fini di propaganda - Legittimità - Propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo di candidati fissato dall'art. 7 d.m. n. 170 del 2014 - Conseguenze.

In tema di elezione dei Consigli degli ordini forensi, ferma la necessaria individualità delle candidature prevista dall'art. 8 della l. n. 113 del 2017, è ammessa l'aggregazione di più candidati ai soli fini della propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la quale non impone un limite massimo di candidati aggregabili, sicchè la propaganda svolta in eccedenza rispetto al limite massimo dei 2/3 degli eleggibili di cui all'art. 7 d. m. n. 170 del 2014 può determinare solo conseguenze di natura deontologica, ma non invalidare la successiva competizione elettorale.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2017 num. 113 art. 7, DM Grazia e Giustizia 10/11/2014 art. 7

Sez. U - , Ordinanza n. 32773 del 19/12/2018 (Rv. **651960 - 01**)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI. Relatore: ANDREA SCALDAFERRI. P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.)

L. (GRANARA DANIELE) contro A.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 16/02/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza del Consiglio di Stato - Oggetto - Negazione in concreto di tutela giurisdizionale determinata da erronea interpretazione di norme sostanziali nazionali o di principi del diritto europeo - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento.

SEZIONE UNITE

La negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18240 del 2018 Rv. 649793 - 01, N. 14437 del 2018 Rv. 649623 - 02, N. 20168 del 2018 Rv. 650266 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 32727 del 18/12/2018 (Rv. 652096 - 02)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

R. (FUNDARO' ANTONINA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

021015 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE Enti di assistenza e beneficenza- Natura di ente pubblico o privato - Accertamento del giudice ordinario - Alla stregua dei criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Necessità..

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla natura giuridica, pubblica o privata, degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora avessero conservato i requisiti di un'istituzione privata). L'accertamento deve essere svolto in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 25, DPCM 16/02/1990 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1151 del 2012 Rv. 621552 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 32725 del 18/12/2018 (Rv. 652074 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

T. (CREMONESI LUCA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONS.ORDINE AVVOCATI ROMA, 06/11/2017

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Decadenza dall'impugnazione - A causa dello stato di malattia del procuratore - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte. (Nella specie la S.C.

SEZIONE UNITE

ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per Cassazione motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01, N. 17729 del 2018 Rv. 649726 - 01, N. 14586 del 2005 Rv. 583632 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 32728 del 18/12/2018 (Rv. 652101 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

S. (ADAVASTRO FRANCESCO) contro U. (MAINARDI ALESSANDRO GINO)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di servizi - Fase esecutiva successiva all'aggiudicazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Giurisdizione amministrativa - Configurabilità - Limiti.

In tema di concessioni di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonchè di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti (come quello di cui all'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a.).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E, Direttive Commissione CEE 14/06/1993 num. 97, Direttive Commissione CEE 18/07/1989 num. 440

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21200 del 2017 Rv. 645312 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 32727 del 18/12/2018 (Rv. 652096 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

R. (FUNDARO' ANTONINA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Proposizione - Legittimazione dell'attore - Configurabilità - Fondamento - Dubbi ragionevoli sui limiti esterni della giurisdizione - Interesse ad ottenere un giusto processo di durata ragionevole.

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall'attore sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse

SEZIONE UNITE

concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20504 del 2006 Rv. 592131 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 32730 del 18/12/2018 (Rv. 652235 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**

C. (MARTINO CLAUDIO) contro C. (SANALITRO JACOPO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 23/11/2016

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Manutenzione di opere idrauliche - Attribuzione alle Regioni - Possibilità di delega a consorzi di bonifica - Sussistenza - Conseguenze in tema di responsabilità - Fattispecie.

Le funzioni di "progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura" ed i conseguenti poteri di custodia, che l'art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 1998 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, la cui posizione, quindi, deve essere valutata verificando, sulla base dei singoli interventi regionali, se ed in quale misura tali soggetti siano stati investiti di funzioni di manutenzione dei corsi di acqua, con conseguente insorgenza della loro responsabilità ex art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile del danno subito da un privato, a causa della esondazione di un canale, un consorzio di bonifica della Regione Puglia cui l'ente territoriale, con l. reg. n. 4 del 2012, aveva delegato il compito di provvedere ad una serie di opere pubbliche, fra le quali quelle che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale).

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 89 com. 1 lett. A, Legge Reg. Puglia 13/03/2012 num. 4 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25928 del 2011 Rv. 619912 - 01, N. 7232 del 1992 Rv. 477706 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 32725 del 18/12/2018 (Rv. 652074 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

T. (CREMONESI LUCA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONS.ORDINE AVVOCATI ROMA, 06/11/2017

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Decisione del CNF - Elezione di domicilio - Notifica presso l'avvocato domiciliatario - Necessità - Conseguenze - Idoneità a far decorrere il termine previsto dall'art. 56, comma 3, r.d.l. n. 1578 del 1933.

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, nell'ipotesi in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo del procedimento deve essere notificato alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, decorrendo da tale momento il termine perentorio previsto dall'art. 56, comma 3 del R.d.l. n. 1578 del 1933 per proporre impugnazione avverso il medesimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 32625 del 17/12/2018** (Rv. **651959 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DI STEFANO DORANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2017

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Lavoro pubblico privatizzato - Diritto soggettivo pregiudicato dagli effetti di un atto amministrativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio. (Nella specie, il ricorrente aveva impugnato la revoca di un incarico dirigenziale lamentando l'illegittima soppressione del dipartimento cui era preposto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13169 del 2006 Rv. 589853 - 01, N. 15276 del 2017 Rv. 644580 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 32624 del 17/12/2018** (Rv. **651958 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**.

D. (PROFETA SAVERIO) contro C. (TORCHIA LUISA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/03/2017

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Procedura di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Fattispecie in tema di procedura indetta per la copertura di un posto di dirigente tecnico, cui erano ammessi a partecipare solo soggetti già titolari di un rapporto con la P.A. ed in possesso della qualifica dirigenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19251 del 2010 Rv. 614296 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1417 del 2018 Rv. 647036 - 01, N. 8522 del 2012 Rv. 622518 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 32619 del 17/12/2018** (Rv. **652233 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

M. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro C. (MACCARI LORIANO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 05/09/2016

100271 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - IN GENERE
Sentenza del Consiglio di Stato - Ricorso per cassazione e domanda di revocazione avverso la medesima sentenza - Contestuale proposizione -Rapporti tra i due mezzi di impugnazione - Reciproca indipendenza - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di rapporti tra ricorso per revocazione e ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza del Consiglio di Stato, la prevalenza del primo rimedio sul secondo si riferisce soltanto al caso della contemporanea pendenza dell'uno e dell'altro rimedio davanti alla Corte di legittimità, ovvero quando sia stato proposto ricorso per cassazione anche contro la sentenza che ha deciso la revocazione; in caso contrario, i due mezzi sono reciprocamente indipendenti, e proseguono paralleli. tenuto conto del carattere eccezionale della potestà attribuita al giudice del primo ricorso di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo giudizio come previsto dall'art. 398, ultimo co., c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Vedi: N. 23445 del 2014 Rv. 633226 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3948 del 1989 Rv. 463782 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 32619 del 17/12/2018** (Rv. **652233 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

M. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro C. (MACCARI LORIANO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 05/09/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Pronuncia di rigetto del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione per invasione della sfera del merito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la sussistenza di un eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità di una delibera comunale di rigetto della richiesta di variante del piano regolatore generale, sottolineando, altresì, che la scelta del comune, ancorché formalmente diretta ad incidere su una singola area, rientrava nella natura ampiamente discrezionale del potere comunale in tema di pianificazione generale del territorio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13927 del 2001 Rv. 550155 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 32622 del 17/12/2018** (Rv. **652234 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

T. (PICCIONI FABIO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/11/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza resa dal Consiglio di Stato - Violazione del diritto dell'Unione europea - Sindacato di cassazione - Esclusione - Compatibilità tra la disciplina nazionale e quella europea - Sussistenza - Fondamento.

La non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 117 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2403 del 2014 Rv. 629620 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 32364 del 13/12/2018** (Rv. **651824 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**.

C. (REPETTI MATTEO) contro D.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Tutela possessoria nei confronti della P.A. - Giurisdizione dell'A.G.O. - Condizioni e limiti - Mero comportamento materiale lesivo dei beni posseduti ed attività esecutiva di un provvedimento amministrativo - Fattispecie.

125013 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. In genere.

Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricollegi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda di reintegra e/o manutenzione nel possesso di un terreno privato sul quale l'amministrazione aveva fatto scaricare una ingente quantità di detriti franosi, atteso che l'ordinanza sindacale invocata dal Comune resistente aveva solo imposto ad alcuni soggetti la rimozione di tutto il materiale già crollato o instabile, ma non aveva affatto stabilito che la strada dovesse essere liberata riversando tale materiale sul fondo posseduto dai ricorrenti).

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. Q, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10285 del 2012 Rv. 622829 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 32358 del 13/12/2018 (Rv. 651819 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ETTORE CIRILLO.** *Relatore:* **ETTORE CIRILLO.** *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

J. (CHIAPPERO LUIGI) contro F. (MEDUGNO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/11/2016

188187 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - IN GENERE Ricorso a forme arbitrali - Diniego di giustizia rilevante ex art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di giustizia sportiva.

Il ricorso a forme di giustizia arbitrale non costituisce un diniego di giustizia rilevante ai fini dell'art. 6 della CEDU, quale norma interposta all'art. 24 Cost., in quanto non ostacola il diritto di accesso al giudice, purché il rimedio sia effettivo e non illusorio (sentenza Corte EDU 1 marzo 2016 Tabbane c/o Svizzera). (Principio applicato in tema di riserva alla giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 280 del 2003, delle questioni attinenti le sanzioni disciplinari comminate a società sportive).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Legge 17/10/2003 num. 280 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18919 del 2005 Rv. 585414 - 01, N. 12229 del 2018 Rv. 648537 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 647 del 2015 Rv. 633833 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 32359 del 13/12/2018 (Rv. 651820 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

D. (BONAZZI GIULIO CESARE) contro O. (PORTIERI PIERCARLO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/11/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Controversia sulla decadenza della potestà genitoriale - Genitori residenti in Stati diversi - Giudice nazionale dotato di giurisdizione - Criterio da applicare - Residenza abituale del minore - Individuazione - Accertamento della situazione di fatto - Pluralità di indici utilizzabili - Ascolto del minore - Rilevanza.

In materia di decadenza dalla potestà genitoriale, qualora i genitori risiedano in Stati diversi, la competenza giurisdizionale deve essere individuata con riferimento al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, il cui accertamento si risolve in una "quaestio facti", con valutazione da svolgersi anche in chiave prognostica, che può essere effettuata direttamente dalla Suprema Corte sulla base dei dati emergenti dagli atti processuali, occorrendo valorizzare circostanze quali la frequenza della scuola ed il conseguimento di un ottimo rendimento scolastico in un determinato Stato, l'apprendimento della lingua, l'inserimento nel contesto sociale ed anche la entusiasta volontà del minore di rimanere in un certo luogo, accertata mediante l'ascolto del minore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 5, Legge 18/06/2015 num. 101 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8042 del 2018 Rv. 649686 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 32360 del 13/12/2018** (Rv. **651821 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

Z. (SOTTOCASA GIACOMO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 14/05/2018

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Procedimento disciplinare - Termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - Applicabilità - Decorrenza - Ragioni.

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50 com. 5, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61 com. 1, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 1, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19653 del 2018 Rv. 649977 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 32362 del 13/12/2018** (Rv. **651823 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **LINA RUBINO.** Relatore: **LINA RUBINO.**

B. (CACCIOPPOLI FRANCESCO) contro L. (GNECCHI MARCELLO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale di beni mobili - Controversia inerente il pagamento della merce - Criterio di determinazione della giurisdizione ex art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis") - Luogo di consegna - Trasferimento del rischio di perimento del bene per clausola CIF - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita dall'art. 4 della l. n. 218 del 1995.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24279 del 2014 Rv. 633177 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 32359 del 13/12/2018** (Rv. **651820 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

D. (BONAZZI GIULIO CESARE) contro O. (PORTIERI PIERCARLO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/11/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti "de potestate" - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Conformi: N. 23633 del 2016 Rv. 642798 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18562 del 2016 Rv. 642045 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19780 del 2018 Rv. 649955 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 32356 del 13/12/2018** (Rv. **651957 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ULIANA ARMANO.** Relatore: **ULIANA**

ARMANO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

S. (CONTE ERNESTO) contro R.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 06/07/2016

001023 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA Provvedimento di ammissione di domanda in concorrenza eccezionale - Natura prodromica - Sussistenza - Conseguenze - Valutazione comparativa delle istanze pendenti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, il provvedimento di ammissione di una domanda in concorrenza eccezionale, previsto dall'art. 10 del r.d. n. 1775 del 1933, attenendo alla fase di ammissione ed essendo, pertanto, prodromico alla successiva gara tra le domande ammesse, non richiede alcuna valutazione comparativa delle istanze pendenti, bensì solo la ricognizione della sussistenza di uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico tale da giustificare l'ammissione oltre il termine. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima una delibera regionale di ammissione di una domanda in concorrenza tardiva, che aveva individuato l'interesse speciale prevalente nella oggettiva idoneità del relativo progetto a garantire una maggiore sicurezza del sistema elettrico generale, senza operare alcuna comparazione rispetto agli altri progetti già presentati).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 10, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28338 del 2011 Rv. 620155 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 32180 del 12/12/2018** (Rv. **651956 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**. Relatore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**.

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE CATANZARO, 14/03/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Realizzazione di opera pubblica - Danni derivati dalle concrete modalità esecutive - Domanda risarcitoria del concessionario di area demaniale contigua - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria avanzata dal concessionario di un'area demaniale contigua a quella in cui è stata realizzata un'opera pubblica (nella specie, uno sbancamento operato per la manutenzione della discarica comunale dal quale sono derivate numerose inondazioni marine, con conseguenti danni alle colture) ove, nella prospettazione attorea, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera urbanistica progettata o del servizio pubblico da preservare, ma le loro concrete modalità esecutive, trattandosi in tal caso di mere attività materiali lesive di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all'attore di una concessione su bene demaniale, la quale costituisce soltanto la premessa dell'azione risarcitoria promossa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2052 del 2016 Rv. 638281 - 01, N. 5926 del 2011 Rv. 616670 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 32175 del 12/12/2018** (Rv. **651955 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ULIANA ARMANO**. Relatore: **ULIANA ARMANO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

C. (STICCHI DAMIANI ERNESTO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 12/05/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Nozione - Applicazione di una norma creata dal giudice - Fattispecie.

In tema di sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del Consiglio di Stato - che aveva respinto una domanda di revocazione di una propria pronuncia fondata sulla prospettazione di un errore di fatto per il mancato apprezzamento di un giudicato interno, ritenuto invece insussistente - atteso che la decisione impugnata aveva interpretato la norma sugli effetti del giudicato e non già creato una nuova norma).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22784 del 2012 Rv. 624255 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 32044 del 11/12/2018** (Rv. **652100 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**.
P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

J. (CENTONZE SALVATORE) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/06/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo - Diniego - Opposizione
- Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Necessità del parere del P.M. - Irrilevanza -
Fondamento - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI In genere.

L'opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa né al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, né al P.M., il cui necessario parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all'interno del procedimento amministrativo. (Fattispecie relativa ad un caso in cui il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo era stato negato dal questore in assenza del prescritto parere del P.M.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6, Costituzione art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10291 del 2018 Rv. 648896 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30757 del 2018 Rv. 651816 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. U - , **Ordinanza n. 31370 del 05/12/2018** (Rv. **651818 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.
Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

S. (ERMONDI ESTER) contro A.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN
GENERE Prelievo supplementare sul latte - Opposizione a cartella di pagamento - Giurisdizione
del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/02/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. T CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13897 del 2009 Rv. 608477 - 01, N. 18195 del 2009 Rv. 609182 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 33361 del 21/12/2018** (Rv. **651938 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**.

Relatore: **MAURO DI MARZIO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

R. (LONGO IGNAZIO) contro L. (GIOIOSO RAFFAELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/05/2015

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda riconvenzionale proposta solo in via subordinata all'eventuale accoglimento della domanda principale dell'attore - Rigetto della domanda attrice - Conseguenze - Eventuale pronuncia sulla riconvenzionale - Ultra petizione - Configurabilità.

Proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11455 del 2004 Rv. 573745 - 01, N. 4498 del 1984 Rv. 436400 - 01, N. 5135 del 2013 Rv. 625763 - 01, N. 9002 del 2018 Rv. 648147 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 33116 del 21/12/2018** (Rv. **652282 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

A. (PESCE FILIPPO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/01/2017

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Procedimento prefallimentare - Domanda di parte - Necessità - Desistenza dell'unico creditore istante anteriore alla pubblicazione della sentenza di fallimento ma prodotta solo in sede di reclamo avverso quest'ultima - Rilevanza - Conseguenze - Revoca del fallimento.

Il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d'ufficio e pertanto, anche nella fase prefallimentare, affinché il giudice del merito possa pronunciarsi, è indispensabile che la domanda dei soggetti a tanto legittimati sia mantenuta ferma. Ne deriva che la desistenza dell'unico creditore istante, intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 6, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 16, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 21478 del 2013 Rv. 627559 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13909 del 2014 Rv. 631408 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 33350 del 21/12/2018** (Rv. **652256 - 01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

F. (GARATTI LUCIANO) contro G. (DI MAURO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRENTO, 21/05/2013

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Credito del subappaltatore - Prededuzione - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

114110 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE In genere.

In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale come tutti gli altri, nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, non essendo il suo credito espressamente qualificato prededucibile da una norma di legge, né potendosi considerare sorto in funzione della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall.; invero, il meccanismo ex art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 - riguardante la sospensione dei pagamenti della stazione appaltante in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti di quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi, alla luce della successiva evoluzione della normativa di settore, calibrato sull'ipotesi di un rapporto di appalto in corso con un'impresa "in bonis", in funzione dell'interesse pubblico primario al regolare e tempestivo completamento dell'opera, nonché al controllo della sua corretta esecuzione, e solo indirettamente a tutela anche del subappaltatore, quale contraente "debole", sicché detto meccanismo non ha ragion d'essere nel momento in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto di opera pubblica si scioglie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 com. 2, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 99 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 38 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 140, Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 10, Legge 21/02/2014 num. 9, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 105, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 174, Cod. Civ. art. 2741

Massime precedenti Difformi: N. 3402 del 2012 Rv. 621934 - 01, N. 5705 del 2013 Rv. 625445 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18488 del 2018 Rv. 649577 - 01, N. 7392 del 2017 Rv. 644602 - 01, N. 15479 del 2017 Rv. 644665 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 33349 del 21/12/2018 (Rv. 651903 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

F. (LAZZATI MARCELLO) contro T. (RIGO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2015

081084 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO Termine annuale ex art. 10 l.fall. - Cancellazione dal registro delle imprese - Cessazione dell'attività d'impresa - Necessità - Esercizio di attività economica - Rilevanza - Fattispecie.

Ottenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l'imprenditore individuale può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, l.fall., fino a quando non sia decorso un anno dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni della detta attività. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il fallimento dell'imprenditore individuale, per decorso del termine annuale dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nonostante dopo la ridetta cancellazione l'imprenditore avesse presentato domanda di ammissione al concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15716 del 2000 Rv. 542617 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 33352 del 21/12/2018** (Rv. **652258 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**. Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

C. (DE SANTIS ANDREA) contro P. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/01/2017

171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Assegno bancario - Sbarramento speciale - Indicazione del nome di due banchieri - Irregolarità del titolo - Conseguenze.

La clausola di sbarramento speciale dell'assegno bancario, apposta sul titolo a norma degli artt. 40 e 41 del r.d. n. 1736 del 1993, ammette l'indicazione del nome di un solo banchiere, al quale possa eseguirsi il pagamento. Ne consegue che spetta al giudice di merito, in presenza di un assegno con sbarramento speciale recante il nome di due banchieri ed illegittimamente incassato, valutare le responsabilità delle banche coinvolte, nonché l'eventuale concorso colposo del danneggiato alla produzione del danno.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 40 com. 3, Regio Decr.

21/12/1933 num. 1736 art. 41 com. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 41 com. 4,

Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 41 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 186 del 1975 Rv. 373363 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018** (Rv. **651971 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

T. (PASSAMONTI MONICA) contro P. (DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2017

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento - Requisiti per la (non) fallibilità di cui all'art. 1 l.fall. - Onere della prova della non fallibilità in capo all'imprenditore - Sussistenza - Valutazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - Caratteristiche - Approvazione e deposito nel registro delle imprese - Assenza di tali caratteristiche - Conseguenze - Possibilità per il giudice di non tener conto dei bilanci.

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4, Cod. Civ. art. 2435

Massime precedenti Conformi: N. 13746 del 2017 Rv. 644445 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 32871 del 19/12/2018** (Rv. **651937 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

M. (ROMITO DOMENICO) contro C. (MONACELLI MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/01/2015

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione personale dei coniugi - Convivenza more uxorio intrapresa da uno dei due - Cessazione dell'obbligo dell'altro di corrispondere l'assegno di mantenimento - Configurabilità - Fondamento.

In tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16982 del 2018 Rv. 649674 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32533 del 14/12/2018** (Rv. **652231 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

B. (TAMBURRO LUCIANO) contro G.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/01/2014

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Rapporto di lavoro - Procedimento disciplinare - Diritto di accesso ex art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Oggetto - Estensione - Finalità - Fattispecie.

Il diritto d'accesso ex art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, ai dati contenuti in documenti riguardanti un rapporto di lavoro dipendente, non deve intendersi, in senso restrittivo come mero diritto alla conoscenza di eventuali dati nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già entrati nel patrimonio di conoscenza e nella disposizione dello stesso soggetto interessato al trattamento dei propri dati, atteso che la ratio della norma è quello di garantire la tutela della dignità e riservatezza dell'interessato nonché la verifica "ratione temporis" dell' inserimento, della permanenza, o, della rimozione, di dati che lo riguardano, indipendentemente dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati alla sua conoscenza per altra via. (Nell'affermare il principio, in riferimento al procedimento disciplinare adottato nei confronti di un funzionario di banca, la S.C. ha precisato che il diritto di accesso ai propri dati personali può essere finalizzato alla acquisizione di elementi probatori al di fuori del processo a fini difensivi, posto che il tenore letterale dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 non contiene alcuna limitazione in ordine alle concrete finalità per le quali il diritto di accesso possa essere esercitato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9961 del 2007 Rv. 596576 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32525 del 14/12/2018** (Rv. **651934 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Parz. Diff.)

S. (SPECIALE ANDREA VINCENZO) contro R. (ANASTASIO PUGLIESE GUIDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/06/2016

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

GENERE - Procedure camerali - Reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Contenuto - Specifiche critiche al provvedimento impugnato - Necessità.

Il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4719 del 2008 Rv. 601883 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018** (Rv. **651936 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (PAESANO GAETANA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 24/07/2015

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE - Obbligo di mantenimento del figlio - Cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età - Esclusione - Protrazione - Limiti - Contributo - Richiesta da parte dell'ex coniuge già affidatario all'altro - Ammissibilità - Rinuncia da parte del figlio al mantenimento - Rilevanza - Esclusione - Indisponibilità del diritto - Solidarietà attiva in ordine al percepimento dell'assegno tra genitore già affidatario e figlio - Sussistenza - Esclusione -Differente causa dell'adempimento nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti del figlio - Autonoma legittimazione del coniuge già affidatario a ricevere l'assegno.

L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 893 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 1353 del 1999 Rv. 523324 - 01, N. 9698 del 2001 Rv. 548264 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32528 del 14/12/2018** (Rv. **651935 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

F. (BELLUCCI MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2013

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

170001 TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE - Beni di cittadini italiani siti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero - Indennizzo spettante ai proprietari per la perdita dei beni - Ambito di applicazione - Indennizzabilità di qualsiasi perdita di beni dei cittadini avvenuta all'estero per provvedimenti dell'autorità straniera - Esclusione.

La l.n.16 del 1980, come modificata dalla l.n.135 del 1985 e dalla l.n.98 del 1994, nel prevedere la corresponsione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane titolari di beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha introdotto un principio generale in virtù del quale è dovuto in ogni caso un indennizzo per la perdita di beni dei cittadini avvenuta all'estero per provvedimenti dell'autorità straniera, ma si è limitata a stabilire unicamente la corresponsione di un indennizzo a favore di particolari categorie di cittadini, precisamente individuati (ad esempio, quelli che in passato abbiano perduto beni nei territori già soggetti alla sovranità italiana, o in estremo oriente, o in Tunisia nel periodo 1944-1947), i quali sono tenuti a presentare domanda nel termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dall'entrata in vigore di ciascuna legge.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/05/1985 num. 135 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18955 del 2005 Rv. 583291 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25183 del 2018 Rv. 651349 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 32314 del 13/12/2018 (Rv. 651933 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

F. (BASSI NICOLA) contro A. (BRUNI ALBERTO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/05/2014

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE Aggiudicazione illegittima - Annullamento da parte del giudice amministrativo - Conseguenze - Affidamento del privato circa la legittimità dell'aggiudicazione - Violazione del dovere di buona fede e correttezza - Responsabilità dell'amministrazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento di evidenza pubblica, l'erronea scelta del contraente di un appalto, divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile né come aquiliana, né come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poiché consegue al "contatto" tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l'amministrazione indetto la gara e dato esecuzione a un'aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell'interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l'affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell'aggiudicazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata che aveva escluso l'affidamento incolpevole delle ricorrenti, rilevando che queste ultime avevano stipulato il contratto di appalto e dato esecuzione ad esso dopo la presentazione dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, e si erano anche costituite quali controinteressate nei giudizi amministrativi, aderendo alla linea difensiva dell'amministrazione in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24438 del 2011 Rv. 620472 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32308 del 13/12/2018** (Rv. **651931 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

B. (SCARSELLI GIULIANO) contro M. (CASINI LAURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/09/2016

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Paternità naturale - Attribuzione in base al mero dato biologico - Art. 269 cod. civ. - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.

In relazione all'art. 269 c.c., che attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne risulterebbe in danno dell'uomo rispetto alla donna, alla quale la l. n. 194 del attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la gravidanza ove ne ricorrano le condizioni giustificative, e ciò in quanto le situazioni poste a confronto non sono comparabili, non potendo. l'interesse della donna alla interruzione della gravidanza, essere assimilato all'interesse di chi, rispetto alla avvenuta nascita del figlio fuori del matrimonio, pretenda di sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all'art. 30, riconosce alla filiazione naturale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Costituzione art. 30, Legge 22/05/1978 num. 194 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3793 del 2002 Rv. 553061 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32319 del 13/12/2018** (Rv. **651902 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

E. (BALOCCO DUILIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 12/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Controversie in materia di protezione internazionale - Dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 in relazione al regim giuridico della sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto del Tribunale - Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs n. 25 del 2008, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispongono che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato emesso dalla Commissione territoriale viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato dal Tribunale, senza necessità di attendere l'esito del ricorso per cassazione nonché nella parte in cui prevedono che la valutazione si debba fondare sull'esistenza di fondati motivi e non sul "grave ed irreparabile danno" (secondo il parametro indicato nell'art. 373 cod. proc. civ.), non essendo desumibile dal sistema costituzionale né dalla legislazione ordinaria, l'asserita necessità della sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale in pendenza del giudizio d'impugnazione, ed operando l'art. 35 bis cit. in un sistema speciale, qual è quello della "politica nazionale in tema di immigrazione", nel quale il legislatore ordinario ha un'ampia discrezionalità, come la ha nella disciplina degli istituti processuali, dove vi è l'esigenza di celere attuazione delle decisioni giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 lett. G, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 283

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 47

Sez. 1 - , Sentenza n. 32310 del 13/12/2018 (Rv. 651901 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

S. (CATUARA STEFANO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 27/09/2012

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Regione siciliana - Prestazioni socio-assistenziali in favore di persone affette da disabilità psichica presso strutture private - Obbligazione di pagamento delle rette di degenza in capo all'ente territoriale - Stipulazione di apposita convenzione da parte del Comune - Necessità - Mancanza - Diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate - Esclusione - Fondamento.

In tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il ricovero di persone affette da disabilità psichica presso strutture private è subordinato, ai sensi dell'art. 20 della l. reg. n. 22 del 1986, alla stipulazione di apposita convenzione da parte del Comune, nonchè, ai sensi degli artt. 153, comma 5, 183, 191 e 193 del d.lgs. n. 267 del 2000, all'attestazione della relativa copertura finanziaria, la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate che, pur trovando fondamento nella tutela di un diritto costituzionalmente protetto, non ne giustificano l'attuazione incondizionata imponendosi un bilanciamento con altri interessi di pari rango, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1986 num. 22 art. 20, Decreto Legisl. 13/10/2000 num. 267 art. 153 com. 5, Decreto Legisl. 13/10/2000 num. 267 art. 183, Decreto Legisl. 13/10/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 13/10/2000 num. 267 art. 193

Massime precedenti Vedi: N. 14006 del 2010 Rv. 613760 - 01, N. 24655 del 2016 Rv. 641895 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 32307 del 13/12/2018 (Rv. 651930 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

C. (PELOSI ANTONELLA) contro C. (GUERCINI LUANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2017

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Adozione e redazione in collaborazione con un magistrato ordinario in tirocinio - Nullità - Esclusione.

Nel caso in cui risulti, in calce alla sentenza, che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un magistrato ordinario in tirocinio, non può considerarsi la sentenza stessa affetta da nullità ne' tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato senza funzioni, ma solo che, nell'espletamento del tirocinio, il magistrato senza funzioni abbia collaborato col giudice all'esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione, di cui il secondo, con la sottoscrizione, ha assunto la paternità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Conformi: N. 12214 del 2003 Rv. 566024 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4426 del 2017 Rv. 643049 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 32309 del 13/12/2018 (Rv. 651932 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

T. (FERRARO DOMENICO) contro C. (SOLDANO PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/06/2017

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - Attiva - Del genitore esercente la potestà - Sussistenza - Fondamento - Estensione ex lege del potere di rappresentanza del minore - Conseguenze - Spendita espressa della circostanza dell'agire in rappresentanza - Necessità - Limiti.

L'art. 273 c.c., nel contemplare che l'azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell'interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione - rispetto ad un diritto personale del figlio - del potere di rappresentanza "ex lege" spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello "status". Ad un tal riguardo, non occorre che il genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi: N. 5259 del 1999 Rv. 526854 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5526 del 2001 Rv. 545908 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018 (Rv. 651826 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

I. (PADALINO CARMELO) contro C. (LA MALFA VINCENZO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 30/03/2018

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Controricorso per cassazione in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell'atto notificato in originale telematico - Deposito di copia non autenticata del controricorso telematico - Conseguenze - Ammissibilità - Limiti.

In conformità con la disciplina vigente in relazione al ricorso per cassazione, il deposito di copia analogica del controricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'inammissibilità ove il controricorrente depositi copia informale del proprio atto di costituzione, insieme alle attestazioni delle ricevute della notifica a mezzo PEC, quando il ricorrente non contesti la conformità dell'atto analogico depositato con l'originale ricevuto presso la propria casella PEC.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018 (Rv. 651826 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

I. (PADALINO CARMELO) contro C. (LA MALFA VINCENZO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 30/03/2018

082004 FAMIGLIA - DI FATTO - CONVIVENZA MORE UXORIO - EFFETTI GIURIDICI IN ORDINE AI FIGLI Casa familiare – Assegnazione all'ex convivente collocatario dei figli - Presupposti – Allontanamento del genitore dalla casa in epoca antecedente al giudizio in cui è domandata l'assegnazione – Possibile irrilevanza – Fattispecie.

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE In genere.

Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 10102 del 2004 Rv. 573134 - 01, N. 14553 del 2011 Rv. 618513 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32068 del 12/12/2018 (Rv. 651968 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

S. (BECONI ELENA) contro R.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/04/2018

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento in camera di consiglio "ex" art. 380 "bis" c.p.c. - Inammissibilità del ricorso - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di estinzione del processo - Prevalenza.

In tema di procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19514 del 2008 Rv. 604337 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32073 del 12/12/2018 (Rv. 652088 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MASSIMO FALABELLA.

Relatore: MASSIMO FALABELLA.

A. (SASSANO VALENTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 07/02/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero - Videoregistrazione - Mancanza - Presenza del verbale di audizione - Conseguenze - Udienza - Obbligatorietà - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale, la mancanza della videoregistrazione della sua audizione del richiedente avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del Tribunale dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell'audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell'istante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/03/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 05

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32069 del 12/12/2018 (Rv. 651969 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.

Relatore: GUIDO MERCOLINO.

C. (LO GIUDICE ANDREA) contro T. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)

Regola competenza

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Tribunali regionali delle acque pubbliche - Competenza - Costruzione opera idraulica di derivazione - Mediante occupazione illegittima - Risarcimento del danno - Sussistenza - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 140, lett. d) ed e) del r. d. n. 1775 del 1933, sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un'occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un'opera idraulica di derivazione, di utilizzazione o di regolamentazione di acque pubbliche, senza distinzione tra occupazioni che siano formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni che non lo siano, ancorché l'interessato, denunciando l'illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne sia conseguito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13358 del 2008 Rv. 603033 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 (Rv. 652087 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

S. (MENSITIERI EDOARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 02/03/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Protezione sussidiaria - Situazione del paese "a quo" e rischio personale - Accertamento giudiziale -

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Necessità - Apprezzamento di fatto del giudice del merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13858 del 2018 Rv. 648790 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018 (Rv. 651970 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.

Relatore: GUIDO MERCOLINO.

contro

Regola competenza

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Amministrazione di sostegno - Designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore - Natura ordinatoria ed amministrativa - Conseguenze - Competenza del tribunale sul reclamo - Sussistenza - Contestualità della designazione del soggetto rispetto all'apertura dell'amministrazione di sostegno - Irrilevanza - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.

I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio iudicii".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22693 del 2017 Rv. 645524 - 01, N. 9839 del 2018 Rv. 648279 - 01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641081 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 32029 del 11/12/2018 (Rv. 651982 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

O. (ZOTTI ANTONELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 06/04/2018

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Videoregistrazione mancante - Obbligo di fissazione dell'udienza - Anche nel periodo di "vacatio" dell'entrata in vigore degli obblighi di videoregistrazione - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l'audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, convertito nella l. n. 46 del 2017, essendo l'udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Conformi: N. 27182 del 2018 Rv. 651513 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31904 del 10/12/2018 (Rv. 651899 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

L. (PETINO PLACIDO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/10/2013

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato sostanziale - Effetto preclusivo - "Ius superveniens" contenente norme retroattive - Intangibilità del giudicato - Limiti - Fattispecie.

Il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente "regula iuris", ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo "ius superveniens" che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che aveva ritenuto esigibili, e quindi opponibili in compensazione, crediti previdenziali portati da decreti ingiuntivi passati in giudicato, nonostante la successiva sanatoria contributiva ai sensi della sopravvenuta l. n. 608 del 1996 che non aveva previsto la caducazione dei giudicati sostanziali già formati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18339 del 2003 Rv. 568589 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31901 del 10/12/2018 (Rv. 651897 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

D. (MUSCI MAURIZIO) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/07/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Poteri di indagine del giudice di rinvio - Estensione - Limiti - Fattispecie.

nell'ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, in tema di addebitabilità della separazione tra i coniugi, accertati definitivamente i maltrattamenti e le condotte violente del marito, aveva omesso di valutarne l'efficacia causale sulla crisi coniugale e ritenuto non imputabile allo stesso marito l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, comparando anche quei comportamenti con quelli della moglie rispetto alla quale non era stato chiesto l'addebito della separazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 14635 del 2006 Rv. 591226 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19217 del 2003 Rv. 568947 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 31896 del 10/12/2018 (Rv. 652257 - 02)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

V. (MENSITIERI GIUSEPPE) contro I. (CAMICI GIAMMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2011

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 - Investimento in strumenti derivati o "warrant" - Variabilità del capitale investito - Riduzione del capitale in misura pari o superiore al 50% - Obbligo di segnalazione - Calcolo del capitale di riferimento.

In tema di operazioni in strumenti derivati e in "warrant", l'obbligo dell'intermediario di segnalazione delle perdite, che l'investitore abbia subito in misura non inferiore al 50% del capitale di riferimento, sorge, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, che ha dato attuazione al disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998, in rapporto al valore del capitale investito a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni, valore che però - pur essendo originariamente determinato per contratto - subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all'investitore di una precedente perdita, sia in conseguenza di versamenti o prelievi, con variazioni possono essere immediate, perché diretta conseguenza di quanto disposto dall'investitore, oppure mediate, perché effetto delle operazioni ordinate all'intermediario che abbiano fruttato incrementi o perdite patrimoniali. Tale nuovo valore diviene quello rilevante, al fine dell'obbligo di segnalazione, solo ove sia stato tempestivamente comunicato all'investitore dall'intermediario, mentre, in mancanza di comunicazione della variazione della misura del valore di riferimento, rileva il capitale originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni, il valore dell'investimento comunicato per ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Sez. 1 - , Sentenza n. 31896 del 10/12/2018 (Rv. 652257 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

V. (MENSITIERI GIUSEPPE) contro I. (CAMICI GIAMMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2011

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Crediti determinabili, contestati e futuri - Cedibilità - Sussistenza - Probabilità della venuta ad esistenza del credito - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva escluso la legittimazione ad agire di uno dei ricorrenti, cessionario di un credito di natura risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, perché credito futuro e destinato a sorgere solo in conseguenza del positivo esperimento nei confronti di una banca di azione giudiziale non ancora intrapresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1472

Massime precedenti Vedi: N. 551 del 2012 Rv. 621183 - 01, N. 2812 del 1986 Rv. 445849 - 01, N. 19341 del 2017 Rv. 645728 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31902 del 10/12/2018 (Rv. 651898 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

G. (PUCILLO FAUSTO) contro B. (MARANO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Figli di età minore – Affidamento ai servizi sociali – Natura di provvedimento conveniente per l'interesse del minore ex art. 333 c.c. – Mancata previsione di un termine di efficacia – Definitività del provvedimento – Esclusione – Revocabilità e reclamabilità in ogni tempo – Sussiste – Fattispecie.

La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (La S.C. ha affermato il principio, rigettando la censura del ricorrente che lamentava il carattere definitivo e non temporaneo del provvedimento di affidamento del figlio minore ai servizi sociali, non essendo stato disposto un termine di cessazione degli effetti, precisando che la previsione di un termine finale dell'affidamento non risultava necessaria, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 com. 1, Cod. Civ. art. 333 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 18149 del 2018 Rv. 649897 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31894 del 10/12/2018 (Rv. 651896 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI MARZIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO) contro F. (D'ANIELLO FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/11/2013

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - Comunicazione di cancelleria a mezzo telefax - Validità - Condizioni e limiti.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, comma 3 c.p.c., l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5168 del 2012 Rv. 621894 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31825 del 10/12/2018 (Rv. 651966 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI.

Relatore: FRANCESCO TERRUSI.

L. (MUGNAI STEFANIA) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2017

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. b), l.fall. - Ricavi lordi - Riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5), lett. A), dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c. - Necessità - Fondamento.

In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle voci n. 1) ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5) ("altri ricavi e proventi") dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), c.c., poiché il criterio quantitativo dei ricavi lordi annui va correlato alla sola gestione ordinaria dell'impresa, restando fuori dal relativo computo i "proventi finanziari", le "rivalutazioni" e i "proventi straordinari", rispettivamente indicati dall'art. 2425, lett. C), D) ed E), c.c., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 139 del 2015.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 139 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 4526 del 2015 Rv. 634545 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018 (Rv. 651895 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore:

ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

D. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione della domanda - Contenuto - Situazione dei Paesi di transito del richiedente - Rilevanza - Limiti.

Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l'indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art.3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 3 lett. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E G

Massime precedenti Conformi: N. 2861 del 2018 Rv. 648276 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31675 del 06/12/2018 (Rv. 651889 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (SANGUIN ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 19/01/2018

063258 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI: COMPETENZA, ATTRIBUZIONE E RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI Immigrazione - Individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale - Compito spettante all'amministrazione e non al giudice ordinario - Fattispecie.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

L'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'amministrazione e, precisamente, all'Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e non al giudice ordinario. (Nel caso di specie è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 78, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 13

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31468 del 05/12/2018 (Rv. 651893 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO MARULLI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (COCCO MARIO) contro C. (MEREU MARCELLO PATRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/05/2014

011009 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - INTERESSI Interessi per ritardato pagamento "ex" artt. 35 e 36 Cap. Gen. OO.PP. (approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962) - Mora nel pagamento di detti interessi - Disciplina ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disciplina dell'anatocismo - Applicabilità - Sussistenza.

A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, DPR 10/12/1981 num. 741 art. 4, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18438 del 2013 Rv. 627512 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31466 del 05/12/2018 (Rv. 651927 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

S. (DI CUNZOLO SARA) contro C. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/11/2012

028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI Affitto di ramo di azienda - Applicazione dell'art. 2558 c.c. - Subingresso dell'affittuario nel contratto di appalto - Sussistenza.

La disciplina prevista dall'art. 2558 c.c., commi 1 e 3, è applicabile non solo alle ipotesi espressamente previste dalla norma, ma estensivamente, anche ad altri casi, come l'affitto di ramo di azienda, in cui vi è, in forza di un fatto giuridico idoneo a produrla, la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa. Ne consegue che a seguito di un contratto di affitto di ramo di azienda, l'affittuario subentra nel contratto di appalto pertinente all'azienda affittata, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive non avente, in quanto contratto d'impresa, carattere personale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 15065 del 2018 Rv. 649076 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 31477 del 05/12/2018 (Rv. 651894 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

A. (PESARESI MORENO) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/09/2016

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Giudizio di omologazione del concordato preventivo - Udienza fissata anche per l'esame della segnalazione del commissario ex art. 173 l.fall. - Accertamento del compimento di atti di frode - Revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, non seguita dalla dichiarazione di fallimento - Sostanziale diniego dell'omologazione - Conseguenze - Reclamabilità ex art. 183, comma 1, l.fall.

Il giudizio di omologazione del concordato preventivo ed il contestuale procedimento di revoca dell'ammissione alla procedura, di cui all'art. 173 l.fall., non sono due subprocedimenti, separati ed autonomi, ma due fasi di un unico procedimento; ne consegue che il provvedimento di revoca dell'ammissione alla procedura concorsuale, giustificato dall'accertamento di condotte fraudolente del debitore e non seguito dalla dichiarazione di fallimento della società proponente il concordato, qualora sia adottato nel corso del giudizio di omologazione ex art. 180 l.fall, instaurato all'esito della votazione favorevole dei creditori ed in assenza di opposizioni di quelli dissenzienti, importa anche il sostanziale diniego dell'omologazione, avverso il quale può essere proposto il reclamo di cui all'art. 183, comma 1, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173 com. 1, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 com. 1 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 2234 del 2017 Rv. 643710 - 02, N. 17191 del 2014 Rv. 632549 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 31473 del 05/12/2018 (Rv. 651928 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

C. (MANCIAGLI NUNZIO) contro C. (MIRONE ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/04/2016

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Dichiarazione di fallimento - Effetti sui processi pendenti - Interruzione ex art. 43, comma 3, l.fall. - Applicazione anche in caso di revoca del fallimento - Ragioni.

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

L'art. 43, comma 3, l.fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'"eadem ratio" che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla "restitutio in pristinum" prevista dall'art. 18, comma 15, l.fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 com. 15, Legge Falliment. art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4372 del 1982 Rv. 422354 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13337 del 2013 Rv. 626654 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 31474 del 05/12/2018 (Rv. 651929 - 02)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

V. (PAGLIA FERDINANDO) contro P. (BERNARDI GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/03/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Costituzione in giudizio dell'opponente - Modalità - Invio di messaggio di PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche - Plurimi invii di messaggi - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

In tema di opposizione allo stato passivo, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso, quest'ultimo ed il fascicolo di parte contenente i documenti prodotti devono essere depositati contestualmente, stante il disposto dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., sicché, ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi, purché gli stessi siano coevi - cioè strettamente consecutivi - al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato al pronuncia del Tribunale nella quale si era tenuto conto soltanto della documentazione depositata dall'opponente lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quella trasmessa a distanza di uno o due giorni).

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 com. 2 lett. 4, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20746 del 2015 Rv. 637307 - 01, N. 25174 del 2015 Rv. 637947 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018 (Rv. 652066 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

I. (FERRAGUTO ANTONIO) contro A. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/11/2014

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Conto corrente bancario - Azione per la ripetizione dell'indebito promossa dal correntista - Onere di documentare l'andamento del rapporto - Prova fornita limitatamente ad alcuni aspetti temporali - Integrazione della prova mediante c.t.u. - Ammissibilità.

In materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 24948 del 2017 Rv. 645761 - 01, N. 6155 del 2009 Rv. 607649 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018 (Rv. 652066 - 02)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

I. (FERRAGUTO ANTONIO) contro A. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/11/2014

054003 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO Operazioni bancarie in conto corrente - Estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura - Nozione.

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, 'l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura', che l'art. 1832, comma 2, c.c., prevede al fine del decorso del termine semestrale per far valere errori di scritturazione o di calcolo, ovvero omissioni o duplicazioni, non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime, con la indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo di ogni ragione di dare ed avere e, quindi, tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto. Al fine indicato, pertanto, deve qualificarsi come 'di chiusura' l'estratto conto che la banca invia periodicamente al cliente, alle scadenze pattuite, a condizione che includa tutte le voci a credito ed a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese per le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, nonché le ritenute fiscali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1857

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4310 del 1977 Rv. 387925 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31194 del 03/12/2018 (Rv. 651925 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (COCILOVO MARCO) contro S. (FRANCIOSO LUCIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/02/2013

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Azione revocatoria - "Dies a quo" del termine di prescrizione - Approvazione del programma di cessione dei beni aziendali - Fondamento.

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere.

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21516 del 2017 Rv. 646034 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 31182 del 03/12/2018 (Rv. 651890 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARLO DE CHIARA. Relatore: CARLO DE CHIARA. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

M. (FRANCESCHINI SIMONE UGO) contro S. (SAGLIETTI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/08/2013

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Proprietà industriale - Consulenza tecnica d'ufficio - Decorso dei termini per il deposito dei documenti - Produzione di nuovi documenti davanti al ctu - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio in materia di proprietà industriale, l'art. 121, comma 5, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) consente al consulente tecnico d'ufficio di ricevere nuovi documenti ancora non prodotti in causa per favorire l'efficienza delle operazioni peritali, anche in deroga alla disciplina generale dettata per il deposito dei documenti sia in primo grado che in appello. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che aveva ammesso la produzione di nuovi documenti nel corso di una consulenza tecnica disposta dal medesimo giudice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 18770 del 2016 Rv. 642105 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 31196 del 03/12/2018** (Rv. **651926 - 01**)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

P. (CEPPI FABRIZIO) contro L. (GRAZIOLI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 17/03/2017

002007 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - CESSAZIONE Adozione - Parto in anonimato - Madre biologica - Richiesta di concessione di termine per esercitare il diritto al ripensamento - Successiva dichiarazione di adottabilità del minore - Rigetto della concessione del termine per effettuare il riconoscimento del figlio - Diritto di impugnare la pronuncia - Sussistenza.

In conseguenza di un parto anonimo, il diritto della madre biologica di effettuare il riconoscimento del figlio, a carattere indisponibile, non è precluso, ai sensi dell'art. 11, ult. comma, l. n. 184 del 1983, dalla sopravvenuta declaratoria di adottabilità del minore, a meno che alla stessa non sia seguito l'affidamento preadottivo del minore; pertanto, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità non viene meno il diritto della madre biologica a richiedere la concessione di un termine per procedere al riconoscimento del minore. (Nella specie, la S.C., nel ritenere che il contegno assunto dalla madre biologica, la quale al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, non fosse condizione sufficiente ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte d'appello, la quale aveva erroneamente affermato che, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità, fosse venuto meno l'interesse della madre biologica ad impugnare la decisione di primo grado che le aveva negato la concessione del termine per provvedere al riconoscimento del figlio).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2802 del 2014 Rv. 630218 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 31186 del 03/12/2018** (Rv. **652065 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

C. (ABBADESSA PIETRO) contro C. (GERACI GIULIO)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 08/06/2015

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Società - Erogazione in conto di futuro aumento di capitale - Dazione condizionata alla delibera di aumento entro un termine - Mancata delibera di aumento - Insorgenza dell'obbligazione restitutiva - Fondamento - Applicabilità dell'art. 2467 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l'intervenuto fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale fattispecie è applicabile l'art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2440, Cod. Civ. art. 2467, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 6 com. 19, Legge 30/07/2010 num. 122

Massime precedenti Vedi: N. 21563 del 2008 Rv. 605073 - 01, N. 16393 del 2007 Rv. 599428 - 01, N. 25643 del 2017 Rv. 646059 - 01, N. 7980 del 2007 Rv. 595814 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 33547 del 28/12/2018 (Rv. 651984 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

M. (ZAMBARDI ENRICO) contro V. (MANZI LUIGI)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 15/04/2013

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni e notificazioni di atti a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) - Mancata istituzione o comunicazione del predetto indirizzo - Esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni esclusivamente mediante deposito in cancelleria - Fattispecie.

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine per impugnare, la comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. effettuata dalla cancelleria del giudice d'appello con il suo deposito in cancelleria poiché, dall'interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore dell'appellante non era iscritto nel REGINDE, non assumendo rilievo alcuno che tale comunicazione fosse avvenuta anche a mezzo fax).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, Legge 17/12/2012 num. 221, Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8

Massime precedenti Conformi: N. 20698 del 2018 Rv. 650012 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11574 del 2018 Rv. 648283 - 01, N. 25948 del 2018 Rv. 651000 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 33546 del 28/12/2018 (Rv. 651983 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

L. (FAVA ANTONINO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2013

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Acquisto di usufrutto posto in essere da entrambi i coniugi - Cessazione della comunione - Conseguenze.

185041 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

L'usufrutto acquistato da entrambi i coniugi permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione. Tuttavia, ove la cessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue, non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177 com. 1, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 978, Cod. Civ. art. 979

Massime precedenti Vedi: N. 24108 del 2011 Rv. 620223 - 01, N. 8803 del 2017 Rv. 643515 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 33047 del 20/12/2018** (Rv. **652048 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

S. (ZOPPINI ANDREA) contro C. (ZAGARIA SIMONA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2016

064038 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITA' - IN GENERE - CONSOB - Collegio sindacale - Violazione dei doveri di cui all'art. 149 TUF - Amministratore in conflitto di interessi - Interpretazione dell'art. 2391 c.c. - Portata applicativa generale che prescinde dall'effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere assunte dal consiglio di amministrazione - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viola i doveri di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) e b), TUF, il collegio sindacale che ometta di segnalare alla CONSOB il conflitto di interessi dell'amministratore ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c., in quanto le prescrizioni contenute in quest'ultima norma hanno portata applicativa generale e prescindono dall'effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere assunte dal consiglio di amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente che aveva invece sostenuto l'inconfigurabilità della contestata condotta omissiva, sul presupposto che la disposizione citata si riferisse ai soli casi di conflitto di interessi ridonato in fase deliberativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149 com. 1, Cod. Civ. art. 2391 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5357 del 2018 Rv. 647847 - 02, N. 20689 del 2018 Rv. 650004 - 01, N. 5404 del 1983 Rv. 430322 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 33057 del 20/12/2018** (Rv. **652049 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (BRUYERE GABRIELE) contro M. (BONAIUTI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/02/2013

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Contratto di appalto - Scelta del contraente e riparto del corrispettivo - Nomina di commissione di condomini - Ammissibilità - Deliberazione - Vincolatività - Condizioni - Fattispecie.

In tema di condominio, le decisioni sulla scelta del contraente per l'esecuzione di lavori da conferire in appalto e sul riparto del relativo corrispettivo, assunte da una commissione di condomini nominata con delibera assembleare con l'incarico di esaminare i preventivi di spesa, sono vincolanti per tutti i condomini - anche dissenzienti - solamente in quanto rimesse all'approvazione, con le maggioranze prescritte, dell'assemblea, le cui funzioni non sono delegabili a un gruppo di condomini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice del merito che aveva invece ritenuto che la delibera assembleare di incarico a due consiglieri di esaminare i preventivi e decidere la spesa da affrontare fosse idonea a conferire ad essi, quali mandatari degli altri condomini, poteri rappresentativi in ordine alla stipula del contratto di appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1716

Massime precedenti Conformi: N. 5130 del 2007 Rv. 599141 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20136 del 2017 Rv. 646057 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32368 del 13/12/2018 (Rv. 652064 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore: ELISA PICARONI.

P. (IPPOLITO PIETRO ALBERTO) contro S.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 22/07/2016

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - Procedimento in camera di consiglio "ex" art. 380 "bis" c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di estinzione del processo - Prevalenza.

In tema di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 "bis" c.p.c., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 390 c.p.c., alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione, sulla base del rilievo assorbente che qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e che ciò è escluso dalla sua rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19514 del 2008 Rv. 604337 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018 (Rv. 652162 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.

D. (DE LORENZO FABRIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/05/2017

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Autovelox - Verbale di contestazione - Attestazione del corretto funzionamento frutto di mera percezione sensoriale - Valore probatorio di fede privilegiata - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione a un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva affermato che la prova del regolare funzionamento dell'apparecchiatura al momento della constatazione dell'infrazione è insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l'unico rimedio esistente sarebbe la querela di falso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9645 del 2016 Rv. 639922 - 01, N. 6565 del 2007 Rv. 596066 - 01, N. 533 del 2018 Rv. 647218 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 32147 del 12/12/2018** (Rv. **652047 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

P. (DI PORTO ANDREA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/05/2017

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Contratto di compravendita - Alienante - Acquisto della proprietà per usucapione - Accertamento giudiziale - Difetto - Notaio - Omesso avvertimento dell'acquirente - Atto contenente clausola relativa a tale rischio - Necessità - Contenuto della clausola - Responsabilità professionale - Fattispecie.

In tema di responsabilità professionale, nell'ipotesi di vendita di terreni dei quali l'alienante assuma di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, il notaio rogante, che ha un obbligo di informazione e chiarimento nei confronti delle parti, è tenuto a precisare nell'atto, dopo averlo accertato, che il compratore ha ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto, mediante apposita clausola da menzionare nel quadro "D" della nota di trascrizione, al fine di segnalare altresì a terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile e all'inesistenza di formalità pregiudizievoli. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile disciplinarmente un notaio che aveva sistematicamente redatto atti di compravendita muniti di una clausola che gli evitava di indicare i titoli di provenienza, omettendo ogni riferimento all'acquisto per usucapione).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47 com. 2, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484

Massime precedenti Vedi: N. 2485 del 2007 Rv. 596958 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 32146 del 12/12/2018** (Rv. **651641 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (ARPAIA CANDELORE) contro G. (GAROFALO SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/04/2014

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - "Causa petendi" - Modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio - "Mutatio libelli" - Sussistenza - Fattispecie.

Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 3409 del 1978 Rv. 392859 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1585 del 2015 Rv. 633977 - 01, N. 12953 del 2015 Rv. 635707 - 01, N. 17457 del 2009 Rv. 609581 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31972 del 11/12/2018** (Rv. **652296 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (**GULOTTA GUGLIELMO**) contro O. (**CARTA MAURA TINA PASQUA**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2017

135 PROFESSIONISTI - 016 SANZIONI

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Psicologo - Responsabilità disciplinare - Segreto Professionale - Violazione - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare degli psicologi, incorre nella violazione dell'obbligo di segreto professionale, sancito all'art. 11 del codice deontologico, il professionista che, avendo assistito marito e moglie in un percorso di coppia successivo all'adozione, contatti soggetti a questi ultimi estranei (amica e avvocati della moglie), rivelando di avere intrattenuto con i coniugi rapporti professionali, e predisponga una relazione di parte, depositata nel procedimento civile sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale e in quello penale, scaturito dalla denuncia nei riguardi del marito per violenza sessuale nei confronti della figlia adottiva, utilizzando informazioni sui problemi della coppia e della famiglia.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 26

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31635 del 06/12/2018** (Rv. **651764 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

U. (**MONTALENTI PAOLO**) contro C. (**PROVIDENTI SALVATORE**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/03/2015

033001 BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Sanzioni a carico degli enti ex art. 187 quinquies T.U.F. - Condizioni - Onere della prova a carico dell'ente.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998 l'ente è tenuto a provare di avere adottato adeguati modelli organizzativi e gestionali, idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi, e che gli stessi siano stati fraudolentemente elusi da parte degli autori materiali del cd. "illecito presupposto".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20936 del 2009 Rv. 610520 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31634 del 06/12/2018** (Rv. **651763 - 02**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

L. (**DOLMETTA ALDO ANGELO**) contro C. (**PROVIDENTI SALVATORE**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2015

033001 BORSA - IN GENERE Determinazione delle riserve sinistri - Attuario - Funzioni ex art. 37 cd. codice delle assicurazioni - Organi rappresentativi e gestionali - Responsabilità - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Nella valutazione della consistenza delle riserve tecniche di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 209 del 2005 (nel testo previgente e, nella specie, applicabile "ratione temporis"), necessarie all'impresa esercente l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti per fare fronte alla liquidazione dei sinistri, all'attuario spetta un ruolo di ausiliario tecnico, dotato di cognizioni e competenze specifiche, degli organi rappresentativi e gestionali dell'impresa che, essendo titolari di poteri di indirizzo e di controllo perché effettivi destinatari degli obblighi imposti dalla normativa di settore che regola la determinazione delle menzionate riserve, sono responsabili - indipendentemente dagli specifici addebiti che possano ascriversi al suddetto attuario, il quale non agisce in maniera del tutto autonoma ed in via esclusiva - per le violazioni commesse nell'ambito di tale ultima attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 37

Sez. 2 - , Sentenza n. 31632 del 06/12/2018 (Rv. 651762 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ANTONELLO COSENTINO.** Relatore: **ANTONELLO COSENTINO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

D. (FRANGINI ALFREDO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/04/2013

033001 BORSA - IN GENERE Illecito amministrativo ex art. 187 bis T.U.F. - Assoluzione definitiva in sede penale dell'incolpato, con formula piena e con riferimento ai medesimi fatti storici, dal delitto ex art. 184 T.U.F. - Instaurazione procedimento amministrativo sanzionatorio o sua prosecuzione anche in sede di opposizione - Compatibilità con il principio del "ne bis in idem" di diritto convenzionale ed euro unitario - Esclusione - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In base alla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 marzo 2018, resa nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16, non è compatibile con il principio del "ne bis in idem" di diritto convenzionale ed euro unitario e, in particolare, con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'instaurazione di un procedimento amministrativo sanzionatorio o la sua prosecuzione - eventualmente anche in sede di opposizione giurisdizionale - in relazione alla commissione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 187 bis T.U.F. qualora, con riferimento ai medesimi fatti storici, l'incolpato sia stato definitivamente assolto in sede penale con formula piena dal delitto previsto dall'art. 184 T.U.F.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 184, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11352 del 2014 Rv. 630810 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31638 del 06/12/2018 (Rv. 651602 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.** Relatore: **MAURO CRISCUOLO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

M. (NAPOLEONE MARIO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/03/2015

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Tolleranza - Relativa eccezione - Natura di eccezione in senso lato - Conseguenze - Deducibilità per la prima volta in appello - Condizioni.

In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e, pertanto, essa è proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 9275 del 2018 Rv. 648085 - 01, N. 15591 del 2018 Rv. 649094 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , Sentenza n. 31632 del 06/12/2018 (Rv. 651762 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

D. (FRANGINI ALFREDO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/04/2013

033001 BORSA - IN GENERE Sanzione ex art. 187 bis T.U.F. - Natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale - Sussistenza - Sopravvenienza del d.lgs. n. 107 del 2018 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

La sanzione di cui all'art. 187 bis T.U.F., pur se formalmente amministrativa, va considerata, alla stregua sia della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia del diritto euro unitario, sostanzialmente penale; né tale natura è mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 107 del 2018, che ha mitigato il relativo trattamento sanzionatorio, atteso che il massimo edittale "ordinario" è rimasto severo, che è possibile aumentare la sanzione che risulti inadeguata, benché applicata nella misura massima, e che sono previste, altresì, la confisca e le sanzioni accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e della incapacità temporanea ad assumere incarichi direttivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 107

Massime precedenti Vedi: N. 1529 del 2018 Rv. 647782 - 01, N. 20689 del 2018 Rv. 650004 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 31632 del 06/12/2018 (Rv. 651762 - 03)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

D. (FRANGINI ALFREDO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/04/2013

033001 BORSA - IN GENERE Cumulo sanzione penale ed amministrativa con riferimento a stessi fatti - Applicabilità diretta art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Condizioni - Giudicato penale di condanna - Necessità valutazione incidenza "ne bis in idem" convenzionale ed euro unitario - Modalità - Giudicato penale di assoluzione con formula piena - Piena applicazione art. 50 citato - Fondamento - Conseguenze processuali - Fattispecie.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Qualora un procedimento amministrativo sanzionatorio, concernente i medesimi fatti oggetto di un procedimento penale definito con sentenza passata in giudicato di condanna, si sia concluso, a sua volta, con l'irrogazione di una sanzione, il giudice deve valutare la compatibilità fra il cumulo delle due sanzioni, amministrativa e penale, ed il divieto di "ne bis in idem" stabilito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 4 del VII

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenendo conto dell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che valorizza principalmente la presenza di norme di coordinamento a garanzia della proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo, e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale rileva, soprattutto, la vicinanza cronologica dei diversi procedimenti e la loro complementarità nel soddisfacimento di finalità sociali differenti. Ove, invece, il procedimento penale sia terminato con una pronuncia definitiva di assoluzione "perché il fatto non sussiste", il divieto del "ne bis in idem" è pienamente efficace e, pertanto, l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non incontra alcuna limitazione ai sensi dell'art. 52 della stessa Carta. Ne derivano l'impossibilità di continuare nell'accertamento dell'illecito amministrativo e la necessità di interrompere il relativo procedimento e l'eventuale successivo giudizio di opposizione, con conseguente non applicazione della disposizione sanzionatoria di diritto interno, circostanza che esclude ogni problema di disapplicazione di disposizioni nazionali in ragione del primato del diritto dell'Unione europea e la rilevanza di questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117 Cost. (Nella specie, il ricorrente era una persona fisica che era stata assoggettata alla sanzione amministrativa stabilita dall'art. 187 bis T.U.F., ma era stata assolta, per gli stessi fatti, in via definitiva e con formula piena dal reato previsto dall'art. 184 T.U.F. all'esito di un giudizio nel quale la CONSOB era parte civile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 184, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3831 del 2018 Rv. 647802 - 02, N. 12108 del 2018 Rv. 649001 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 31634 del 06/12/2018 (Rv. 651763 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

L. (DOLMETTA ALDO ANGELO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/02/2015

033001 BORSA - IN GENERE Contemporaneità di un procedimento amministrativo sostanzialmente penale e di un procedimento penale - Stessi fatti - Sospensione del procedimento amministrativo - Divieto - Decisione definitiva di uno dei procedimenti sfavorevole all'incolpato - Conseguenze sull'esito dell'altro procedimento in caso di ulteriore condanna - Presupposti - Fattispecie.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In caso di contemporanea pendenza di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una sanzione, formalmente amministrativa, ma di natura sostanzialmente penale (ovvero dell'opposizione avverso tale sanzione) e di un procedimento penale sui medesimi fatti, l'art. 187 duodecies del d.lgs. n. 58 del 1998 vieta la sospensione del primo (e dell'opposizione), ma la decisione definitiva e sfavorevole all'incolpato di uno dei procedimenti impone la rimodulazione della sanzione inflitta all'esito di quello ancora in corso se, cumulata a quella già applicata, essa ecceda i criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea come condizioni per la limitazione, da parte delle normative nazionali, del principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto influente, ai fini della sospensione del giudizio di opposizione avverso le sanzioni amministrative comminate dalla CONSOB al legale rappresentante di una società assicurativa per l'illecito previsto dall'art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del 1998 in conseguenza della diffusione di false informazioni, la contemporanea pendenza, in relazione agli stessi fatti, di un procedimento penale per il reato di manipolazione del mercato ex art. 185 del d.lgs. citato, precisando che l'eventuale successiva sentenza di condanna penale avrebbe potuto valorizzare i parametri di cui all'art. 133 c.p. per commisurare la pena alla gravità del fatto in base ai summenzionati criteri, tenendo conto anche della definitività della sanzione applicata in sede amministrativa).

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 duodecies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27564 del 2018 Rv. 651068 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31581 del 06/12/2018 (Rv. 652005 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.**
B. (FINI FEDERICO) contro F. (BORELLI GIORGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Rilevanza - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Erroneità della data - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., dà atto del deposito della sentenza costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data indicata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17290 del 2009 Rv. 609422 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 31635 del 06/12/2018 (Rv. 651764 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**
P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Diff.)
U. (MONTALENTI PAOLO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/03/2015

033001 BORSA - IN GENERE Violazione disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Sanzioni a carico dell'ente nel sistema previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 ed in quello di cui all'art. 187 quinquies T.U.F. - Caratteristiche del fatto per il quale tale ente può dovere rispondere - Diversità degli autori degli illeciti nei due sistemi - Violazione del principio del "ne bis in idem" in danno dell'ente medesimo in conseguenza dell'esito dei relativi giudizi - Esclusione - Fattispecie.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni a carico degli enti per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria previste dagli artt. 5 e 25 sexies del d.lgs. n. 231 del 2001 e dall'art. 187 quinquies T.U.F., il fatto oggettivo per il quale l'ente può essere chiamato a rispondere deve identificarsi con la stessa condotta ascritta all'autore dell'illecito presupposto, in tutte le sue componenti costitutive. Pertanto, la differenza soggettiva degli autori del reato e dei responsabili dell'illecito amministrativo presupposti comporta la diversità del fatto materiale ricondotto alla sfera di responsabilità del suddetto ente nei due casi, con la conseguenza che dall'esito degli stessi non può derivare alcuna violazione del principio del "ne bis in idem" in danno dell'ente medesimo. (Nella specie, la S.C. ha escluso ogni violazione del principio del "ne bis in idem" poiché la sentenza penale di assoluzione invocata, peraltro non ancora definitiva,

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

non concerneva le stesse persone fisiche imputate degli illeciti per i quali era stata emessa la sanzione in esame e, comunque, la specifica statuizione che aveva riguardato l'ente "de quo" in un ulteriore giudizio, avendolo interessato quale responsabile civile, non aveva natura sanzionatoria e, perciò, non era idonea a costituire il presupposto per l'applicazione del menzionato principio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 sexies, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 quinquies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27564 del 2018 Rv. 651068 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 31457 del 05/12/2018 (Rv. 651760 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**. Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (SCHIRRU TERENCE) contro M. (CHERI SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 10/06/2013

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Grafia - Caratteristiche - Abitualità e normalità - Rilevanza - Stampatello - Valenza - Ruolo del giudice.

L'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602

Massime precedenti Vedi: N. 8899 del 1994 Rv. 488295 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31462 del 05/12/2018 (Rv. 651761 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (TALAMONTI ANTONIO) contro E. (MAROZZI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/12/2013

046147 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI DI USO COMUNE Innovazione comportante una spesa assunta interamente a proprio carico da un condomino - Disciplina ex art. 1102 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.

Qualora un esborso relativo ad innovazioni non debba essere ripartito fra i condomini, per essere stato assunto interamente a proprio carico da uno di essi, trova applicazione la disposizione generale dell'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni, in forza della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune - purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne uguale uso secondo il loro diritto - e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto l'installazione di un ascensore sulle parti comuni, eseguita dai convenuti in primo grado a loro spese, legittima ex art. 1102 c.c., non ricorrendo una limitazione della proprietà degli altri condomini incompatibile con la realizzazione dell'opera).

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Conformi: N. 25872 del 2010 Rv. 615320 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2017 Rv. 643532 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31456 del 05/12/2018 (Rv. 651759 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

S. (FESTI FIORENZO) contro I. (SMEDILE SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/11/2013

157035 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU' IN LUOGO DIVERSO Art. 1068, comma 4, c.c. - Differenze rispetto ai commi 2 e 3 - Necessità presentazione offerte o istanze - Esclusione.

I commi 2 e 3 dell'art. 1068 c.c., che regolano il trasferimento del luogo di esercizio della servitù, fanno riferimento rispettivamente all'offerta del proprietario del fondo servente e all'istanza del proprietario di quello dominante. Il comma 4, invece, che disciplina lo spostamento della servitù su altro fondo, non contempla alcuna richiesta, ma riconosce al giudice un'ampia discrezionalità, ponendo quale espresso presupposto che l'esercizio della servitù riesca ugualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068 com. 2, Cod. Civ. art. 1068 com. 3, Cod. Civ. art. 1068 com. 4

Massime precedenti Difformi: N. 3139 del 1971 Rv. 354485 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7415 del 2012 Rv. 622483 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05/12/2018 (Rv. 651797 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**

D. (NOCERA WILLIAM) contro M. (GIOVINE LAURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/04/2017

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Presupposti - Turbative o molestie - Sufficienza - Esclusione - Pretesa di diritto sulla cosa - Necessità.

La "actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Ne consegue che un'opera astrattamente idonea a consentire il transito da un fondo ad un altro, come un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Massime precedenti Conformi: N. 13710 del 2011 Rv. 618253 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018 (Rv. 651601 - 03)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

C. (DE ANGELIS LUCIO) contro G. (RUSSO SEBASTIANO)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Giudizio in cui è già parte il fallimento - Legittimazione del fallito ad impugnare la sentenza - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

Il fallito è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo. Pertanto, quando il curatore è in giudizio e il suo potere di impugnazione è stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare ed il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione del fallito, giacché la curatela non aveva manifestato disinteresse per la vicenda processuale, ma era stata parte della controversia ed aveva, piuttosto, espresso una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della stessa).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13991 del 2017 Rv. 644537 - 01, N. 13814 del 2016 Rv. 640361 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1390 del 1967 Rv. 328010 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31313 del 04/12/2018** (Rv. **651601 - 02**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (DE ANGELIS LUCIO) contro G. (RUSSO SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Condebitore solidale - Legittimazione ad intervenire in appello ex art. 344 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Deve escludersi la legittimazione ad intervenire in grado di appello, secondo la previsione dell'art. 344 c.p.c. (in relazione all'art. 404 c.p.c.), del condebitore solidale, il quale non è qualificabile come terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa tra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione fra di esse pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3584 del 1972 Rv. 361580 - 01, N. 18382 del 2003 Rv. 568603 - 01, N. 27530 del 2014 Rv. 633957 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 31353 del 04/12/2018** (Rv. **651796 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

L. (VENUTO ROSARIO) contro G. (LA TORRE VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/06/2016

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

125106 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO Abusiva occupazione di immobile altrui - Conseguenze - Condanna generica - Configurabilità - Successiva liquidazione del danno - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Parametro di riferimento - Valore reddituale del bene.

152006 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI In genere.

La privazione del possesso conseguente all'occupazione di un immobile altrui costituisce un fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli ed idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, ben potendo il giudice successivamente liquidare in concreto il detto danno per mezzo di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. che tenga conto, quale parametro di quantificazione, del valore reddituale del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 278 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 9043 del 2012 Rv. 622639 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 31313 del 04/12/2018 (Rv. 651601 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

C. (DE ANGELIS LUCIO) contro G. (RUSSO SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Scissione parziale di societaria - Natura giuridica - Conseguenze processuali in tema di intervento - Onere di allegazione.

159254 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGAZIONI - AZIONE INDIVIDUALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI In genere.

La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506, Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Proc. Civ. art. 344

Massime precedenti Conformi: N. 5874 del 2012 Rv. 622343 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31251 del 04/12/2018 (Rv. 651916 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

B. (VIOLI ANDREA) contro V. (VIRGILI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2016

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Notificazione di un atto di impugnazione - Idoneità a fare decorrere il termine breve per il destinatario - Insussistenza - Fondamento.

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI In genere.

La notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Conformi: N. 18184 del 2010 Rv. 614472 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 31308 del 04/12/2018** (Rv. **651757 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.** Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

N. (LEONE GREGORIO) contro I. (VISENTIN ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/09/2013

187150 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL COMPRATORE Mera facoltà del venditore - Ammissibilità dell'ordinaria azione di risarcimento del danno - Determinazione del relativo ammontare - Criteri.

L'autotutela concessa dall'art. 1515 c.c. al venditore che non ottiene il pagamento del prezzo - vendita senza ritardo delle cose, a spese del compratore, a mezzo di persona autorizzata - è lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un obbligo, con conseguente possibilità per la stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno, che va determinato nella sua entità dal giudice in base agli ordinari criteri posti dall'art. 1223 c.c., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 c.c. - per cui il risarcimento è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno pattuiti per la consegna, salva la prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1516, Cod. Civ. art. 1518

Massime precedenti Vedi: N. 2140 del 1986 Rv. 445326 - 01, N. 5222 del 1983 Rv. 430096 - 01, N. 3614 del 1994 Rv. 486229 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 31256 del 04/12/2018** (Rv. **651795 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.** Relatore: **MAURO CRISCUOLO.**

P. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro A. (ZAMPESE MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE MASSA, 31/05/2016

154090 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI Appello - Ragione addotta a sostegno dell'illegittimità dell'ingiunzione - Mutamento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'opposizione all'ingiunzione fiscale (emessa, nella specie, per la riscossione della sanzione amministrativa irrogata per la violazione del codice della strada) integra una domanda diretta

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore. Ne consegue che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno dell'indicata illegittimità configura non un'eccezione nuova - proponibile ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - bensì una modificazione della "causa petendi" e, quindi, dell'originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui al comma 1 del citato art. 345.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9230 del 1996 Rv. 500182 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1949 del 1996 Rv. 496242 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31316 del 04/12/2018 (Rv. 651758 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

U. (RAGNEDDA GIAN COMITA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 7528 del 2007 Rv. 596919 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31134 del 03/12/2018 (Rv. 651794 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

contro

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezione specializzata delle imprese - Distinzione fra controversie promosse dinanzi ad un tribunale diverso da quello di istituzione di tale sezione e cause introdotte presso una sezione ordinaria dell'ufficio di appartenenza della medesima sezione specializzata - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

Qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita, situazione che genererebbe un problema di ripartizione interna degli affari, ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione di competenza, con conseguente ammissibilità dell'istanza ex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzionata sezione specializzata una competenza per materia e territorio distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di appartenenza, che rende il tribunale in concreto adito anche "territorialmente" errato. (Nella specie, la S.C. ha accolto l'istanza di regolamento di

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

competenza proposta avverso l'ordinanza con la quale un tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario in relazione ad un giudizio concernente un contratto di appalto pubblico di lavori non avente rilevanza comunitaria perché non sottoposto al cd. codice degli appalti, nell'arco temporale di vigenza di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7227 del 2017 Rv. 643665 - 01, N. 25059 del 2017 Rv. 646632 - 01, N. 4706 del 2018 Rv. 647627 - 01, N. 6327 del 2017 Rv. 644380 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31139 del 03/12/2018 (Rv. 651633 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENZO CORRENTI. Relatore: VINCENZO CORRENTI.

C. (DIACO GIUSEPPE) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 17/01/2017

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione a cartella di pagamento - Notificazione del processo verbale di accertamento - Dedotta nullità o omissione della notificazione - Prova della validità della notificazione - Conseguenze - Mutamento del titolo dell'opposizione - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. Ne consegue che, qualora l'amministrazione dia prova della validità di tale notificazione, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile, senza che sia possibile mutare il titolo dell'opposizione in corso di causa, ogni difesa essendo preclusa perché avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla suddetta notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 33163 del 21/12/2018** (Rv. 652089 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**. (Conf.)

M. (FLASCASSOVITTI NICOLA) contro P. (BILETTA ALESSANDRO ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2017

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Clausola compromissoria - Contratto predisposto singolarmente per uno specifico affare - Applicabilità della disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206 del 2005 - Condizioni - Fattispecie.

In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, la disciplina di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) si applica alle clausole compromissorie negli stessi contenute (in quanto comportanti deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'all'art. 33, comma 2, lett. t, del decreto legislativo citato) sia nel caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia nel caso di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della normativa in questione alla clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato da un privato con un architetto per la progettazione e la direzione di lavori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. T, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 6802 del 2010 Rv. 612203 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 33178 del 21/12/2018** (Rv. 652091 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**.

A. (FRISINA PASQUALE) contro T. (BASSI ALFREDO)

Regola competenza

132149 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Preclusioni già verificatesi - Permanenza - Fondamento - Fattispecie in tema di rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale inderogabile.

In caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rimangono ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l'integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardivo il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile effettuato dal giudice di merito dopo che in prima udienza aveva disposto rinvio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. su una questione di rito e all'udienza deputata a tale pronuncia aveva fissato udienza ex art. 420 c.p.c., previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10569 del 2017 Rv. 644086 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 33180 del 21/12/2018** (Rv. 652092 - 01)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

E. (RAPPAZZO ANTONIO) contro D. (MIRABILE CARLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 29/09/2017

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione della somma assegnata in sede esecutiva - Giudizio di opposizione agli atti esecutivi per l'individuazione del soggetto legittimato a percepire le somme pignorate - Continenza tra i due giudizi - Sussistenza - Fondamento.

Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, relativa al diritto alla restituzione della somma assegnata all'esito di un procedimento di espropriazione presso terzi, e la causa di opposizione agli atti esecutivi, avente ad oggetto l'individuazione del soggetto legittimato a percepire le somme pignorate nella medesima procedura esecutiva, sussiste una relazione di continenza, posto che in entrambi giudizi occorre accertare definitivamente la titolarità del diritto all'assegnazione delle somme pignorate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 15532 del 2011 Rv. 618571 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33150 del 21/12/2018 (Rv. 652289 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**

T. (SALSONE ANTONINO) contro V. (CANNIZZARO SEBASTIANO)

Regola sospensione

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati - Foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto con pluralità di parti dal lato passivo - Eccezione di incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale sollevata dall'opponente - Onere di eccepire l'incompetenza anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, sollevata dal medesimo, deve essere dichiarata inammissibile laddove questi non abbia contestato l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20310 del 2016 Rv. 642623 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14540 del 2017 Rv. 644631 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33168 del 21/12/2018 (Rv. 652090 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **GABRIELE POSITANO.** *Relatore:* **GABRIELE POSITANO.**

M. (BAFFA COSTANTINO FRANCESCO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/03/2017

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100055 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO Giudizio di merito instaurato prima dell'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 – Procedimento incidentale di querela di falso proposto dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 – Impugnazione – Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 – Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nell'ambito di un giudizio di merito iniziato prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, la sentenza che definisce un procedimento incidentale di querela di falso instaurato successivamente a tale data non è impugnabile nel termine semestrale di cui al nuovo testo dell'art. 327 c.p.c., dovendosi intendere la norma transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009 (alla cui stregua le relative disposizioni si applicano ai giudizi "instaurati" dopo la data di entrata in vigore della legge e, quindi, dopo il 4 luglio 2009) come riferita all'instaurazione originaria del giudizio principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10846 del 2011 Rv. 617807 - 01, N. 6007 del 2012 Rv. 622286 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 32930 del 20/12/2018 (Rv. 652285 - 03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)*

M. (SERIO MARIO) contro B. (BONGIORNO GIROLAMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/03/2014

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Fatto illecito imputabile a più persone - Vincolo di solidarietà - Diversa gravità delle singole colpe - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l'azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla base del carattere solidale della responsabilità, l'irrilevanza della diseguale rilevanza causale delle condotte nei rapporti fra danneggiante e danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 18497 del 2006 Rv. 591891 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018 (Rv. 651954 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

L. (BELELLI MASSIMO) contro C. (GALASSI RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/09/2016

SEZIONE TERZA E VI TERZA

138088 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - IN GENERE Registro IVA - Efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c. - Esclusione - Prova scritta dell'esistenza del credito - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2720, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22

Massime precedenti Conformi: N. 3383 del 2005 Rv. 581419 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32934 del 20/12/2018 (Rv. 652073 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

C. (IPPOLITO CRISPINO) contro M. (EVOLA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/02/2015

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare ad uso abitativo - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità - Registrazione parziale - Conseguenze - Fattispecie.

Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 5 novembre 2011, ma registrato il 20 settembre 2012 con indicazione della data di inizio del rapporto del 1° settembre 2012).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346, DPR 26/04/1985 num. 131 art. 2, DPR 26/04/1985 num. 131 art. 3, DPR 26/04/1985 num. 131 art. 17, DPR 26/04/1985 num. 131 art. 76 com. 5, DPR 18/12/1997 num. 472 art. 13

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 32930 del 20/12/2018 (Rv. 652285 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)*

M. (SERIO MARIO) contro B. (BONGIORNO GIROLAMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/03/2014

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Decorrenza - Annullamento con rinvio, ai fini civili, della sentenza penale - "Dies a quo" - Data del deposito della sentenza in cancelleria.

Nel caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una decisione penale, il termine annuale per riassumere la causa dinanzi al giudice civile decorre non dalla lettura del dispositivo in udienza, ma dal giorno del deposito in cancelleria della sentenza.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Conformi: N. 14384 del 1999 Rv. 532426 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32929 del 20/12/2018 (Rv. 652072 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

Q. (ROMANO VINCENZO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/03/2015

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Azione civile svolta dalla P.A. in sede penale - Giudizio promosso dinanzi alla Corte dei conti - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem", stante la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato (nella specie, di corruzione in atti giudiziari), con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare facente capo alle amministrazioni costituite in parte civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14632 del 2015 Rv. 636278 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13662 del 2007 Rv. 597333 - 01 Rv. 597333 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32584 del 17/12/2018 (Rv. 652288 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

A. (CATANZARO LOMBARDI ANTONINO) contro B. (AMATO CESARE)
Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/05/2014

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Rituale rinuncia al ricorso - Estinzione del processo - Conseguente condanna ex art. 96 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta, prevalendo l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 3971 del 2015 Rv. 634622 - 01, N. 32068 del 2018 Rv. 651968 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1923 del 1990 Rv. 465791 - 01, N. 19051 del 2010 Rv. 614184 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32227 del 13/12/2018 (Rv. 651953 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

O. (ZAZA D'AULISIO ALFREDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2016

157002 SERVITU' - MILITARI Differenza tra indennizzo e risarcimento del danno previsti dall'art. 15 della l. n. 898 del 1976 - Rispettivo collegamento ad un'attività lecita e ad un fatto illecito della pubblica amministrazione - Comune presupposto dell'esistenza di un pregiudizio economico - Sussistenza - Conseguenze.

In materia di servitù militare, la distinzione tra indennizzo e risarcimento del danno di cui all'art. 15 della l. n. 898 del 1976 (successivamente abrogato dall'art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010) è limitata al fatto che il primo presuppone un'attività lecita della pubblica amministrazione ed il secondo consegue ad un fatto illecito alla stessa imputabile, mentre entrambi postulano il verificarsi di un sacrificio economico del singolo; ne consegue che anche l'indennizzo, al pari del risarcimento, non può essere riconosciuto automaticamente, necessitando della prova dell'esistenza di un pregiudizio effettivo, oltre che del nesso causale tra questo e il provvedimento amministrativo interdittivo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1976 num. 989 art. 15, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2268 com. 1 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018 (Rv. 651950 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: DANILO SESTINI. Relatore: DANILO SESTINI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

L. (MONTANO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2014

138152 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE Mancata produzione dell'atto in originale - Documento prodotto in fotocopia non disconosciuta - Onere di proporre querela - Sussistenza - Condizioni.

La mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere e la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 223

Massime precedenti Vedi: N. 5350 del 1996 Rv. 498033 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018 (Rv. 651829 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

contro

Regola competenza

SEZIONE TERZA E VI TERZA

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Codice della strada – Opposizione a verbale di accertamento - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Impugnazione del preavviso di fermo (nelle forme dell'"opposizione c.d. recuperatoria" o dell'"opposizione c.d. preventiva") – Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 32225 del 13/12/2018 (Rv. 651951 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (ZAULI CARLO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/03/2016

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratti del consumatore - Requisito soggettivo di applicabilità della disciplina consumeristica - Qualità del debitore dell'obbligazione principale - Rilevanza - Qualità di amministratore della società garantita e partecipazione non trascurabile al capitale sociale del fideiussore - Rilevanza in forza delle giurisprudenza comunitaria - Fattispecie.

I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Cod. Civ. art. 1936 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16827 del 2016 Rv. 640914 - 01, N. 25212 del 2011 Rv. 620445 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 32226 del 13/12/2018** (Rv. **651952 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

P. (ROCCCELLA ARMANDO) contro D. (VIANELLO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2016

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore ex art. 9 d.P.R. n. 224 del 1988 (ora art. 121 d.lgs. n. 206 del 2005) - Fatto costitutivo della solidarietà passiva - Appartenenza del soggetto alla catena produttiva che ha determinato il danno - Responsabilità del fornitore ex art. 4 del d.P.R. n. 224 del 1988 (ora 116 del d.lgs. n. 206 del 2005) alternativa e non solidale a quella del produttore - Conseguenze sull'interruzione della prescrizione.

In tema di danno da prodotti difettosi, il regime di responsabilità solidale ex art. 9 del d.P.R. n. 224 del 1988 (ora art. 121 del d.lgs. n. 206 del 2005) opera solo tra i produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione e non riguarda il fornitore, in quanto estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. (oggi art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), alla responsabilità, alternativa a quella del produttore, derivante dalla mancata comunicazione (nel termine prescritto) al danneggiato dell'identità e del domicilio del medesimo produttore, che non risulti individuato; ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al fornitore non produce effetti nei confronti del produttore.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224 art. 4, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 9, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 116, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 121, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 13432 del 2010 Rv. 613372 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018** (Rv. **651979 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**.

C. (ZACCAGNINI LUCIA) contro G. (PICCINI BARBARA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/08/2015

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Interpretazione - Giudice dell'esecuzione - Spettanza - Modalità - Condizioni - Limiti - Impugnazione mediante appello del provvedimento del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento - Ricorribilità per Cassazione della sentenza che decide sull'appello - Ammissibilità - Limiti.

In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla S.C. il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3786 del 2003 Rv. 561151 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15538 del 2018 Rv. 649428 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32201 del 12/12/2018 (Rv. 651828 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

G. (GIANCONE PIETRO) contro M. (NAZZARO VENERANDA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2017

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. - Avviso di ricevimento della raccomandata allegato all'atto - Requisiti - Annotazioni prescritte per la notificazione a mezzo del servizio postale - Necessità - Esclusione - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c. - Conseguenze - Annotazione nell'avviso del fatto impeditivo della conoscibilità - Necessità - Sussistenza.

Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2959 del 2012 Rv. 621585 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26864 del 2014 Rv. 633821 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31965 del 11/12/2018 (Rv. 651949 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANTONELLA PELLECCCHIA. Relatore: ANTONELLA PELLECCCHIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

G. (BACCHELLI GIORGIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 03/11/2016

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Procedure di risarcimento ex d.lgs. n. 209 del 2005 - Costituzione in giudizio del mandatario dell'assicuratore - Ammissibilità - Fondamento.

Nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20383 del 2018 Rv. 650295 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 31955 del 11/12/2018 (Rv. 652284 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

B. (FARAGLIA MARGHERITA) contro C. (MANZI LUIGI)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/09/2015

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Sopravvenuta caducazione del titolo - Giudizio di rinvio - Verifica d'ufficio sull'esistenza del titolo esecutivo azionato - Necessità.

In sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il giudice del rinvio, al quale era stato demandato di accertare se nel perimetro del titolo esecutivo azionato - ordinanza ex art. 708 c.p.c. - fosse ricompreso o meno il garage della casa coniugale assegnata ad un coniuge, aveva ommesso di considerare che, frattanto, detta ordinanza era stata caducata, e la questione era stata regolata "ex novo" dalla sentenza del giudice della separazione tra coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 17334 del 2005 Rv. 583162 - 01, N. 6016 del 2017 Rv. 643403 - 01, N. 16610 del 2011 Rv. 618698 - 01, N. 3977 del 2012 Rv. 621627 - 01, N. 20868 del 2017 Rv. 645366 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31957 del 11/12/2018 (Rv. 651948 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

C. (INNOCENTI GIUSEPPE) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 29/06/2016

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danni cagionati dagli animali randagi - Responsabilità della P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. - Esclusione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Onere probatorio relativo - Fattispecie.

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c., sicché presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza

SEZIONE TERZA E VI TERZA

di merito che aveva ritenuto responsabile il Comune convenuto per il danno subito dall'attore a causa dell'impatto tra la propria auto e un cane randagio verificatosi "assai fuori" dal centro abitato, senza accertare se, oltre che prevedibile, l'evento fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18954 del 2017 Rv. 645379 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018 (Rv. 651947 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

C. (SCOFONE CARLO) contro R. (PUJATTI PIERA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2016

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Garante - Opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto principale - Esclusione - Limiti - Opponibilità al creditore delle eccezioni fondate sul rapporto di garanzia - Ammissibilità - Conseguenze.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli", potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia; sicché, se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all'adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Massime precedenti Vedi: N. 16345 del 2018 Rv. 649780 - 01, N. 4661 del 2007 Rv. 596671 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611834 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018 (Rv. 651978 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *(Conf.)*

C. (CHIODELLI GUIDO) contro C. (CORBO' FEDERICO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2016

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Pendenza del giudizio per revocazione - Improcedibilità del ricorso per cassazione - Esclusione - Sospensione del ricorso per cassazione già iniziato - Esclusione - Limiti.

La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 11413 del 2010 Rv. 612970 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31694 del 07/12/2018 (Rv. 651973 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro T.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 20/04/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Introduzione del giudizio di merito - Forma - Rispetto di quella richiesta per il rito da applicare in relazione alla fase a cognizione piena - Necessità.

A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 - , l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19264 del 2012 Rv. 624337 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018 (Rv. 651975 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

P. (LEOTTA ROSARIO) contro G.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 06/03/2017

040075 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE Presunzione ex art. 2054, comma 2, c.p.c. - Collisione tra autovettura e bicicletta - Operatività.

In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10304 del 2009 Rv. 607909 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31700 del 07/12/2018 (Rv. 651974 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

C. (GANDINI GIOVANNI) contro A. (BALDI MATTEO)

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 13/03/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Esecuzione nei confronti degli enti locali su somme giacenti presso il tesoriere - Vincoli ex art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Determinazione dell'ordine cronologico dei pagamenti in caso di esclusione dell'obbligo di fatturazione e credito di fonte giudiziale - Data rilevante.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, laddove non sia prescritta l'emissione di fattura e il credito abbia fonte giudiziale, la data rilevante, al fine del rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti necessario per mantenere l'efficacia dei vincoli imposti ai sensi dell'art. 159, comma 3, d. lgs. n. 267 del 2000 (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 211 del 2003), non può essere in ogni caso successiva a quella della ricezione della notificazione del titolo giudiziale che contiene la condanna al pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31817 del 07/12/2018 (Rv. 651977 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

E. (SAVOIA MARIA ROSARIA) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 07/07/2015

153007 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE Ruolo e riscossione coattiva - Termine prescrizione dei crediti recati da cartella esattoriale a seguito di mancata opposizione a verbale di infrazione al c.d. codice della strada - Applicabilità dell'art. 2953 c.c. - Esclusione.

Al termine prescrizione del credito da sanzione amministrativa portato da una cartella esattoriale in conseguenza della mancata opposizione avverso il verbale di accertamento di una violazione del c.d. codice della strada non si applica la conversione nel termine ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11800 del 2018 Rv. 648542 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018 (Rv. 651976 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

F. (GIOVE STEFANO) contro G. (COCCHIA ANTONIO)

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. - Identità o connessione tra procedimenti pendenti innanzi al medesimo Ufficio giudiziario - Riunione - diversità dei riti delle due cause - Irrilevanza.

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21914 del 2015 Rv. 637590 - 01, N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31574 del 06/12/2018 (Rv. 651972 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** (Diff.)

A. (RINALDI GIUSEPPE) contro D. (CARRIERI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 31/10/2016

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Nozione - Difetto - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Limiti.

La "legitimitas ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi: N. 14243 del 2012 Rv. 623528 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018 (Rv. 651944 - 01)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

C. (IPPOLITO CRISPINO) contro F. (D'ANGELO MAURILIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/07/2015

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Lesione dell'onore e della reputazione - Danno non patrimoniale "in re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Liquidazione giudiziale - Presupposti - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto "verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7594 del 2018 Rv. 648443 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31536 del 06/12/2018 (Rv. 651943 - 01)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

G. (TOMASELLO FAUSTO) contro P. (IACOVIELLO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2015

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Tutela aquiliana del credito - Danno risarcibile - Sussistenza - Danno causato con colpa o con dolo - Irrilevanza.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'illecito aquiliano che abbia avuto per effetto la lesione di un diritto di credito obbliga l'autore al risarcimento, a nulla rilevando che il danno sia stato causato con colpa o con dolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11695 del 2018 Rv. 648561 - 01, N. 2844 del 2010 Rv. 611458 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 174 del 1971 Rv. 349562 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018 (Rv. 651945 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 23/09/2015

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedi previsti dall'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 - Presupposti - Fattispecie.

In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio previsto dall'art. 35 ter, comma 1, l. n. 354 del 1975, secondo cui il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio, presuppone che l'interessato versi in condizione di restrizione in carcere e che questa abbia una durata tale da consentire l'eventuale decurtazione nella misura richiesta, mentre in tutti i casi in cui lo stato di carcerazione sia cessato, l'interessato può agire in sede civile, al fine di ottenere la provvidenza di natura indennitaria prevista dall'art.35 ter, comma 3, stessa legge. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata dedotta l'erronea applicazione del terzo comma del citato art. 35 ter con riferimento ad una ipotesi di detenzione domiciliare).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge del 1975 num. 354 art. 35 ter com. 1 CORTE COST., Legge del 1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018** (Rv. **651945 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO.** Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 23/09/2015

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017277/2018 64951501

Massime precedenti Conformi: N. 17277 del 2018 Rv. 649515 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31556 del 06/12/2018** (Rv. **651946 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.** Relatore: **FRANCESCA FIECCONI.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

D. (MANGANO ANTONIO BENEDETTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 02/05/2016

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Rimedio ex art. 35 ter, l. n. 354 del 1975 - Natura - Conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio.

In tema di violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il rimedio di cui all'art. 35 ter l. n. 354 del 1975 presuppone una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra lo Stato e il detenuto, la quale dà luogo ad una obbligazione indennitaria "ex lege"; pertanto, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento conforme ai principi della Convenzione, mentre compete al detenuto fornire la dimostrazione del danno lamentato e del nesso causale tra quest'ultimo e il dedotto inadempimento, salva la possibilità di avvalersi, oltre che delle presunzioni e del principio di non contestazione, dei poteri integrativi ed officiosi del giudice propri del rito camerale prescelto dal legislatore, quali, in particolare, il potere di assumere informazioni previsto dall'art. 738, comma 3, c.p.c., che costituisce - in funzione della salvaguardia del principio di effettività della tutela giurisdizionale di diritti di indubbia matrice costituzionale e convenzionale - utile meccanismo riequilibratore nell'ambito di un procedimento caratterizzato da una situazione di squilibrio tra la parte pubblica, titolare della potestà punitiva, e il soggetto privato che la subisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2727, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge del 1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11018 del 2018 Rv. 648270 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018** (Rv. **651942 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **EMILIO IANNELLO.** Relatore: **EMILIO IANNELLO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

R. (RECCHIONI STEFANO) contro S. (DELLA COSTANZA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/10/2016

SEZIONE TERZA E VI TERZA

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Ritardo nella consegna di immobile conseguente ad inadempimento di incarico d'opera professionale - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Nel caso di ritardo nella consegna di immobile conseguente all'inadempimento di incarico d'opera professionale (nella specie, progettazione e direzione dei lavori di costruzione) il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13071 del 2018 Rv. 648709 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018** (Rv. **651827 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **MARCO ROSSETTI.** Relatore: **MARCO ROSSETTI.**

D. (SCUDIERY GIOVANNI) contro D. (AVAGNINA PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2016

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Compensazione dei crediti - Controcredito contestato - Dinanzi al medesimo giudice del credito principale o in altro giudizio - Mancanza del presupposto della certezza - Conseguenze - Esclusione della compensazione.

In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 03



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 33379 del 27/12/2018** (Rv. **652043 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **MATILDE LORITO**. Relatore: **MATILDE LORITO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (DE MAJO GIUSEPPE) contro P. (BELLINI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2016

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Licenziamento illegittimo - Responsabilità contrattuale del datore di lavoro - Configurabilità - Prescrizione del diritto al risarcimento - Termine decennale.

L'illegittimo licenziamento è fonte di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno resta assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale, anziché a quella quinquennale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17209 del 2002 Rv. 558969 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8720 del 2004 Rv. 572727 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 33032 del 20/12/2018** (Rv. **652041 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

D. (COSSU BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/05/2014

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Illecito amministrativo ex art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Accertamento - Competenza esclusiva della Guardia di finanza - Esclusione - Fondamento.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

L'illecito amministrativo consistente nel conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha carattere tributario in quanto la relativa sanzione, anche se irrogata da un ufficio finanziario, inerisce strettamente allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego; ne consegue che il secondo periodo del predetto comma - ove è previsto che "all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689" - deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna attribuzione esclusiva di competenza in ordine all'accertamento degli illeciti ivi sanzionati in favore del Corpo della Guardia di Finanza, ma ha soltanto stabilito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze vi provvede avvalendosi del Corpo in questione, proprio perchè quest'ultimo dipende direttamente dal predetto Ministero, sicché un suo diretto coinvolgimento presumibilmente può consentire di abbreviare i tempi dell'accertamento stesso. Peraltro, resta salva la competenza generale - per l'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro - degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dell'art. 13, comma 4, della l. n. 689 del 1981, cui il citato comma 9 rinvia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11709 del 2016 Rv. 639929 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 32882 del 19/12/2018** (Rv. **652042 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/10/2016

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Benefici contributivi da amianto - Salvezza della disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 - Riferimento al diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Interpretazione - Conseguenze.

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, ha fatto salva l'applicabilità della precedente normativa di cui all'art. 13 della l. n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13, con la conseguenza che la clausola di salvezza concerne tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall'articolo da ultimo citato.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 1, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5866 del 2017 Rv. 643437 - 01, N. 9096 del 2014 Rv. 634292 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 32877 del 19/12/2018** (Rv. **652094 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

P. (ARAGONA ALESSANDRA) contro A. (MAGAUDDA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/06/2012

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Assunzione del dirigente - Dirigenza non medica del servizio sanitario nazionale - C.c.n.l. 8 giugno 2000 - Periodo di prova - Assegnazione di incarico ed obiettivi durante la prova - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE In genere.

Il c.c.n.l. 8 giugno 2000 per la dirigenza non medica del servizio sanitario esclude che, durante il periodo di prova del dirigente, debba essere a lui assegnato un incarico con relativa individuazione degli obiettivi generali da conseguire, in coerenza con il sistema dell'impiego pubblico contrattualizzato, nell'ambito del quale esiste una scissione fra l'acquisto della qualifica di dirigente, tramite il contratto individuale di lavoro concluso all'esito della procedura concorsuale, e il successivo conferimento delle funzioni; ne deriva che l'esperimento deve ritenersi validamente effettuato ogniquale volta al neoassunto vengano affidati compiti riconducibili alla qualifica rivestita.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 13, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 14, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 26679 del 2018 Rv. 651202 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 32886 del 19/12/2018** (Rv. **651987 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

P. (DE LUCA FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/04/2013

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Verbale ispettivo - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16319 del 2010 Rv. 614994 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 32698 del 18/12/2018** (Rv. **652040 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **GABRIELLA MARCHESE**. Relatore: **GABRIELLA MARCHESE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

S. (MAISTO PAOLO) contro S. (GLIOZZI ETTORE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2014

082249 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - COMUNIONE TACITA FAMILIARE
Impresa familiare - Acquisto di un bene immobile da parte di uno dei partecipanti - Presunzione di acquisto con gli utili dell'attività familiare - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.

In tema di impresa familiare, non è configurabile alcuna presunzione che l'immobile acquistato da parte di un familiare partecipante, in nome proprio, durante il periodo di esistenza dell'impresa, configuri bene acquistato con gli utili dell'attività familiare, con la conseguenza che, in applicazione dei principi generali sull'onere probatorio, colui che affermi che detto acquisto sia stato effettuato con gli utili aziendali è tenuto a fornire la prova del proprio assunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 25158 del 2010 Rv. 615845 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 32607 del 17/12/2018** (Rv. **651988 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MATILDE LORITO**. Relatore: **MATILDE LORITO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

G. (DI BACCO LORENZO) contro P. (MARESCA ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2017

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte ritenute erroneamente tardive dal datore di lavoro - Violazione del procedimento disciplinare - Equiparazione alla mancata audizione orale del lavoratore che ne abbia fatto richiesta - Sussistenza.

In tema di procedimento disciplinare ex art. 7 st.lav., il datore che abbia considerato erroneamente tardive le giustificazioni scritte, in realtà tempestive, rese dal lavoratore, pone in essere - risultando negato a quest'ultimo il suo diritto alla difesa e al contraddittorio - una violazione del procedimento, non dissimile da quella che si verifica quando il lavoratore medesimo abbia invano chiesto di essere ascoltato di persona.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 23140 del 2015 Rv. 637789 - 01, N. 204 del 2017 Rv. 642445 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 32591 del 17/12/2018 (Rv. 652039 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (CALIULO LUIGI) contro F. (NAPPI MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 06/10/2016

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Regime delle cd. "finestre" ex art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - Inclusione - Abrogazione ex art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Inapplicabilità - Ragioni.

In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non è applicabile l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 5, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 29191 del 2018 Rv. 651692 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 32492 del 14/12/2018 (Rv. 652037 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

C. (GUARNACCI GIULIO) contro P. (ALUIGI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/05/2017

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Incarico a tempo determinato ex art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000, nella formulazione anteriore alle modifiche ex d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014 - Disciplina - Natura del rapporto - Subordinazione - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In materia di pubblico impiego, il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. in l. n. 114 del 2014, deve intendersi di natura subordinata pur in mancanza di un'espressa qualificazione normativa, comportando l'inserimento nella organizzazione dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei suoi fini istituzionali (laddove le collaborazioni esterne, in regime di convenzione, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 110, sono conferibili solo per il raggiungimento di obiettivi determinati), l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale decentrata per il personale degli enti locali nonché la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente in essere con altra amministrazione pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 11, Legge 11/08/2014 num. 114, DPR 10/01/1957 num. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5516 del 2015 Rv. 634800 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 32544 del 14/12/2018 (Rv. 651921 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore: **FRANCESCA SPENA.**

P. (PULLANO CARMINE) contro F. (MOSETTI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/01/2017

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Lavoratori dei porti - Mansioni di "piazzalista"- Inquadramento - Secondo livello del c.c.n.l. - Caratteristiche - Insussistenza.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

Nella categoria dei lavoratori portuali, le mansioni di "piazzalista" rientrano nel terzo livello del c.c.n.l. di settore - che richiede competenze attestate da specifici diplomi di istituti professionali ovvero acquisite attraverso esperienza specifica di lavoro, nonché autonomia ed iniziative adeguate, presupponenti conoscenza delle normative, delle procedure e tecniche operative, ovvero partecipazione a scelte del settore operativo di competenza - e non sono inquadrabili nel secondo livello, caratterizzato dallo svolgimento di attività di programmazione, di per sé non contemplata nel terzo livello, e di attività di coordinamento riferita non già ad altri lavoratori, come previsto per il terzo livello, bensì ad un segmento dell'attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 15/12/2015

Sez. L - , Sentenza n. 32491 del 14/12/2018 (Rv. 652033 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** Estensore: **DANIELA BLASUTTO.** Relatore: **DANIELA BLASUTTO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

F. (BARRILE MASSIMO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/05/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Termine per la trasmissione della notizia da parte del responsabile della struttura ex art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, "ante" riforma ex d.lgs. n. 75 del 2017 - Violazione - Conseguenze.

In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle P.A., l'inosservanza del termine ordinario di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui all'art. 55 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 75 del 2017, non comporta effetti decadenziali, in mancanza di una espressa previsione normativa o negoziale che li preveda; di conseguenza, il compimento, da parte del capo struttura, di attività istruttorie ulteriori rispetto al momento dell'acquisizione della notizia dell'infrazione non comporta la nullità del procedimento e della relativa sanzione, che può ricorrere solo nel caso in cui l'incolpato denunci, con concreto fondamento, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà della sua difesa indotta dal compimento di tale attività istruttoria pre-procedimentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 3, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75

Massime precedenti Vedi: N. 11632 del 2016 Rv. 640005 - 01, N. 12213 del 2016 Rv. 640390 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 32508 del 14/12/2018 (Rv. 652038 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE.

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 07/06/2016

135007 PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111

Massime precedenti Vedi: N. 32167 del 2018 Rv. 652030 - 01, N. 32166 del 2018 Rv. 652029 - 01

„Massime successive: Conformi

Sez. L - , Sentenza n. 32500 del 14/12/2018 (Rv. 652034 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Parz. Diff.)

A. (ZOPPI GIOVANNI MARCO) contro A. (RHO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/05/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Tutela reintegratoria attenuata di cui all'art.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

18, comma 4, st.lav. riformulato - Sanzione più grave di quella tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Sussunzione del fatto tra le condotte punibili con sanzione conservativa - Ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare illegittimo, la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. riformulato, è applicabile in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata ad una ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di una specifica allegazione sul punto da parte del lavoratore, trovando applicazione il c.c.n.l. degli autoferrotranvieri, recepito dal r.d. n. 148 del 1931, direttamente conoscibile dal giudice senza la necessità di una collaborazione delle parti).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148

Massime precedenti Vedi: N. 19507 del 2014 Rv. 632669 - 01, N. 26013 del 2018 Rv. 651037 - 02 Rv. 651037 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 32330 del 13/12/2018 (Rv. 652031 - 02)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

K. (CASSIA GIUSEPPE) contro G. (PICCININI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/05/2017

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, st.lav. riformulato - "Aliunde perceptum" - Periodo di estromissione - Rilevanza - Detrazione - Criteri - Fattispecie.

In caso di licenziamento illegittimo, cui consegua l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. riformulato, la detrazione dell'"aliunde perceptum" non può prescindere dal periodo dell'estromissione dal rapporto di lavoro sicché, operando le dodici mensilità come mero limite quantitativo imposto dal legislatore nell'ambito di una operazione di bilanciamento dei contrapposti interessi, il computo va effettuato, entro il limite legale, tenuto conto della decorrenza del risarcimento dalla data del recesso, dovendosi escludere che tale diritto possa essere ridotto o annullato in conseguenza della durata del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a fronte del recesso intimato nell'ottobre del 2015, aveva correttamente detratto dalle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto le quattro mensilità relative al periodo di occupazione presso altro datore di lavoro, decorrente, così come accertato, dal giugno 2016).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Massime precedenti Vedi: N. 2499 del 2017 Rv. 642871 - 01, N. 16136 del 2018 Rv. 649287 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 32330 del 13/12/2018 (Rv. 652031 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

K. (CASSIA GIUSEPPE) contro G. (PICCININI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/05/2017

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI Distacco del lavoratore - Mutamento delle mansioni - Consenso del lavoratore - Necessità - Conseguenze.

In caso di distacco del lavoratore, con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 è richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato, il quale, ricevuta la comunicazione del provvedimento, è pertanto onerato del solo rifiuto ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono, rilevando a tali fini il solo mutamento oggettivo delle mansioni, quale conseguenza dell'attuazione dell'ordine, e non anche la rappresentazione di esso fornita dal datore di lavoro nella lettera di comunicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 8068 del 2016 Rv. 639381 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 32333 del 13/12/2018** (Rv. **652032 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

A. (LEONI ANDREA) contro C. (FRACANZANI MARCELLO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/03/2013

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Prestazioni sanitarie in regime di "intra moenia" - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Incidenza sugli onorari professionali - Esclusione - Fondamento.

In tema di attività sanitaria intramuraria, deve escludersi che l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) configuri un parametro per la determinazione degli onorari spettanti ai dirigenti medici, atteso che il disposto dell'art. 4 comma 2, lett. g), del c.c.n.l. dell'Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, adottato l'8 giugno 2000, riserva alla contrattazione integrativa la fissazione dei criteri generali relativi all'attribuzione dei compensi ai dirigenti, mentre l'individuazione della predetta imposta come parametro che concorre a determinare le tariffe professionali è riconducibile ad una scelta unilaterale aziendale, in assenza di negoziazione collettiva.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 4 com. 2 lett. G, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 54 com. 1, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 57 com. 1, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366

Massime precedenti Vedi: N. 23333 del 2016 Rv. 642022 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 32167 del 12/12/2018** (Rv. **652030 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**.

C. (LATELLA STEFANO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/10/2016

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.

Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 30344 del 2017 Rv. 646559 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 32151 del 12/12/2018 (Rv. 652026 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **IRENE TRICOMI.** *Relatore:* **IRENE TRICOMI.** *P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)*

G. (LEOPARDI LUISA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/07/2013

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale delle istituzioni educative - Orario di lavoro e turni notturni - Disciplina - Artt. 128 e 129 del c.c.n.l. del comparto scuola 2002-2005 - Art. 52 del medesimo c.c.n.l. relativo al personale ATA - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di orario di lavoro del personale delle istituzioni educative, occorre considerare non solo la specifica disciplina prevista dall'art. 128 del c.c.n.l. del comparto scuola 2002 - 2005, bensì anche l'art. 52 del medesimo contratto collettivo, quale disposizione che, sebbene riferita espressamente al solo personale ATA, può trovare applicazione anche al personale educativo in virtù della clausola di chiusura di cui all'art. 129 del medesimo strumento contrattuale; ne consegue che per il personale in questione il numero dei turni notturni - per tali intendendo quelli espletati dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo - rimane tendenzialmente fissato nella misura di otto al mese.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/07/2003 art. 128, Contr. Coll. 24/07/2003 art. 129, Contr. Coll. 24/07/2003 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 20812 del 2016 Rv. 641414 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 32154 del 12/12/2018 (Rv. 652027 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

T. (MARESCA ARTURO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/02/2013

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso dell'INAIL contro il datore di lavoro - Termine triennale per l'esercizio dell'azione - Natura - Di prescrizione - Mancato inizio del procedimento penale - Decorrenza - Dalla data di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato o di costituzione della rendita - Qualificazione da parte del convenuto del termine come di decadenza invece che di prescrizione - Irrilevanza.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che ha natura di prescrizione, stante il principio di

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

stretta interpretazione delle norme in materia di decadenza, e decorre, ove non sia esercitata l'azione penale, dal momento di liquidazione dell'indennizzo o, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa, fatti certi costitutivi del diritto sorto dal rapporto assicurativo. La rilevanza della prescrizione non è esclusa dall'erronea qualificazione come decadenza dell'eccezione sull'avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, spettando al giudice la individuazione della natura del termine stesso.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2969, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 20611 del 2018 Rv. 649931 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 32166 del 12/12/2018 (Rv. 652029 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE.

I. (SGROI ANTONINO) contro M. (MATARAZZO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 10/06/2016

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111, DPR 22/12/1986 num. 917

Massime precedenti Conformi: N. 30344 del 2017 Rv. 646559 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 32159 del 12/12/2018 (Rv. 652028 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO AMENDOLA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (CONTE FABRIZIO) contro Z. (PANICI PIER LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010435/2018 64834301

Massime precedenti Conformi: N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31987 del 11/12/2018** (Rv. **652014 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (PROIETTI FABRIZIO) contro S. (CAVACIUTI GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2017

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Impugnazione giudiziale per violazione procedurale e insussistenza del giustificato motivo oggettivo - Carattere discriminatorio del recesso - Nullità - Deduzione nuova in sede di reclamo ex l. n. 92 del 2012 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.

In caso di impugnazione giudiziale del licenziamento per vizi procedurali e insussistenza del giustificato motivo oggettivo, è inammissibile la deduzione, fatta valere per la prima volta in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, del carattere discriminatorio del recesso e della sua conseguente nullità (nella specie, per violazione del divieto di licenziamento della lavoratrice madre in corso di congedo parentale), atteso che tale vizio presuppone l'accertamento, sulla base di specifica allegazione, di circostanze di fatto non comprese nell'originario tema d'indagine e va pertanto incontro alla preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa, operante anche nel giudizio di reclamo.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 7687 del 2017 Rv. 643577 - 01, N. 12898 del 2016 Rv. 640459 - 01, N. 12943 del 2012 Rv. 624003 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31992 del 11/12/2018** (Rv. **652023 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FEDERICO BALESTRIERI**. Relatore: **FEDERICO BALESTRIERI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

M. (DENTICI LORENZO MARIA) contro O. (MARINO GIOVANNI DANILO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/01/2017

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Regime impugnatorio ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Applicazione al licenziamento collettivo anche prima della l. n. 92 del 2012 - Fondamento.

Il regime di decadenza per l'impugnazione giudiziale dei licenziamenti, previsto dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, si applica sin dall'entrata in vigore di tale ultima disposizione anche ai licenziamenti collettivi, dovendo attribuire all'art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012 portata meramente ricognitiva e non innovativa, come si desume sia dalla lettura storico-sistematica dell'art. 5, comma 3, della l. 223 del 1991, sia dalla lettera del medesimo art. 32, che dispone l'applicazione del regime decadenziale a tutti i casi di invalidità del licenziamento, senza distinzione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 46

Massime precedenti Vedi: N. 10235 del 2009 Rv. 608071 - 01, N. 10343 del 2016 Rv. 639728 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 31999 del 11/12/2018** (Rv. **652024 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

L. (MAGRINI SERGIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/05/2014

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI - Per giusta causa - Immediatezza - Carattere relativo - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

Il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 3222 del 1980 Rv. 407011 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24477 del 2011 Rv. 619823 - 01, N. 5146 del 1998 Rv. 515739 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31863 del 10/12/2018** (Rv. **652018 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

M. (CASTIGLIONE FRANCESCO) contro F. (CESANA DAVIDE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/09/2016

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali - Subentro di nuova impresa nel servizio - Procedura di cui agli artt. G3 e H37 del c.c.n.l. 8 luglio 2010 - Coinvolgimento preventivo delle oo.ss. - Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione.

In tema di gestione dei servizi aeroportuali, in caso di subentro di una nuova impresa nelle attività di "handling", la violazione della procedura prevista dalla clausola sociale di assorbimento del personale di cui agli artt. G3 e H37 del c.c.n.l. 8 luglio 2010 per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, nella parte in cui prevede il coinvolgimento preventivo delle oo.ss, non determina la nullità o inefficacia della procedura stessa, in difetto di una norma imperativa che regoli l'esercizio del potere datoriale di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 08/07/2010, Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18

Massime precedenti Vedi: N. 23712 del 2015 Rv. 637953 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31863 del 10/12/2018** (Rv. **652018 - 02**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

M. (CASTIGLIONE FRANCESCO) contro F. (CESANA DAVIDE)

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/09/2016

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali - Subentro di nuova impresa nel servizio - Procedura di cui agli artt. G3 e H37 del c.c.n.l. 8 luglio 2010 - Anzianità di servizio - Computo dei periodi di lavoro a tempo determinato - Necessità - Fondamento.

In tema di gestione dei servizi aeroportuali, ai fini della formazione della graduatoria per il passaggio di personale in caso di subentro di una nuova impresa nelle attività di "handling", nell'ambito della procedura prevista dalla clausola sociale di assorbimento di cui agli artt. G3 e H37 del c.c.n.l. 8 luglio 2010 per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, l'anzianità di servizio va computata per intero, anche se maturata in occasione di periodi di lavoro a tempo determinato, secondo l'unica interpretazione conforme al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/07/2010, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18

Massime precedenti Vedi: N. 27950 del 2017 Rv. 646355 - 01, N. 22558 del 2016 Rv. 641598 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31872 del 10/12/2018** (Rv. **652013 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *Relatore:* **FEDERICO BALESTRIERI.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)*

S. (CAMPESE EUGENIO) contro D. (D'AMATO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/10/2016

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Accordo sindacale - Individuazione dei criteri di scelta - Prevalenza sui criteri legali - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, i criteri di scelta previsti dall'accordo sindacale raggiunto all'esito della procedura di cui all'art. 4, commi 5-7 della l. n. 223 del 1991, prevalgono, nella individuazione dei licenziandi, su quelli fissati dalla legge (carichi di famiglia, anzianità ecc.), tanto più quando, per la peculiarità dell'attività aziendale, detti criteri consentano di salvaguardare la prosecuzione dell'attività produttiva e l'occupazione dell'intero complesso industriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato generico, con riferimento a un'azienda operante nel settore della bonifica bellica e ambientale, il criterio della maggiore competenza e dell'alta specializzazione fissato in sede di accordo sindacale per individuare i lavoratori da mantenere in servizio).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18504 del 2016 Rv. 641193 - 01, N. 2694 del 2018 Rv. 647399 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018** (Rv. **651920 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**

V. (LIPPI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2016

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE D.m. n. 55 del 2014 - Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Prestazioni effettuate nel precedente grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei nuovi parametri - Condizioni.

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 27233 del 2018 Rv. 651261 - 01, N. 17577 del 2018 Rv. 649689 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17405 del 2012 Rv. 623533 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31881 del 10/12/2018 (Rv. 652021 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ALFONSINA DE FELICE. Relatore: ALFONSINA DE FELICE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

R. (TOSI PAOLO) contro J. (ASSENATO GIUSEPPE SANTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/05/2013

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Limite di spesa derivante dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - Indennità chilometrica - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, consentendo alle Regioni di modulare in modo discrezionale le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa, non impedisce la corresponsione dell'indennità chilometrica spettante in caso di missioni effettuate dal personale regionale con mezzo proprio, che, pertanto, può essere mantenuta, nel rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede, se la sua soppressione si rilevi contraria ai principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto al rimborso chilometrico ad un operaio forestale della Valle d'Aosta, in quanto le particolari caratteristiche del territorio regionale rendevano l'utilizzo del mezzo proprio meno gravoso per la spesa pubblica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 6 com. 12, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1

Sez. L - , Sentenza n. 31875 del 10/12/2018 (Rv. 652020 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)

C. (PANDOLFO ANGELO) contro P. (RAGOZINI FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/12/2014

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Enti previdenziali privatizzati - CNPADC - Contributo di solidarietà - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 com. 4, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 486, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 488

Massime precedenti Conformi: N. 19711 del 2017 Rv. 645469 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 31874 del 10/12/2018 (Rv. 652019 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.

Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

D. (GARILLI ALESSANDRO) contro A. (AVOLIO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/01/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenti medici - Concorso ex art. 2 della l. n. 401 del 2000 - Medici incaricati provvisori - Riserva del 50 per cento - "Ratio" della riserva - Conseguenze.

In tema di procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti medici, l'art. 2 della l. n. 401 del 2000 riserva il 50 per cento dei posti disponibili a coloro che, pur privi del titolo di specializzazione previsto dal d.P.R. n. 483 del 1997, abbiano prestato servizio nel quinquennio precedente in forza di un incarico provvisorio nella disciplina richiesta, ma non istituisce un doppio canale, riservando cioè il restante 50 per cento ai possessori del titolo di specializzazione ed escludendone gli incaricati provvisori, i quali pertanto possono collocarsi per merito in posizione utile anche oltre la quota di riserva, secondo il principio per cui le procedure concorsuali perseguono anzitutto l'obiettivo di selezionare i più capaci, che possono essere pretermessi solo in favore di una categoria protetta.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2000 num. 401 art. 2 com. 1, Legge 29/12/2000 num. 401 art. 2 com. 2, DPR 10/12/1997 num. 483, Legge 20/05/1985 num. 207 art. 9 com. 17

Sez. L - , Sentenza n. 31768 del 07/12/2018 (Rv. 652017 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: ELENA BOGHETICH. Relatore: ELENA BOGHETICH. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (PROIA GIAMPIERO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/01/2014

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle novelle del 2012 - Sussidiarietà - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In tema di contratto di appalto, l'art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in l. n. 35 del 2012, e dalla l. n. 92 del 2012, non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua "ratio", intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2160, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2019, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 911, Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21 com. 1, Legge 04/04/2012 num. 35

Massime precedenti Vedi: N. 10354 del 2016 Rv. 639646 - 01, N. 17725 del 2017 Rv. 644997 - 01, N. 27678 del 2018 Rv. 651264 - 01, N. 10543 del 2016 Rv. 639849 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31763 del 07/12/2018 (Rv. 651924 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: GUGLIELMO CINQUE. Relatore: GUGLIELMO CINQUE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

R. (DE MARCHIS CARLO) contro A. (BIBBOLINO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2017

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Assenze del lavoratore per malattia - Scarso rendimento - Recesso del datore per giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Le regole dettate dall'art. 2110 c.c. per le ipotesi di assenze da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e si sostanziano nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporta) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso, nell'ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi, senza perdere i mezzi di sostentamento); ne deriva che lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporta, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1404 del 2012 Rv. 621251 - 01, N. 15687 del 2016 Rv. 640727 - 01, N. 18678 del 2014 Rv. 632635 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12568 del 2018 Rv. 648651 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31653 del 06/12/2018 (Rv. 652012 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

S. (BOCCHINI FRANCESCO) contro R. (FANTIN BRUNO)

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/06/2017

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Art. 18, comma 2, st.lav. nel testo anteriore alla l. n. 92 del 2012 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento - Computo - Esclusione - Fondamento.

In tema di licenziamento individuale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 st.lav. (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 92 del 2012) e della relativa tutela reale contro il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, ai fini dimensionali non devono essere considerati i lavoratori con contratto di inserimento, atteso che l'art. 59, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003, esclude specificamente detti lavoratori dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'applicazione di particolari normative e istituti, con conseguente impossibilità di estensione analogica della disciplina dettata dal comma 2 dello stesso art. 18 per i contratti di formazione e lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 59 com. 2, Preleggi art. 12, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9027 del 1996 Rv. 500109 - 01, N. 22687 del 2018 Rv. 650559 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 31496 del 05/12/2018** (Rv. **652015 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)
B. (SCAGLIOLA GIORGIO) contro C. (ROSSI UMBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/11/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Art. 18, comma 7, st. lav. riformulato - Manifesta insussistenza del fatto - Nozione - Assenza di nesso causale fra recesso e motivo addotto - Inclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'assenza di nesso causale fra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell'art. 18, comma 7, st.lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria attenuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pretestuoso il licenziamento dell'unico dipendente della società con mansioni impiegatizie, motivato dalla cessazione di uno dei cinque contratti di appalto che il datore aveva in essere, trattandosi di sopravvenienza che non aveva comportato un automatico svuotamento, o comunque una sensibile riduzione, del contenuto dell'attività lavorativa, tale da giustificare la soppressione del posto di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42

Massime precedenti Vedi: N. 24882 del 2017 Rv. 646618 - 01, N. 16702 del 2018 Rv. 649488 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 31502 del 05/12/2018** (Rv. **652016 - 01**)

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

M. (CARIOLA AGATINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/06/2013

097205 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA Medici convenzionati - Natura giuridica del rapporto - Individuazione - Rapporto di lavoro autonomo parasubordinato libero professionale - Configurabilità - Art. 97 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicazione - Esclusione - Fondamento.

Il rapporto del medico che svolge attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo libero-professionale con i connotati della cd. parasubordinazione ed esula dall'ambito del pubblico impiego; pertanto, al medico sospeso dalla carica in pendenza di un procedimento penale e successivamente assolto, con conseguente revoca della misura cautelare, non è applicabile l'art. 97 del d.P.R. n. 3 del 1957 - laddove prevede la corresponsione del trattamento economico non percepito nel periodo di sospensione - quale norma di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 10168 del 2004 Rv. 573185 - 01, N. 6557 del 2014 Rv. 630049 - 01

*Sez. L - , **Sentenza n. 31489 del 05/12/2018** (Rv. **652011 - 01**)*

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)*

C. (SIMONE DOMENICO) contro A. (SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2016

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE ANAS - Trasformazione in ente pubblico economico - Devoluzione del contenzioso al giudice ordinario - Regime transitorio - Regola della giurisdizione ordinaria - Eccezione della giurisdizione amministrativa - Impugnativa di una pluralità di contratti a termine - Assenza di una prospettazione unitaria - Conseguenze.

In seguito alla trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995 - che segna il "discrimen" temporale ai fini del riparto di giurisdizione per i rapporti di lavoro alle dipendenze dell'ente - rimane devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in forza della norma di diritto transitorio di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 143 del 1994, l'impugnativa di una pluralità di contratti a termine anteriori a tale epoca, quando non venga in rilievo, nella prospettazione del ricorrente, un profilo unitario che consenta di raccorderli ad un contratto successivo al momento di trasformazione dell'azienda, non trovando in tal caso applicazione il principio di infrazionabilità della giurisdizione affermato in relazione ai casi contraddistinti dall'unitarietà della questione di merito dedotta in giudizio

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143, DPCM 26/07/1995 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28368 del 2017 Rv. 646253 - 01, N. 20726 del 2012 Rv. 624043 - 01

*Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018** (Rv. **651918 - 01**)*

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

A. (CIMETTI MAURIZIO) contro C. (MARINI GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Subentro di Agenzia dell'Entrate Riscossione quale nuovo concessionario - Conseguenze - Applicabilità del regime ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641633 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31159 del 03/12/2018** (Rv. **652007 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

S. (CARAMIA GIOVANNA) contro S. (PILO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/01/2017

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE Assegnazione di mansioni diverse da quelle previste nel patto di prova - Vizio funzionale - Recesso del datore di lavoro - Illegittimità - Conseguenze - Applicazione della disciplina sui licenziamenti - Esclusione - Fondamento.

In caso di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto (nella specie, per l'assegnazione in concreto di mansioni diverse da quelle indicate nella clausola accessoria) non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale - come nel caso di vizio genetico, ad esempio per difetto di forma scritta o per mancata specificazione delle mansioni da espletarsi - bensì lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell'esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 15/07/1966 num. 604

Massime precedenti Vedi: N. 17045 del 2005 Rv. 583374 - 01, N. 16214 del 2016 Rv. 640861 - 01, N. 9597 del 2017 Rv. 643758 - 01, N. 21758 del 2010 Rv. 615101 - 01, N. 23231 del 2010 Rv. 615356 - 01, N. 2228 del 1999 Rv. 524082 - 01, N. 17921 del 2016 Rv. 641088 - 01, N. 15432 del 2001 Rv. 550915 - 01, N. 26679 del 2018 Rv. 651202 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 31155 del 03/12/2018** (Rv. **651923 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**.

Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

R. (PESSI ROBERTO) contro A. (NALLI LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2017

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Giudizio di sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica - Sindacabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento, la sussunzione della fattispecie concreta nella clausola elastica della giusta causa secondo "standards" conformi ai valori dell'ordinamento, che trovino conferma nella realtà sociale, è sindacabile in sede di legittimità con riguardo alla pertinenza e non coerenza del giudizio operato, quali specificazioni del parametro normativo avente natura giuridica e del conseguente controllo nomofilattico affidato alla Cassazione. (Nella specie, è stata ritenuta carente e non in linea con i predetti principi la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla assenza di gravità e serietà di una minaccia di morte, profferita dal lavoratore nei confronti di un superiore gerarchico "a freddo", al di fuori di una conversazione animata, peraltro in una situazione di conflittualità già riscontrata dalle autorità penali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 14637 del 1999 Rv. 532572 - 01, N. 27238 del 2018 Rv. 651262 - 01, N. 6498 del 2012 Rv. 622158 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 31154 del 03/12/2018** (Rv. **652009 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

P. (COGO GIOVANNA) contro P. (LIPANI DAMIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2016

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Dipendenti di Poste Italiane s.p.a. - Art. 19 del c.c.n.l. 11 luglio 2007, accordi sindacali del 13 gennaio 2006 e del 13 luglio 2008 - Obbligo di assunzione - Esclusione - Previa verifica di idoneità - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 19 del c.c.n.l. per il personale dipendente di Poste Italiane s.p.a. dell'11 luglio 2007 e gli accordi collettivi del 13 gennaio 2006 e del 10 luglio 2008 si interpretano nel senso che l'azienda non ha alcun obbligo di assunzione bensì solo quello di attingere da un'apposita graduatoria, con conseguente legittimità della previsione di una verifica di idoneità professionale (nella specie, prova di idoneità alla guida di un motociclo, requisito ritenuto necessario per l'assunzione con mansioni di portalelettere, funzionale alla tutela della integrità fisica del dipendente e della collettività).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/07/2007 art. 19, Contr. Coll. 11/07/2007 art. 24, Contr. Coll. 13/01/2006, Contr. Coll. 10/07/2008

Sez. L - , **Ordinanza n. 31166 del 03/12/2018** (Rv. **652010 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ALFONSINA DE FELICE**. Relatore: **ALFONSINA DE FELICE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FARAMO SEBASTIANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/09/2013

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Dirigenza penitenziaria - Norma transitoria ex art. 4, comma 1, della l. n. 154 del 2005 - Requisiti - Accesso al profilo C3 tramite "concorso pubblico" - Procedura di riqualificazione - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di dirigenza penitenziaria, non è equiparabile al requisito formale dell'accesso per concorso pubblico all'area C, profilo professionale C3, previsto per la nomina a dirigente dalla norma transitoria di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 154 del 2005, l'aver conseguito tale

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

inquadramento mediante procedura selettiva interna di riqualificazione, costituendo il modello concorsuale, basato sul metodo comparativo, un vincolo per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 97 Cost., salva espressa deroga legislativa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2005 num. 154 art. 4, Costituzione art. 97 CORTE COST.

„Massime successive: Vedi

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31174 del 03/12/2018 (Rv. 651917 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

M. (TRIBULATO GIUSEPPE) contro C. (AMICO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/12/2016

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Successione abusiva di contratti a termine - Danno da precarizzazione - Ricorso al parametro ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Direttiva europea - Conformità.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di successione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, ai fini della determinazione del danno da precarizzazione può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, parametro conforme ai principi di effettività ed equivalenza di cui alla direttiva n.1999/70/CE, così come da ultimo interpretati dalla Corte di giustizia UE (sentenza 7 marzo 2018, in C-494/2016).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/06/1999, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 19454 del 2018 Rv. 650154 - 01, N. 16095 del 2016 Rv. 640721 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31148 del 03/12/2018 (Rv. 651698 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ALFONSINA DE FELICE. Relatore: ALFONSINA DE FELICE. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Diff.)

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (CIUFFARELLA LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/08/2012

098265 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA' Mobilità del personale - Indennità mensile di ente prevista dal c.c.n.l. del comparto enti di ricerca - Assegno "ad personam" - Computo - Esclusione - Fondamento.

In tema di trattamento economico spettante al personale trasferito per mobilità volontaria, l'indennità mensile di ente, prevista dal c.c.n.l. del comparto enti di ricerca e sperimentazione, in quanto emolumento legato al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi, va esclusa dalla base di computo dell'assegno personale non riassorbibile, che va quantificato tenuto conto delle sole voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa presso l'ente di provenienza.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 226 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18790 del 2015 Rv. 637048 - 01, N. 18196 del 2017 Rv. 645004 - 02, N. 12906 del 2013 Rv. 626723 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33596 del 28/12/2018** (Rv. **652152 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO.**

Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

Z. (RECCA ANTONINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 14/02/2011

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Appalto - Società consortile - Ribaltamento dei costi e dei ricavi - Principio di competenza - Applicabilità.

Nel caso di una società consortile, costituita dalle imprese operanti in raggruppamento temporaneo per l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico, e non svolgente attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l'esecuzione dell'appalto devono essere ribaltati integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio in cui detti costi sono stati sostenuti, nel rispetto del principio di competenza, potendo l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro comportare, in astratto, l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 21860 del 2016 Rv. 641552 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33574 del 28/12/2018** (Rv. **652000 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI**

TINARELLI. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Diff.)

O. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/01/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione costi - Inerenza - Congruità della spesa - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

In tema di detrazione di costi, l'inerenza deve essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all'attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di IVA, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità della operazione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 20 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01, N. 25257 del 2017 Rv. 645975 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33628 del 28/12/2018** (Rv. **652129 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SEGOLONI ANNALISA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 11/04/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

178495 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE Somme corrisposte al dipendente per la cessazione del rapporto di lavoro - Aliquota agevolata ex art. 19-bis TUIR - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

Nell'ambito delle somme percepite "una tantum" per la cessazione del rapporto di lavoro e soggette alla tassazione separata di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4 bis, dello stesso decreto (nella formulazione vigente "ratione temporis") si applica a quelle corrisposte al lavoratore a titolo di incentivo per le dimissioni anticipate (cd. incentivo all'esodo), indipendentemente dal carattere individuale o collettivo della corrispondente pattuizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la decisione impugnata che aveva qualificato come "incentivo all'esodo" l'attribuzione di somme in favore di un solo lavoratore, in virtù di una pattuizione contenente un generico riferimento ad un accordo transattivo, da intendersi, tuttavia, quale mera clausola di stile, non essendo stata indicata alcuna controversia tra le parti, anche solo potenziale, che prescindesse dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 24313 del 2016 Rv. 641759 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33563 del 28/12/2018** (Rv. **652126 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Parz. Diff.)

P. (MALFATTO BARTOLOMEO) contro E. (MARESCA ARTURO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/08/2010

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella esattoriale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Prova del perfezionamento - Presunzione ex art. 1335 c.c. - Applicabilità - Conseguenze.

In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15795 del 2016 Rv. 641156 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33575 del 28/12/2018** (Rv. **652128 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore:

PAOLO CATALLOZZI. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BIANCA FEDERICO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/09/2010

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Esenzione - Apparecchi per la ripresa termica di immagini con sensore a raggi infrarossi - Classificazione - Fondamento.

In tema di dazi all'importazione, non hanno diritto all'esenzione, in quanto rientranti nella voce NC. 85253090 (allegato I al Reg. CEE n. 2658 del 1987, nel testo vigente "ratione temporis"), gli apparecchi per la ripresa termica di immagini i quali, con sensore a raggi infrarossi, sono in grado di captare l'irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura delle singole superfici rilevate, in vari toni di colore, senza riprodurre le rilevazioni di calore sotto forme di cifre.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658 all. 1

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33568 del 28/12/2018** (Rv. **652127 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCA MIGLIO**. Relatore: **FRANCESCA MIGLIO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

M. (MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE) contro E. (TRETOLA GIANLUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/04/2011

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione - Alle persone giuridiche - Società con sede presso studio professionale Consegna dell'atto a persona addetta allo studio - Validità della notifica - Inesistenza di un rapporto giuridico con la società - Irrilevanza.

In tema di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria Sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Conformi: N. 3757 del 1985 Rv. 441339 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8537 del 2018 Rv. 648010 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33639 del 28/12/2018** (Rv. **651915 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIUSEPPE FICHERA**. Relatore: **GIUSEPPE FICHERA**.

E. (CALISI GIOVANNI) contro R. (MANZI LUIGI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/11/2011

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Soppressione di Equitalia - Successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro - Conseguenze.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, non si costituisca in causa con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le ragioni che in virtù dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 28741 del 2018 Rv. 651604 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33587 del 28/12/2018 (Rv. 652001 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA CRUCITTI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 01/10/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Annullamento dell'atto impositivo - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Violazione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la prosecuzione del giudizio non potrebbe comportare alcun risultato utile per il contribuente, stante l'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento dell'illegittimità della pretesa erariale, senza che, peraltro, il diritto di difesa dello stesso contribuente sia violato dall'eventuale riedizione del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, a fronte della quale potrà essere proposta impugnazione contro il nuovo atto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1, Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3950 del 2017 Rv. 643203 - 01, N. 14219 del 2015 Rv. 635805 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 33572 del 28/12/2018 (Rv. 651914 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.

B. (GIORDANO VITTORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/12/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Onere dell'Ufficio di comunicare preventivamente l'oggetto della verifica - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di comunicare preventivamente l'oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d'invalidità dell'atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l'Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27420 del 2018 Rv. 651436 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637605 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33578 del 28/12/2018** (Rv. **652151 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/04/2011

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione (secondo il testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del d.lgs. n. 40 del 2006) - Quesito di diritto - Modalità di formulazione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione su un "fatto controverso e decisivo per il giudizio", ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve riferirsi esclusivamente a fatti principali, ossia a fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso ex art. 2697 c.c., sicché, nella formulazione del cd. quesito di diritto, deve provvedersi alla loro precisa individuazione e all'evidenziazione del carattere decisivo degli stessi, ossia della idoneità del vizio denunciato a determinare una diversa ricostruzione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva ommesso di evidenziare gli elementi di fatto e contabili rilevati dai verbalizzanti in sede di accertamento analitico - induttivo e non esaminati dal giudice di merito, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9477 del 2009 Rv. 607924 - 01, N. 24255 del 2011 Rv. 620278 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33601 del 28/12/2018** (Rv. **652063 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **SALVATORE LEUZZI.** Relatore: **SALVATORE LEUZZI.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

F. (SPIRITO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 04/03/2010

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Distruzione volontaria di beni in magazzino - Mancato rispetto della procedura ex art. 2, comma 4, d.P.R. n. 441 del 1997 - Accertamento induttivo - Legittimità.

In tema di accertamento dell'IVA, ove la distruzione volontaria dei beni in magazzino sia avvenuta senza il rispetto della procedura di cui all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 441 del 1997 opera la presunzione di cessione e di acquisto degli stessi, dovendo essere riportato il valore di magazzino a quello "di partenza" in base ai criteri previsti dall'art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 441 art. 2 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 12245 del 2018 Rv. 648100 - 01, N. 27549 del 2018 Rv. 651215 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33572 del 28/12/2018** (Rv. **651914 - 02**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

B. (GIORDANO VITTORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/12/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Giudicato - Imposte periodiche - Efficacia espansiva su altre annualità - Deduzione canoni di leasing - Operatività - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposte periodiche, il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinato anno d'imposta sull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresa spiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d'imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica dell'inerenza stessa, come nel caso dei canoni di leasing relativi al medesimo immobile di cui sia chiesta la deducibilità per più annualità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 14596 del 2018 Rv. 649015 - 01, N. 12456 del 2014 Rv. 631098 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33462 del 27/12/2018** (Rv. **652123 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **FIMIANI PASQUALE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TAVERNA SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 29/09/2011

177512 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Esenzione ILOR di cui all'art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Imprese edili - Presupposti - Manufatti stabili - Necessità - Esclusione.

In tema di esenzione ILOR (art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978) il requisito del radicamento territoriale dell'impresa necessario per beneficiare dell'esenzione decennale deve essere individuato in elementi che non coincidono necessariamente con la presenza di costruzioni ed impianti stabilmente infissi al suolo, non dipendendo la stabilità dell'insediamento produttivo dalle caratteristiche "fisiche" della struttura imprenditoriale, ma dal suo collegamento organizzativo e funzionale con un determinato territorio.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 8239 del 2004 Rv. 572463 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33488 del 27/12/2018** (Rv. **652060 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **SALVATORE LEUZZI**. Relatore: **SALVATORE LEUZZI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

O. (CASTELLANI GLAUCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/12/2012

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE IVA - Cessione di beni mobili - Momento impositivo - Consegna parziale - Rilevanza - Esclusione.

In tema di IVA, nel caso di cessione di beni mobili, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis") l'operazione economica si considera effettuata ai fini impositivi al momento della consegna o della spedizione, salvo il caso di fatturazione

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

anticipata con pagamento totale o parziale del corrispettivo, fattispecie quest'ultima nella quale il contenuto economico dell'operazione deve ritenersi già perfezionato con la redazione della fattura, che consente al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione, senza che assuma rilevanza la consegna solo parziale della merce.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 27141 del 2011 Rv. 620733 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33456 del 27/12/2018 (Rv. 651996 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)*

Z. (LAURENZA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2011

178455 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Regime fiscale - Individuazione concordata - Mutamento legislativo - Nullità parziale e/o sostituzione di clausole - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta sui redditi, ove venga pattiziamente individuato un regime fiscale, il mutamento dello stesso per effetto di un intervento legislativo successivo comporta la nullità parziale sopravvenuta delle clausole difformi, e la sostituzione automatica delle stesse ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c., non potendo essere oggetto di tutela l'affidamento o l'aspettativa del privato ad un determinato trattamento agevolato, dipendente da scelte autonome di politica economica del legislatore. (Fattispecie in tema di accordi collettivi e individuali di lavoro, in riferimento all'aliquota agevolata, prevista dall'art. 19, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti, abrogata dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif., dalla l. n. 248 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25953 del 2015 Rv. 638080 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33511 del 27/12/2018 (Rv. 651999 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANCUSO NICOLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/05/2011

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Terreni lottizzati edificabili - Plusvalenze tassabili - Lottizzazione cd. "sulla carta" - Sufficienza - Fondamento.

In tema di redditi diversi, ai fini della configurabilità di una plusvalenza tassabile mediante cessione di aree lottizzate fabbricabili è sufficiente che, prima dell'alienazione del terreno, sia stata posta in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al suo frazionamento o, comunque, a renderne possibile l'utilizzazione a scopo edificatorio (cd. lottizzazione "sulla carta"), realizzandosi il vantaggio economico derivante dalla lottizzazione nel momento in cui il privato vende il terreno ad un prezzo già maggiorato per la possibilità di realizzarvi opere edilizie, e non in quello successivo nel quale l'acquirente le realizza.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 22584 del 2012 Rv. 624618 - 01, N. 11819 del 2006 Rv. 590597 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33468 del 27/12/2018 (Rv. 652124 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

M. (ORLANDINI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 15/12/2010

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Accertamento - Autorizzazione autorità giudiziaria ex art. 63 d.P.R. n. 633 del 1972 - Finalità - Conseguenze.

L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel medesimo procedimento o di terzi, con la conseguenza che anche la sua eventuale mancanza, se può avere riflessi disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla base degli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018 (Rv. 652035 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FONTANA ATTILIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/07/2011

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Intervento del successore nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.

Il successore ex art. 111 c.p.c. non può intervenire nel giudizio di legittimità in mancanza di una disposizione normativa che preveda tale facoltà. La suddetta facoltà deve, tuttavia, essere riconosciuta al medesimo nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5759 del 2016 Rv. 639273 - 01, N. 11638 del 2016 Rv. 639906 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33483 del 27/12/2018 (Rv. 652125 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/05/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279493 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Esportazioni indirette - Prova dell'uscita della merce dai confini UE - Modalità.

In tema di recupero dell'IVA per cessioni al di fuori dei confini dell'Unione europea, nelle esportazioni indirette di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, la prova dell'avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione deve essere fornita dal cedente mediante l'esemplare 3 DAU, munito di timbro e visto dell'ufficio doganale di uscita, se la dichiarazione di esportazione è effettuata sulla base del Documento Unico Amministrativo (DAU), ovvero esibendo la propria fattura di vendita, su cui siano riportati gli estremi della bolletta doganale ed il visto dell'ultima dogana in uscita dal territorio unionale, senza che sia sufficiente, in caso di transito da una pluralità di uffici, solo quello del primo ufficio.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. B, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2018 Rv. 647161 - 02, N. 25454 del 2018 Rv. 650716 - 01, N. 3193 del 2015 Rv. 634515 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 33436 del 27/12/2018 (Rv. 652122 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

E. (IERARDI GIANNI) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/11/2012

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Processo tributario - Giudicato di annullamento nei confronti dei condebitori solidali - Efficacia - Fondamento e limiti.

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

Stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario, in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, la sentenza che, accogliendo il ricorso proposto da uno dei coobbligati solidali, annulla - anche parzialmente - l'atto impositivo, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, con la conseguenza che della statuizione favorevole intervenuta "inter alios" potrà avvalersi anche il condebitore che abbia impugnato il medesimo atto in un diverso giudizio, ove non si sia formato il giudicato nell'ambito dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14814 del 2011 Rv. 618590 - 01, N. 3204 del 2018 Rv. 646938 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33522 del 27/12/2018 (Rv. 652062 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO GUIDA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (TIEGHI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/02/2012

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE Immobili - Carattere strumentale - Requisiti

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

- Impossibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni - Prova - Onere a carico del contribuente.

In tema di imposte sui redditi ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 917 del 1986 gli immobili appartenenti ad imprese commerciali gestite da società di capitali costituiscono beni strumentali, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione, solo se per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza trasformazioni radicali, restando altrimenti assoggettati al regime proprio delle fonti di reddito fondiario: in detta ipotesi incombe sul contribuente che intenda far valere la natura strumentale dell'immobile l'onere di provare la destinazione esclusiva dello stesso all'attività propria dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25609 del 2006 Rv. 594450 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33458 del 27/12/2018** (Rv. **651997 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **FIMIANI PASQUALE**. (Conf.)

C. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/06/2010

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento induttivo mediante percentuali di ricarico - Scelta tra media aritmetica semplice e media ponderale - Criteri - Fattispecie.

In tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso alla media aritmetica semplice è consentito quando risulti l'omogeneità della merce, dovendosi invece fare ricorso alla media ponderale quando, tra i vari tipi di merce, esiste una notevole differenza di valore e i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata per aver omesso di considerare che le autovetture usate vendute dalla società contribuente erano suddivisibili, sulla base degli atti dello stesso ufficio accertatore, in tre gruppi tra loro disomogenei, posto che a uno di tali gruppi appartenevano le auto usate vendute sottocosto, a un secondo quelle con ricarico del 10 per cento e a un terzo quelle con ricarico dal 12 al 235 per cento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24017 del 2018 Rv. 651268 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33504 del 27/12/2018** (Rv. **652150 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**.

N. (SILLA ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/11/2011

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Costi - Inerenza - Beni normalmente strumentali all'attività di impresa svolta - Onere della prova in capo al contribuente - Sussistenza - Modalità.

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, l'onere del contribuente di dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti sussiste anche per i beni "normalmente necessari e strumentali" allo svolgimento dell'attività di impresa: peraltro, l'assolvimento di tale onere è, in detta

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

ipotesi, semplificato in quanto, a fronte degli elementi di fatto addotti dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può contestarne soltanto la carenza o insufficienza ovvero addurre l'esistenza di circostanze di fatto idonee, in concreto, ad inficiare gli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2423, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Difformi: N. 21131 del 2018 Rv. 649942 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 01, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33464 del 27/12/2018 (Rv. 651913 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **FRANCESCA MIGLIO.** *Relatore:* **FRANCESCA MIGLIO.** *P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)*

F. (MULEO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/06/2011

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Presupposti - Fattispecie.

La notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. può essere compiuta solo dopo che siano state effettuate ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l'ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l'irreperibilità. (Fattispecie in tema di notificazione di atti impositivi a società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 19958 del 2018 Rv. 650145 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33506 del 27/12/2018 (Rv. 652181 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RINZIVILLO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 27/09/2011

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Appello - Potere del giudice di disporre d'ufficio l'esibizione di documenti - Fondamento e limiti.

Nel processo tributario, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed in applicazione dell'art. 58, comma 1, del medesimo decreto, al giudice di appello non è più consentito ordinare il deposito di documenti, dovendo, invece, essergli riconosciuto il potere di ordinarne l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., entro gli stessi limiti consentiti al giudice di primo grado, ossia quando è impossibile acquisire altrimenti la prova, come nel caso in cui una parte non possa conseguire i documenti in possesso dell'altra, ovvero in situazioni di oggettiva incertezza, al fine di integrare gli elementi istruttori in atti, non potendo invece essere ordinata d'ufficio l'esibizione di documenti di una parte o di un terzo, quando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Decreto

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 27827 del 2018 Rv. 651409 - 01, N. 13152 del 2014 Rv. 631140 - 01, N. 955 del 2016 Rv. 638439 - 01, N. 16171 del 2018 Rv. 649371 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018 (Rv. 651998 - 02)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO.

G. (RAIMONDI NUNZIO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/09/2011

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Perizia giurata stragiudiziale - Efficacia indiziaria - Fondamento e conseguenze.

La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9551 del 2009 Rv. 607812 - 01, N. 4437 del 1997 Rv. 504491 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33382 del 27/12/2018 (Rv. 652175 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TINAGLI FEDERICA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/03/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Presupposti - Attività dei praticanti - Rilevanza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di IRAP, può assumere rilevanza, ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie, commercialista), l'attività svolta dai praticanti la quale, pur assolvendo in astratto ad una preminente finalità formativa, non esime il giudice dal verificare se, in concreto, tenendo anche conto dell'entità dei compensi corrisposti, costituisca un contributo alla produttività del contribuente, incrementandone il reddito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2

Massime precedenti Difformi: N. 22705 del 2016 Rv. 641643 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33486 del 27/12/2018 (Rv. 652261 - 02)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/10/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Cessione d'azienda - Presupposti - Attualità dell'esercizio dell'impresa - Irrilevanza - Attitudine potenziale del complesso dei beni all'esercizio dell'attività d'impresa - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, è integrata una cessione d'azienda e non di singoli beni ove gli stessi, nel loro complesso, siano potenzialmente utilizzabili per l'attività produttiva, non assumendo rilevanza l'attuale esercizio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva ritenuto ricorrere una cessione d'azienda in conseguenza della vendita di un intero complesso industriale con un unico negozio, regolato mediante una sola fattura che si riferiva indistintamente alla totalità dei beni, sebbene tale azienda non fosse, al momento della cessione, utilizzata ai fini dell'attività produttiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 27290 del 2017 Rv. 646178 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33486 del 27/12/2018 (Rv. 652261 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/10/2011

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Condonò - Pronuncia di cessazione della materia del contendere - Efficacia endoprocessuale.

Nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto condono (nella specie, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002) non è idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/02/2002 num. 289 art. 16, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 13854 del 2004 Rv. 574918 - 01, N. 8782 del 2017 Rv. 643620 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018 (Rv. 651998 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **LUIGI D'ORAZIO.** Relatore: **LUIGI D'ORAZIO.**

G. (RAIMONDI NUNZIO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/09/2011

177312 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - RELAZIONE TECNICA DI PARTE Perizie stragiudiziali - Termine per la produzione in appello - Fondamento.

Nel processo tributario la perizia stragiudiziale, compresa quella di natura estimativa, costituisce un'allegazione difensiva a contenuto tecnico, sicché, nel corso del giudizio di appello, in virtù del combinato disposto degli artt. 58, comma 2, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere prodotta con la memoria difensiva depositata nel rispetto del termine di dieci giorni prima della udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 1992 num. 546 art. 32 com. 2, Decreto Legisl. del 1992 num. 546 art. 58 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22965 del 2017 Rv. 646243 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33495 del 27/12/2018 (Rv. 652260 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALVATORE LEUZZI. Relatore: SALVATORE LEUZZI.

S. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/07/2011

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Imposta di registro su atti negoziali - Pluralità di atti di cessione di beni appartenenti alla stessa azienda - Cessione di singoli beni o dell'azienda - Criterio discrezionale - Conseguenze.

Ai fini tributari, nella nozione di cessione d'azienda assume rilevanza centrale l'elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale ceduto e l'impresa, sicché, solo in mancanza di questo legame, il bene potrà ritenersi ceduto autonomamente e pertanto, se del caso, l'operazione sarà assoggettata al pagamento dell'Iva, mentre, nell'ipotesi contraria, l'imposizione non potrà essere frazionata e l'intera operazione negoziale dovrà essere qualificata come cessione d'azienda, assoggettata al pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1955 del 2015 Rv. 634166 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33289 del 21/12/2018 (Rv. 652121 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA. Relatore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.

C. (IASELLI GIANPAOLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/01/2012

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Direzione regionale entrate - Titolarità di poteri istruttori - Attribuzione in virtù del d.l. n. 185 del 2008 - Preesistenza - Fondamento.

In tema di accertamenti tributari, l'art. 27 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su una norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27, Legge 28/01/2009 num. 2, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 66, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 71

Massime precedenti Conformi: N. 20915 del 2014 Rv. 632908 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33234 del 21/12/2018** (Rv. **652118 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

G. (ZOPPINI GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/06/2011

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Esterovestizione - Presupposti - Accertamento dell'effettivo trasferimento di una società all'estero - Necessità - Sussistenza.

Ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, nell'ipotesi di esterovestizione, ossia di localizzazione fittizia della residenza fiscale di una società all'estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, non è necessario accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma occorre verificare l'effettività del trasferimento, cioè se la singola operazione sia meramente artificiosa, risolvendosi nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica, fermo restando che la società esterovestita non è, per ciò solo, priva di autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabile come "schermo" creato con l'unico obiettivo di farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, Legge 14/08/1982 num. 747 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2869 del 2013 Rv. 625687 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33244 del 21/12/2018** (Rv. **652119 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

V. (SABBATINO EDOARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/03/2012

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Agevolazione di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Società in regime di accreditamento provvisorio - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG prevista, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, non è applicabile alle società in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale poiché, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella nozione di "enti ospedalieri" di cui all'art. 2 della l. n. 132 del 1968 non rientrano le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali: ne deriva che detta agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale ovvero in favore dei "vecchi" enti ospedalieri in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle ASL.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 1687 del 2016 Rv. 638735 - 01, N. 17711 del 2014 Rv. 632469 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33261 del 21/12/2018** (Rv. **652149 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

I. (GARATTI LUCIANO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 22/11/2010

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Cessione di immobili - Presunzione di valore ex d.l. n. 223 del 2006 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze.

Le presunzioni legali relative di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come introdotte dal d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, secondo cui, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili, l'importo dei ricavi ai fini delle imposte dirette, o l'ammontare delle operazioni imponibili ai fini IVA, si presumono corrispondenti al valore normale del bene immobile ceduto, non hanno efficacia retroattiva, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 1, comma 265, della l. n. 244 del 2007, con la conseguenza che, per gli atti di compravendita di immobili anteriori alla data del 4 luglio 2006, lo scostamento dei corrispettivi dichiarati rispetto al valore normale dei cespiti, desunto da una perizia di stima dell'Agenzia del territorio, non costituisce una presunzione legale relativa di percezione di un maggior corrispettivo, bensì una presunzione semplice, da valutare unitamente ad altri elementi che ne confermino la gravità, precisione e concordanza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 3, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223, Legge 04/08/2006 num. 248, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 265

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33278 del 21/12/2018** (Rv. **652120 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PARIS FILIPPO)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/09/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Giudizio promosso nei confronti del liquidatore - Nullità - Sussistenza e conseguenze in sede di legittimità.

Nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell'azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11100 del 2017 Rv. 643969 - 01, N. 24853 del 2018 Rv. 650578 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33230 del 21/12/2018** (Rv. **651994 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

N. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/03/2013

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Cessione di impianti radiotelevisivi effettuata prima dell'entrata in vigore dell'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005 - Qualificazione giuridica data dalle parti - "Ius superveniens" - Intangibilità delle cessioni pregresse.

In tema di qualificazione giuridica del contratto come cessione di azienda radiotelevisiva (con conseguente assoggettamento ad imposta di registro) o di cessione di un ripetitore singolarmente considerato (con conseguente assoggettamento ad Iva), l'art. 27, comma 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dall'art. 40, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, ha stabilito che la cessione anche di un singolo impianto, purchè non riguardi le sole attrezzature, integra una cessione di azienda, prevedendo al contempo l'intangibilità fiscale delle cessioni precedenti alla sua entrata in vigore, per le quali resta ferma la qualificazione giuridica data dalle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/07/2005 num. 27 art. 7, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 40 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 241 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17515 del 2017 Rv. 644911 - 01, N. 18489 del 2017 Rv. 645025 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 33229 del 21/12/2018 (Rv. 652059 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: MILENA BALSAMO. Relatore: MILENA BALSAMO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)

I. (FREDA VALERIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 07/06/2012

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Atti negoziali - Riquilificazione - Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riquilificazione degli atti negoziali soggetti ad imposta di registro, la motivazione dell'avviso di liquidazione deve fare riferimento ai criteri normativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, ossia, avuto riguardo alla comune intenzione dei contraenti, all'intrinseca natura dell'atto, agli effetti giuridici prodotti in concreto dallo stesso ed alla forma apparente. (Fattispecie relativa alla riquilificazione come cessione di azienda di un atto di cessione totalitaria delle quote sociali).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22003 del 2014 Rv. 632769 - 01, N. 23248 del 2014 Rv. 633097 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 33217 del 21/12/2018 (Rv. 651912 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA CRUCITTI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (GARAVOGLIA MARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/10/2010

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità dei costi e ricavi e rettificazione delle dichiarazioni - Sussistenza - Compenso corrisposto agli amministratori - Deducibilità ai sensi dell'art. 62 (ora 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sindacabilità del "quantum" - Legittimità - Criteri.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di determinazione dei redditi di impresa, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche ove non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, sicchè la deducibilità, ai sensi dell'art. 62 (ora art. 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, dei compensi degli amministratori di società non implica alcun vincolo alla misura indicata nelle deliberazioni sociali o nei contratti, competendo agli uffici finanziari la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 24379 del 2016 Rv. 641732 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24957 del 2010 Rv. 615768 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 33113 del 21/12/2018 (Rv. 652174 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO.

P. (LONGO MAURO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/01/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Contributo unificato - Esenzione per le controversie in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Ambito applicativo - Fondamento.

In tema di contributo unificato, l'esenzione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente all'introduzione del comma 6-bis della detta norma), deve intendersi riferita esclusivamente alle cause concernenti le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 23 della l. n. 689 del 1981, atteso che le norme che dispongono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10, Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 212

Sez. 5 - , Sentenza n. 33219 del 21/12/2018 (Rv. 652148 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.

Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ARNO' GAETANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/01/2010

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Affitto di azienda - Quote di ammortamento di beni aziendali - Deducibilità da parte del concedente - Condizioni - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario) ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione attuale, art. 102, comma 8, del citato d.P.R.), come precisato dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988 (applicabile "ratione temporis"), salvo che nel contratto di affitto sia stata pattuita una deroga al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c., ipotesi nella quale dette quote sono deducibili dal reddito del concedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la previsione contrattuale, secondo la quale il deperimento derivante dall'uso di beni componenti il ramo d'azienda condotto in affitto non doveva ricadere sul conduttore, bensì sul concedente, integrasse la deroga convenzionale in questione).

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2561 com. 2, Cod. Civ. art. 2562, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 14 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 1172 del 2008 Rv. 601696 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32997 del 20/12/2018 (Rv. 651911 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BELLOMO VENERANDO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/11/2012

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Consorzi - Esenzione ex art. 88 (ora 74) TUIR - Consorzi-funzione e aziende-consorzi (o consorzi-agenzia speciale) - Distinzione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRPEG, a decorrere dal 1 gennaio 1998, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 della l. n. 449 del 1997, che ha modificato l'art. 88, comma 1, (ora 74) del d.P.R. n. 917 del 1986, includendo espressamente tra i soggetti esentati dall'imposta i "consorzi tra enti locali", è divenuto irrilevante l'accertamento dell'effettiva natura giuridica dei consorzi, essendo superata la pregressa distinzione tra consorzi-funzione (esentati) e aziende-consorzi (già soggette ad imposta).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 11755 del 2009 Rv. 608399 - 01, N. 5258 del 2004 Rv. 571175 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32981 del 20/12/2018 (Rv. 652117 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO.** *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (STASI ALESSANDRA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 09/03/2011

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Consegna a persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Presunzione di legittimità - Prova contraria - Oggetto.

Ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16102 del 2007 Rv. 599606 - 01, N. 27420 del 2017 Rv. 646424 - 01, N. 8472 del 2018 Rv. 647704 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 32957 del 20/12/2018** (Rv. **652115 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

T. (MONTELLA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/02/2010

279389 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Richiamo agli atti della guardia di finanza - Legittimità - Fattispecie.

In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che, richiamando il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, evidenziava che la società contribuente aveva annotato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altra società "cartiera", così registrando costi indebiti).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 30560 del 2017 Rv. 646303 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 33087 del 20/12/2018** (Rv. **652173 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LUCIO LUCIOTTI.** Relatore: **LUCIO LUCIOTTI.**

C. (LAUDANTE GIUSEPPE) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/05/2016

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società in accomandita semplice - Estinzione - Successione del socio accomandatario nel rapporto di imposta - Necessità di provare la propria qualità - Esclusione - Fondamento.

In caso di estinzione della società in accomandita, il socio accomandatario può subentrare nel lato passivo del rapporto di imposta senza provare la propria legittimazione "ad causam", perchè l'estinzione della società determina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasferiscono ai soci che ne rispondono, illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano assoggettati "pendente societate".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12603 del 2018 Rv. 648720 - 01, N. 2444 del 2017 Rv. 642885 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32969 del 20/12/2018** (Rv. **652146 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **MARINA CIRESE.** Relatore: **MARINA CIRESE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

D. (IZZO CARLO GUGLIELMO) contro A.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/09/2012

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme - Tassazione proporzionale - Limiti.

I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto nel qual caso l'imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2017 Rv. 644890 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 32958 del 20/12/2018** (Rv. **652144 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **VALERIA PICCONE**. Relatore: **VALERIA PICCONE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (RUSSO ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/06/2011

178485 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVIDeterminazione - Corrispettivi derivanti da contratti di appalto - Imputazione temporale - Criteri - Fondamento.

In virtù del principio di competenza nell'imputazione temporale dei componenti di reddito, avente carattere inderogabile, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per "facta concludentia", di una volontà incompatibile con la mancata accettazione, secondo quanto stabilito nell'art. 1665, comma 2 e 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 26665 del 2009 Rv. 610993 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 32958 del 20/12/2018** (Rv. **652144 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **VALERIA PICCONE**. Relatore: **VALERIA PICCONE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (RUSSO ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/06/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Regularizzazione delle scritture contabili - Limitazione - Rimanenze al 31 dicembre dell'anno oggetto del condono - Regularizzazione mediante eliminazione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di condono fiscale previsto dall'art. 9 della l. n. 289 del 2002 non possono essere eliminate le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell'anno oggetto di condono, in quanto si tratta di un'operazione che si riferisce al bilancio dell'anno successivo, non ricompreso nella disposizione agevolativa, la quale, stante la natura eccezionale, è insuscettibile di interpretazione estensiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 25621 del 2010 Rv. 615374 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32959 del 20/12/2018 (Rv. 652116 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANDREA VENEGONI. Relatore: ANDREA VENEGONI. P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (COSTA MICHELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/10/2011

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Accertamento con adesione - Società a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione nei confronti dei soci - Operatività - Fondamento - Prova contraria - Ammissibilità.

L'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15824 del 2016 Rv. 640622 - 01, N. 27778 del 2017 Rv. 646282 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 32955 del 20/12/2018 (Rv. 652180 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

K. (SERRA UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/10/2014

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Aliquota agevolata - Prodotti destinati al consumo alimentare animale - Importazione da parte di intermediario commerciale - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IVA, l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% prevista alle voci 112 e 113 della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, postula l'identificazione della destinazione di tali prodotti per le finalità di consumo alimentare animale, destinazione che non può ritenersi acquisita ove l'acquirente sia un mero intermediario nelle operazioni commerciali, essendo del tutto incerto, in tale fase, che il bene venga effettivamente ceduto per detta finalità, ovvero sia dirottato verso altre utilizzazioni, tenuto anche conto che dette disposizioni, avendo natura agevolativa, non sono suscettibili di interpretazione estensiva. (Fattispecie relativa all'importazione di cartoni di vitamina B12 da parte di un'impresa esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici ad uso industriale, farmaceutico e veterinario).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 98

Sez. 5 - , Sentenza n. 32954 del 20/12/2018 (Rv. 652142 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

K. (SERRA UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 04/07/2011

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE Appello - Ragioni poste a sostegno dell'impugnazione (del contribuente) o delle difese (dell'Amministrazione finanziaria) in primo grado - Riproposizione - Onere di specificità dei motivi - Condizioni.

Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 01, N. 24641 del 2018 Rv. 650818 - 01, N. 30525 del 2018 Rv. 651841 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 32956 del 20/12/2018** (Rv. **652143 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

K. (SERRA UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/12/2015

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Rapporti tra il primo ed il terzo comma - Identità di fattispecie sanzionatoria - Circostanza aggravante al terzo comma - Configurabilità - Nozione di "qualità" della merce - Portata - Fattispecie.

In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, al terzo comma, una fattispecie diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell'entità della stessa sanzione, comminata per "le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci" che non corrispondono all'accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione, che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili. (Nell'applicare il principio, la S.C. ha ritenuto che integrasse una "qualità" della merce, nella specie costituita da cartoni di vitamina B12, la circostanza che essa avesse una univoca ed effettiva destinazione al consumo animale).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 3467 del 2014 Rv. 630066 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32962 del 20/12/2018** (Rv. **652145 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **DARIO CAVALLARI**. Relatore: **DARIO CAVALLARI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

M. (GIANOLIO PAOLO) contro P. (PERSEGATI RUGGERINI ELOISA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 11/05/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Pareri resi a seguito di interpelli all'Amministrazione finanziaria - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

Le risposte rese dall'Amministrazione finanziaria agli atti di interpello di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 non sono impugnabili, trattandosi di meri pareri che non incidono direttamente in danno del contribuente, salvo quelli resi a seguito di richiesta di disapplicazione di norme antielusive i quali, anche secondo la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, possono essere impugnati in quanto contenenti una compiuta pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156

Massime precedenti Vedi: N. 3775 del 2018 Rv. 647116 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32976 del 20/12/2018** (Rv. **652147 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE LOCATELLI**. Relatore: **GIUSEPPE LOCATELLI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MARIANELLI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/07/2012

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Processo tributario - Giudizio di rinvio - Mancata produzione della copia autentica della pronuncia di cassazione - Conseguenze.

Nel processo tributario la mancata produzione nel giudizio di rinvio della copia autentica della sentenza (o ordinanza) resa dalla Corte di cassazione prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina l'inammissibilità del ricorso in riassunzione cui consegue l'estinzione dell'intero giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 16498 del 2016 Rv. 640779 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32992 del 20/12/2018** (Rv. **651993 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FALLETTI GIANCARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/06/2011

178514 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Residenza fiscale - Individuazione - Criteri.

Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 18/10/1978 num. 680, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 13803 del 2001 Rv. 550073 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32823 del 19/12/2018 (Rv. 651992 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PANINI ALBERIGO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/05/2011

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Imposta sulle donazioni - Patto di famiglia - Imponibilità - Criteri.

Il patto di famiglia di cui all'art. 768-bis c.c. è assoggettato ad imposta sulle donazioni con riferimento sia al trasferimento d'azienda (o della partecipazione) dal disponente al discendente, salve le ipotesi di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 349 del 1990, sia alla corresponsione della somma compensativa della quota di legittima dell'assegnatario dell'azienda (o della partecipazione) ai legittimari non assegnatari, assumendo in quest'ultima ipotesi rilevanza l'aliquota e la franchigia relativa al rapporto tra assegnatario e legittimario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 768 quater, Cod. Civ. art. 768 sexies, Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 536, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 58 com. 1

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32807 del 19/12/2018 (Rv. 652138 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BRINDISI VITTORIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/11/2011

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze - Indennità conseguita a titolo di cessione volontaria nel procedimento di espropriazione - Tassazione - Criteri.

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, le cessioni volontarie che definiscono, in luogo dell'atto di esproprio, il procedimento ablativo, devono essere sussunte, ai fini della determinazione della relativa plusvalenza, nell'ipotesi contemplata nella lett. b), e non in quella di cui alla lett. a) di tale disposizione normativa, disciplinante la diversa fattispecie della vendita di terreno (con o senza l'eventuale edificio sul medesimo insistente) successiva alla sua lottizzazione o all'esecuzione di opere intese a renderlo edificabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A), DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B), Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 14362 del 2011 Rv. 618537 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32809 del 19/12/2018** (Rv. **652111 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO DE MASI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ESCALAR GABRIELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 27/12/2010

279191 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 022230/2015 63721601

Massime precedenti Conformi: N. 22230 del 2015 Rv. 637216 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32838 del 19/12/2018** (Rv. **652113 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore: **ANTONIO MONDINI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

B. (PURI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/03/2013

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE Processo tributario - Appello - Specificità dei motivi - Questioni disattese dal giudice di primo grado - Nuove argomentazioni - Necessità - Esclusione.

Nel processo tributario, stante il carattere devolutivo pieno dell'appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l'onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 non impone all'appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell'impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53

Massime precedenti Conformi: N. 1200 del 2016 Rv. 638624 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24641 del 2018 Rv. 650818 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32820 del 19/12/2018** (Rv. **652112 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO DE MASI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MAISTO GUGLIELMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA

279293 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) Imposta di successione - Esenzione di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Enti non riconosciuti alla data dell'apertura della successione - Spettanza - Fondamento.

In materia di imposta di successione, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i trasferimenti a favore degli enti che perseguano le finalità di pubblica utilità previste da detta norma spetta anche agli enti non ancora riconosciuti alla data di apertura della successione, come si desume dall'art. 31, comma 2, lett. h), del detto decreto, trovando fondamento nell'obiettivo di privilegiare ed incoraggiare le disposizioni ereditarie di elevato valore sociale.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12992 del 2000 Rv. 540648 - 01, N. 13829 del 2001 Rv. 550090 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32805 del 19/12/2018 (Rv. 652137 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: LIANA MARIA TERESA ZOSO. Relatore: LIANA MARIA TERESA ZOSO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/10/2012

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Ricorso introduttivo - Inammissibilità - Giudicato implicito a seguito di pronuncia sul merito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato implicito non si forma, per omessa impugnazione, sulla questione afferente l'inammissibilità del ricorso, essendo limitato alle questioni ed agli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, mentre non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10027 del 2009 Rv. 607840 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26019 del 2008 Rv. 604949 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32808 del 19/12/2018 (Rv. 652139 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CARDASCIA LUIGI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/12/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Dichiarazione integrativa - Modificabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Le dichiarazioni integrative costituiscono atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà di quest'ultimo, bensì previsti dalla legge come conseguenza dell'osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente, se non per errore materiale manifesto e riconoscibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, dopo l'adesione al condono nelle forme della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8 della l. n. 289 del 2002, il contribuente potesse far valere un credito d'imposta modificando la dichiarazione originaria).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17141 del 2018 Rv. 649609 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32828 del 19/12/2018** (Rv. **652140 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

V. (CIMMINO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/11/2012

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Criteri di deducibilità delle passività - Accettazione con beneficio di inventario - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990, ma assume rilevanza solo nel momento della riscossione dell'imposta la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del detto decreto, è contenuta nel limite del valore della quota ereditaria al fine di ridurre il sacrificio economico dell'erede entro l'ambito dell'effettivo arricchimento dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 20/10/1990 num. 346 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 3349 del 2011 Rv. 616725 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4564 del 2017 Rv. 643106 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32840 del 19/12/2018** (Rv. **652114 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CENTORE PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/06/2012

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Doppia imposizione internazionale - Tassazione delle "royalties" - Criterio del "beneficiario effettivo" - Portata - Fattispecie.

In tema di doppia imposizione internazionale, ai fini della tassazione delle "royalties", opera il criterio, elaborato dalla prassi internazionale, del "beneficiario effettivo", volto a contrastare pratiche finalizzate a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale, in forza del quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria dei benefici convenzionali o un fenomeno di non imposizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse considerarsi beneficiario effettivo delle "royalties" corrisposte dalla società italiana la società tedesca la quale svolgeva il ruolo di mera intermediaria della casa-madre statunitense, effettiva proprietaria dei marchi e brevetti il cui sfruttamento era stato concesso alla società italiana e alla quale trasferiva gran parte delle "royalties" ricevute dalle controllate europee, assoggettando a tassazione in Germania il reddito costituito da una esigua quota dalla stessa trattenuta a titolo di provvigione per l'attività svolta).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459

Massime precedenti Vedi: N. 27112 del 2016 Rv. 642421 - 01, N. 25281 del 2015 Rv. 638012 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32716 del 18/12/2018 (Rv. 652171 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/03/2017

060072 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - IN GENERE Pronunce di illegittimità costituzionale "differita" - Efficacia sui procedimenti pendenti - Esclusione - Legittimità - Fondamento.

Le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia "ex tunc", neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice "a quo" ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte "ad quem" quanto agli effetti della decisione sulla medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 10761 del 2006 Rv. 591042 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32719 del 18/12/2018 (Rv. 652172 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/04/2017

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Redditi di impresa - Capannone industriale - Ammortamento - Utilizzo del bene - Necessità - Fondamento.

In tema di redditi d'impresa, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 richiede l'effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l'acquisto o la costruzione dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 12212 del 2017 Rv. 644172 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32642 del 17/12/2018 (Rv. 652169 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/03/2017

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Inversione dell'onere probatorio - Presunzione favorevole ad una parte - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di prove civili, il riconoscimento di una presunzione favorevole ad una parte non comporta una deroga ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma consente alla parte, che ne rimane gravata, di assolvervi mediante la presunzione stessa. (Nella specie, la S.C., in tema di eterovestizione, ha ritenuto che la presunzione di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986 non esoneri il fisco dall'onere di provare la fittizietà della sede estera della società, in luogo di quella effettiva in Italia, ma gli consenta, in presenza di alcuni indici, di fornire tale dimostrazione mediante detta presunzione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 2869 del 2013 Rv. 625688 - 01, N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32648 del 17/12/2018 (Rv. 652170 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

A. (CAPRIOTTI CINZIA) contro A. (CARILE FRANCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 02/05/2017

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta sulla pubblicità - Pluralità di messaggi pubblicitari - Regime impositivo - Conseguenze sull'onere della prova - Fattispecie.

In tema di determinazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, opera la regola generale della tassazione per ciascun messaggio pubblicitario, salva l'ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, da ritenersi derogatoria della stessa e quindi rientrante nell'onere probatorio del contribuente che ne invoca l'applicazione, nella quale possono essere tassati unitariamente più messaggi pubblicitari, caratterizzati da un collegamento strumentale inscindibile, in quanto di identico contenuto, sebbene non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza. (Fattispecie in tema di cartelli pubblicitari bifronte).

Riferimenti normativi: Legge 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 5, Legge 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9492 del 2018 Rv. 647828 - 01, N. 22573 del 2008 Rv. 605095 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 32427 del 14/12/2018 (Rv. 651793 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANDREA VENEGONI. Relatore: ANDREA VENEGONI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

S. (BELLOMI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 12/03/2010

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Avviso di accertamento unitario nei confronti dell'associazione e degli associati - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

L'unitarietà dell'accertamento delle imposte sui redditi dovuti dalle associazioni nei confronti degli associati, prescritta dall'art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, non comporta che, a pena di

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

invalidità, questo debba essere constare di un unico atto, in quanto lo scopo della norma è raggiunto anche mediante la notifica di atti separati derivanti dal medesimo accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32402 del 14/12/2018 (Rv. 652109 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: ANDREA GENTILI. Relatore: ANDREA GENTILI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (RUOZZI EDGARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 03/10/2011

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Regime del margine - Compravendita di autoveicoli usati - Presupposti - Fattispecie.

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime di favore del cd. margine spetta al contribuente medesimo dimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compravendita di veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità del regime del margine nell'ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usati da un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa di questo, venditore appartenente ad un altro Stato dell'Unione europea, avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fine inidoneo il libretto di circolazione e non potendo l'onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuate dalla società cedente).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 26 bis, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 85

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21105 del 2017 Rv. 645308 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32458 del 14/12/2018 (Rv. 652110 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO GUIDA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (STASI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/07/2011

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Natura - Confessione stragiudiziale alla parte - Fondamento.

Il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 4196 del 2014 Rv. 629738 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 32422 del 14/12/2018** (Rv. **652135 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ZIZZO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/05/2010

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Costi cd. infragruppo - Deducibilità - Criteri - Conseguenze in tema di "cost sharing agreements".

In tema di reddito di impresa, in materia di costi cd. infragruppo, ove la società capofila fornisca servizi o curi direttamente attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi tra le stesse, al fine di coordinare le scelte operative delle imprese formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile, è necessario che la controllata tragga dal servizio remunerato una reale utilità e che questa sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente motivata, sicché la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (cd. "cost sharing agreements") è subordinata alla effettività e inerenza della spesa rispetto all'attività di impresa della controllata e al vantaggio a questa derivato, provato dalla specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 16480 del 2014 Rv. 631928 - 01, N. 23164 del 2017 Rv. 645653 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32470 del 14/12/2018** (Rv. **651991 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

F. (TARDELLA GIANMARCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/04/2012

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE IVA - Corresponsione all'agente di indennità "una tantum" - Regime impositivo - Fondamento.

Non massimare.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19557 del 2017 Rv. 645293 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 32433 del 14/12/2018** (Rv. **652179 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

R. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/12/2010

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Attività (e passività) fittizie o inesistenti - Nozione - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di redditi di impresa, per attività (o passività) fittizie devono intendersi le rappresentazioni contabili false sin dal momento della loro iscrizione in bilancio e per attività (o passività) inesistenti quelle in origine rispondenti a situazioni reali, che tuttavia nel corso degli esercizi hanno perso consistenza, pur continuando a figurare nel patrimonio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, ai fini del condono cd. tombale richiesto da una società, aveva ritenuto illegittima l'eliminazione dalle scritture contabili di "fatture da ricevere", relative a premi riconosciuti, ma non ancora corrisposti, ai clienti, trattandosi di poste debitorie effettive e reali, non estinte per prescrizione, che la società non aveva potuto soddisfare solo a causa dell'omessa ricezione delle fatture da parte dei creditori).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 14, Cod. Civ. art. 2114

Massime precedenti Vedi: N. 19219 del 2017 Rv. 645290 - 01

Annotata Sez. 5 - , Sentenza n. 32411 del 14/12/2018 (Rv. 652178 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/01/2010

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Partecipazioni in società - Liquidazione volontaria della società partecipata - Minusvalenza - Momento della realizzazione - Apertura della relativa procedura - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, con riferimento alla svalutazione delle partecipazioni societarie, la mera apertura della procedura di liquidazione volontaria della società partecipata non determina alcuna minusvalenza, perché non consente di conoscere l'effettiva esistenza e l'entità della perdita di valore della partecipazione, potendo essere accertata solo dopo la cessione dei beni, con la chiusura della procedura liquidatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/09/2002 num. 209 art. 1 com. 1 lett. B), Legge 22/11/2002 num. 265 art. 1, Cod. Civ. art. 2426

Sez. 5 - , Sentenza n. 32417 del 14/12/2018 (Rv. 651792 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

S. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/02/2011

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI Costi per diritti televisivi (sportivi e cinematografici) - Qualificazione - Costi di impianto ed ampliamento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito di impresa, le spese per diritti televisivi, sportivi e cinematografici, in quanto dirette all'acquisizione di utilità future nella fase prettamente "operativa" (come la conquista di spazi di mercato e di abbonati), rientrano, quali beni immateriali, nei costi ordinari di ciascun esercizio ammortizzabili secondo le regole generali, non potendo essere equiparate ai costi di impianto e di ampliamento che, essendo sostenuti in modo non ricorrente nella fase "pre-operativa", sono capitalizzabili all'attivo patrimoniale e deducibili in più esercizi come quote di ammortamento. (Nella specie, in applicazione del

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità del principio contabile statunitense FAS 51, peraltro caratteristico delle televisioni via cavo e non satellitari, ritenendolo in contrasto con il principio internazionale IAS 38, che regola la contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2426

Massime precedenti Vedi: N. 377 del 2006 Rv. 589999 - 01, N. 24939 del 2013 Rv. 628609 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32300 del 13/12/2018 (Rv. 652108 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.**

N. (SPECIALE PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 15/07/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di appello su recupero aiuti di Stato illegittimi - Termine di proposizione del ricorso - Dimidiazione - Esclusione - Conseguenze.

Nel processo tributario l'art. 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 che contempla la dimidiazione dei termini nel giudizio di appello in tema di recupero degli aiuti di Stato illegittimi, nel precisare che restano invece fermi i termini per la proposizione del ricorso fa riferimento alla disciplina normativa ordinariamente applicabile nella sua interezza, con conseguente operatività della sospensione feriale dei termini processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 bis, Legge 07/10/1969 num. 742

Massime precedenti Vedi: N. 23797 del 2016 Rv. 641870 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 32257 del 13/12/2018 (Rv. 652177 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LOLLINI SUSANNA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 17/06/2010

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE "Condono tombale" - Effetti - Agevolazioni - Riduzione dell'imponibile ovvero riconoscimento di credito d'imposta - Distinzione - Necessità - Conseguenze.

Il "condono tombale", disciplinato dall'art. 9 della l. n. 289 del 2002, elide i debiti del contribuente, ma non opera sugli eventuali crediti di quest'ultimo, perché si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, in una prospettiva di recupero di risorse e di riduzione del contenzioso, che rende definitivo l'imponibile sulla base del quale viene calcolata l'imposta lorda risultante dalla dichiarazione con la quale è formulata la richiesta di definizione, sicché, una volta conclusa la procedura di condono, le agevolazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile non possono più essere oggetto di accertamento tributario, mentre le agevolazioni che hanno effetto diretto sull'imposta, quali i crediti di imposta, destinati ad operare come fattori di compensazione, non rientrano nell'ambito di applicazione del condono e restano soggetti all'eventuale contestazione da parte del fisco.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16692 del 2017 Rv. 644800 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32267 del 13/12/2018 (Rv. 651990 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Relatore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MAROTTA SALVATORE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/09/2011

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Prestiti obbligazionari - Aliquota agevolata - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

In materia di imposte dirette, la tassazione agevolata sui prestiti obbligazionari (con aliquota del 12,5 per cento anziché del 30 per cento per la seconda emissione) presuppone la percezione di un rendimento effettivo, e non nominale, in ragione di ogni anno, incidendo la periodicità della liquidazione del premio sul rendimento tassabile. (Fattispecie relativa allo "stacco" di cedole semestrali nella quale la S.C. ha ritenuto che il margine di maggiore resa superasse il limite di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'agevolazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26

Sez. 5 - , Sentenza n. 32257 del 13/12/2018 (Rv. 652177 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DARIO CAVALLARI. Relatore: DARIO CAVALLARI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LOLLINI SUSANNA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 17/06/2010

177524 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE "Condono tombale" - Agevolazione di cui all'art. 4 della l. n. 383 del 2002 - Applicazione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di "condono tombale", il perfezionamento della procedura di definizione automatica di cui all'art. 9 della l. n. 289 del 2002 preclude ogni accertamento tributario che riguardi l'agevolazione disciplinata dall'art. 4 della l. n. 383 del 2001 ("Tremonti bis"), perché quest'ultima, consentendo di escludere dall'imposizione alcune voci di reddito, incide sulla determinazione della base imponibile, alla stregua delle deduzioni, e rientra nell'ambito di applicazione del menzionato condono, che, come pure si evince dall'art. 9, comma 9, della l. n. 289 del 2002, ha l'effetto di rendere definitivo l'imponibile, sulla cui base viene poi calcolata l'imposta lorda.

Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 bis, Legge 21/02/2003 num. 27 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27600 del 2018 Rv. 650965 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16692 del 2017 Rv. 644800 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32276 del 13/12/2018 (Rv. 651789 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO. Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/10/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

GENERE Processo tributario - Omessa o tardiva riassunzione in sede di rinvio - Estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l'estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha tuttavia escluso il verificarsi dell'estinzione in ragione della costituzione sanante della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 23922 del 2016 Rv. 641755 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9521 del 2017 Rv. 644710 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32280 del 13/12/2018 (Rv. 651790 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PAFUNDI GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/02/2011

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONIRedditi d'impresa - Costi relativi a contratti a forma libera - Deducibilità - Condizioni.

In tema di redditi di impresa, ai fini della deduzione delle spese relative a contratti a forma libera, il contribuente deve in ogni caso dimostrarne puntualmente l'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza, nonché la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 13300 del 2017 Rv. 644248 - 01, N. 21184 del 2014 Rv. 632824 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32263 del 13/12/2018 (Rv. 651788 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)**

S. (MIMOLA ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/01/2012

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Istanza di rimborso generica o incompleta - Formazione del silenzio-rigetto - Esclusione - Fondamento.

L'istanza di rimborso generica od incompleta è inidonea a formare il silenzio-rigetto, autonomamente impugnabile, in quanto non consente all'Ufficio di valutare la fondatezza della stessa né al giudice tributario di sindacare le presuntive ragioni del diniego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21400 del 2012 Rv. 624444 - 01, N. 3250 del 2000 Rv. 534891 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 32254 del 13/12/2018 (Rv. 651786 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (FALCITELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/03/2015

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Imposte periodiche - Efficacia espansiva del giudicato su altre annualità - Giudicato su deduzione di costi per servizi - Esclusione - Fondamento.

In materia tributaria, nel caso di deduzione di costi relativi a prestazioni di servizi, potendo gli stessi variare per qualità, modalità e quantità di anno in anno, deve essere escluso l'effetto vincolante del giudicato esterno intervenuto su altre annualità, il quale fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1300 del 2018 Rv. 646807 - 01, N. 21395 del 2017 Rv. 645616 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32258 del 13/12/2018 (Rv. 651787 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

G. (CESARO VINCENZO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/11/2010

178493 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE Avvocati - Contributi assistenziali e previdenziali - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRPEF, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito da lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale e, di conseguenza, non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, Legge 20/09/1980 num. 546 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 14019 del 2007 Rv. 599659 - 01, N. 321 del 2018 Rv. 647096 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32119 del 12/12/2018 (Rv. 651781 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 14/10/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Enti di tipo associativo non commerciale - Effettiva vita associativa ed assembleare - Necessità - Fattispecie. Fattispecie.

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che, senza motivare circa l'assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all'assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 4872 del 2015 Rv. 634692 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23167 del 2017 Rv. 645901 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32121 del 12/12/2018 (Rv. 651782 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIUSEPPE FICHERA. Relatore: GIUSEPPE FICHERA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

M. (IMPRODA ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 11/07/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni cd. prima casa - Immobile di lusso in corso di costruzione - Avviso di liquidazione di maggiore imposta - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fondamento.

In tema di agevolazioni cd. prima casa, nell'ipotesi di immobile in corso di costruzione, il termine triennale di decadenza dalla potestà impositiva, ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, per la ripresa a tassazione conseguente alla natura di lusso dell'abitazione, inizia a decorrere non dalla stipula del rogito ma da quando l'immobile è stato completato, poiché solo da tale momento per l'Amministrazione finanziaria è possibile accertare l'esatta natura del bene edificato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 26407 del 2005 Rv. 587342 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32129 del 12/12/2018 (Rv. 651784 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIAN ANDREA CHIESI. Relatore: GIAN ANDREA CHIESI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PACE FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/01/2011

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento analitico-induttivo - Contabilità formalmente regolare - Scostamenti nelle percentuali di ricarico dell'anno in corso - Legittimità - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di accertamento dei redditi di impresa, l'Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell'accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27552 del 2018 Rv. 650956 - 01, N. 8923 del 2018 Rv. 647709 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32127 del 12/12/2018** (Rv. **651783 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIAN ANDREA CHIESI**. Relatore: **GIAN ANDREA CHIESI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

V. (SAMMARTINO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 06/05/2009

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Presupposti - Fattispecie

L'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione "per relationem", è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non assolto tale onere in quanto il processo verbale di constatazione richiamava anche atti di indagine penale, coperti dal segreto investigativo, che erano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28060 del 2017 Rv. 646225 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 32132 del 12/12/2018** (Rv. **651785 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

L. (LUCCHESI ANTONIA) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/09/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cartella esattoriale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Controversia - Lite pendente - Inclusione - Fondamento.

In tema di condono fiscale, rientra nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, anche la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo cartolare ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ove (come di regola) non preceduta da un atto di accertamento, e, come tale, impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23269 del 2018 Rv. 650738 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 28064 del 2018 Rv. 651117 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1263 del 2014 Rv. 629155 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 32085 del 12/12/2018 (Rv. 651905 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

P. (DE FRANCISCIS CARMELA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/11/2011

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI IVA - Detrazione - Cessione di beni e cessione d'azienda - Distinzione e conseguenze.

In tema di accertamento dell'IVA, al fine di disconoscere la legittimità della detrazione dell'imposta versata sugli acquisti di singoli beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, sul presupposto che tali acquisti integrerebbero la fattispecie della cessione d'azienda, assoggettata ad imposta di registro e non ad IVA, è necessario che gli atti traslativi abbiano ad oggetto un insieme di beni, materiali ed immateriali, che complessivamente costituiscono un'impresa o una parte d'impresa idonea a continuare un'attività economica autonoma. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che, senza adeguatamente motivare sul punto, aveva ritenuto che la cessione di singoli beni strumentali alla ricorrente potesse configurare, sic et simpliciter, una cessione d'azienda, assoggettabile ad imposta di registro.)

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 19752 del 2013 Rv. 628092 - 01

„Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32101 del 12/12/2018 (Rv. 651906 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI.

M. (CONTI FABRIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/09/2011

279382 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI Accesso domiciliare - Legittima autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Mancanza - Conseguenze.

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte dirette, gli elementi probatori acquisiti dall'amministrazione finanziaria in seguito ad un atto di accesso in locali adibiti ad abitazione privata sono inutilizzabili se quest'ultimo non sia avvenuto in forza di una legittima autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rilevando che tale sanzione non sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dalla regola generale secondo cui l'assenza di un presupposto di un procedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23824 del 2017 Rv. 645906 - 01, N. 19689 del 2004 Rv. 577482 - 01

Annotata Sez. 5 - , **Sentenza n. 32078 del 12/12/2018** (Rv. **651904 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI**. *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI**. *P.M. FIMIANI PASQUALE*. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (RAPINO DARIO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 11/03/2010

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Tassazione dei soggetti non residenti - Stabile organizzazione - Elementi costitutivi - Criterio cd. dell'attività - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di assoggettabilità ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva escluso che una fondazione di diritto canadese avesse una stabile organizzazione in Italia in base al rilievo esclusivamente formale che la struttura esistente nel territorio italiano non fosse produttiva di reddito, essendo concentrata la gestione tributaria e finanziaria presso la sede legale canadese.)

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 912, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 28059 del 2017 Rv. 646224 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32038 del 11/12/2018 (Rv. **652168 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI**. *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/03/2017

177516 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI Pensioni privilegiate attribuite ai militari per infermità, lesioni o menomazioni riportate durante il servizio di leva obbligatorio - Esenzione Irpef - Ferma volontaria - Estensione del beneficio - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRPEF, l'esenzione prevista dall'art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 387 del 1989, per le pensioni privilegiate ordinarie militari attribuite per fatti invalidanti connessi alla prestazione del servizio di leva non può essere estesa alla ferma volontaria, essendo determinante, ai fini del riconoscimento del beneficio nella prima ipotesi, l'obbligatorietà del servizio prestato dal cittadino nell'interesse della collettività, senza che per tale ragione si determini, stante la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni, una disparità di trattamento integrante violazione dell'art. 3 Cost.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 11483 del 2005 Rv. 581958 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32006 del 11/12/2018 (Rv. 652167 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.

R. (SOLA VITO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/12/2016

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Impugnazioni civili - Notificazione - Violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c. - Conseguenze.

La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 17494 del 2002 Rv. 559075 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31829 del 10/12/2018 (Rv. 652166 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 18/04/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione parziale del classamento - Motivazione - Contenuto - Fondamento.

In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano - come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 - deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l'accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 16378 del 2018 Rv. 649373 - 01, N. 23129 del 2018 Rv. 650817 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31720 del 07/12/2018** (Rv. **651778 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (COSSU BRUNO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 18/04/2011

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione irregolare - Costo delle prestazioni di lavoro - Diritto alla detrazione - Esclusione - Azione del lavoratore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, senza che possa assumere rilevanza, a riguardo, l'azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 25014 del 2015 Rv. 637672 - 01, N. 18808 del 2017 Rv. 645451 - 01, N. 24457 del 2018 Rv. 650799 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018** (Rv. **652165 - 01**)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO**. Estensore: **MAURO MOCCI**. Relatore: **MAURO MOCCI**. (Conf.)

C. (ROSANOVA ANNA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/12/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2, Legge 24/03/1993 num. 75 art. 1, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Massime precedenti Conformi: N. 12777 del 2018 Rv. 648513 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018** (Rv. **651779 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

F. (MASTROLILLI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/07/2012

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Causa sopravvenuta di inammissibilità - Condanna al pagamento del cd. doppio del contributo unificato - Esclusione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". (Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14782 del 2018 Rv. 649019 - 02, N. 23175 del 2015 Rv. 637676 - 01, N. 10198 del 2018 Rv. 647968 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31720 del 07/12/2018** (Rv. **651778 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (COSSU BRUNO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 18/04/2011

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Divieto di intermediazione di manodopera - Obbligo dell'interponente di operare le ritenute - Regime intertemporale.

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI In genere.

Nell'ipotesi di violazione del divieto d'intermediazione di manodopera, occorre distinguere il regime antecedente all'abrogazione della l. n. 1369 del 1960, nel quale deve essere escluso l'interesse ad agire dell'Agenzia della Entrate a richiedere il pagamento delle ritenute d'acconto al datore di lavoro interponente, ove quello interposto le abbia già versate, non essendo tale versamento suscettibile di rimborso o di ripetizione, da quello successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, poiché l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente postula, da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti del somministratore, l'omessa costituzione del rapporto di lavoro su iniziativa dei lavoratori, nei casi prescritti dall'art. 27 del detto decreto, impedisce comunque l'insorgenza in capo all'interponente dell'obbligo di operare le ritenute.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22020 del 2014 Rv. 632765 - 01, N. 24457 del 2018 Rv. 650799 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31707 del 07/12/2018** (Rv. **651649 - 02**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO DE MASI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

B. (POLLASTRO PIERO) contro I. (CARDOSI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 11/07/2012

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta comunale sulla pubblicità - Delega dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario - Sottoscrizione del provvedimento impositivo - Modalità.

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 11, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 87 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20628 del 2017 Rv. 645047 - 01, N. 15447 del 2010 Rv. 613875 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31718 del 07/12/2018** (Rv. **651630 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

B. (LUCISANO CLAUDIO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/09/2010

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Disciplina prevista dagli artt. 42, 44 e 45 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Occupazione permanente ed occupazione temporanea - Nozione - Criterio discrezionale - Durata infra o ultra annuale - Sufficienza - Esclusione.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 45 del d.lgs. n. 507 del 1993, l'occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno; di converso, va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (art. 42, primo comma, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) dell'occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 42, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 44, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 45

Massime precedenti Conformi: N. 18250 del 2003 Rv. 568551 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31718 del 07/12/2018 (Rv. 651630 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore: LUCA VARRONE. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

B. (LUCISANO CLAUDIO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 24/09/2010

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Accertamento in rettifica o d'ufficio - Istruttoria procedimentale - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Esclusione.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 51 del d.lgs. n. 507 del 1993, nel regolare il procedimento di emissione da parte del Comune dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, non esige alcuna forma di contraddittorio con il contribuente (come, ad esempio, la redazione di un processo verbale di constatazione), il quale potrà avvalersi degli strumenti di tutela attivabili successivamente all'adozione dell'atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 15079 del 2004 Rv. 575229 - 01

AnnotataSez. 5 - , Ordinanza n. 31706 del 07/12/2018 (Rv. 651629 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO. Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ROMOLI GIANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/11/2009

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE IVA - Superamento dei crediti di imposta compensabili - Ravvedimento operoso - Presupposti.

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di IVA, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, con la conseguenza che, ove il contribuente voglia validamente beneficiare del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve necessariamente corrispondere, oltre alla sanzione indicata dalla predetta disposizione, anche l'eccedenza d'imposta non compensabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18080 del 2017 Rv. 645020 - 01, N. 16504 del 2016 Rv. 640780 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31745 del 07/12/2018 (Rv. 651780 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ANTONIO MONDINI. Relatore: ANTONIO MONDINI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

L. (GARGIONE GIANCARLO) contro C. (CAMAGGIO RENATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 18/07/2013

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Ricorso in

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

riassunzione depositato presso la segreteria di una Commissione diversa - Rimessione in termini - Esclusione - Adempimenti successivi del personale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Nel processo tributario il ricorso in riassunzione depositato presso la segreteria di una Commissione diversa da quella in cui avrebbe dovuto essere effettuato non consente la rimessione in termini fondata sugli adempimenti successivi del personale, poiché il controllo sulla regolarità degli atti e dei documenti inseriti nel fascicolo di parte di cui all'art. 74 disp. att. c.p.c. è funzionale alla regolarità del processo e non a prevenire ovvero a rimediare ad errori di individuazione della sede processuale da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31707 del 07/12/2018** (Rv. **651649 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO DE MASI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

B. (POLLASTRO PIERO) contro I. (CARDOSI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 11/07/2012

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta comunale sulla pubblicità - Presupposto impositivo - Fattispecie.

In tema d'imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario (visivo od acustico) in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo. (Fattispecie relativa a cartello, recante segni distintivi dell'impresa costruttrice, apposto su una gru collocata in luogo visibile al pubblico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6714 del 2017 Rv. 643466 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11530 del 2018 Rv. 649849 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31729 del 07/12/2018** (Rv. **651650 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ANNA MARIA FASANO**. Relatore: **ANNA MARIA FASANO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VALENTINI ENRICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 02/08/2010

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio - Dichiarazione integrativa e dichiarazione modificativa - Rispettive decorrenze - Fondamento.

In tema di imposta di successione, ove venga presentata, ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 33, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, dichiarazione integrativa o sostitutiva, che si rende necessaria solo in presenza di un evento che abbia modificato la delazione ereditaria, incidendo quantitativamente sull'asse, il termine di decadenza triennale del potere accertativo dell'Ufficio decorre dalla data di presentazione della stessa, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di dichiarazione meramente modificativa, che non può riguardare dati incidenti sulla devoluzione d'eredità, e nella quale detto termine di decadenza decorre dalla presentazione dell'originaria dichiarazione di successione.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 349 art. 7, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 349 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 349 art. 28 com. 6, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 349 art. 31, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 349 art. 33, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 39 lett. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 456

Massime precedenti Vedi: N. 1974 del 2015 Rv. 635033 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14088 del 2004 Rv. 575884 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31743 del 07/12/2018 (Rv. 651651 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

I. (DE MARI ANTONIO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/02/2013

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Soggetti passivi - Individuazione - Criteri - Conseguenze.

In tema di TARSU, l'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare quali soggetti passivi del tributo coloro che "occupano" o "detengono" l'immobile idoneo a produrre rifiuti, contempla nella categoria dei detentori non solo che detengono il bene ai sensi dell'art. 1140, comma 2, c.c., ed il conduttore dell'immobile, assoggettando alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand'anche di fatto non lo occupi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Cod. Civ. art. 1140

Massime precedenti Vedi: N. 21212 del 2004 Rv. 577964 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31626 del 06/12/2018 (Rv. 651628 - 01)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (ANELLO BRUNO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 16/04/2012

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERESilenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso - Impugnazione - Difesa dell'Amministrazione finanziaria - Ambito - Fondamento - Nuove eccezioni - Preclusione - Insussistenza.

Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall'Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, comunque, attengono all'originario "thema decidendum" (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Conformi: N. 11682 del 2007 Rv. 599460 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Annotata Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31608 del 06/12/2018** (Rv. **652056 - 01**)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ORONZO DE MASI. Relatore: ORONZO DE MASI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MORERA UMBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/05/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia tributaria - Ravvedimento operoso - Ritardo nel pagamento del tributo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 472 del 1997 non trova applicazione nell'ipotesi di ritardo nel pagamento del tributo sia perché tale possibilità non è prevista, sia in quanto l'adempimento tardivo effettuato entro determinati termini costituisce di per sé una forma di ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 8296 del 2014 Rv. 630145 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31618 del 06/12/2018 (Rv. **652107 - 01**)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/07/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise - Agevolazione ex art. 52, comma 3, lett. f), TUA - Omessa comunicazione mensile dei consumi - Decadenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di accise sull'energia elettrica, l'omessa comunicazione mensile dei consumi all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non essendo tale decadenza prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'accisa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 10354 del 2007 Rv. 599041 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21498 del 2004 Rv. 578018 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31619 del 06/12/2018 (Rv. **651627 - 01**)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI MARZIO.

P. (PORCACCHIA GIANGUIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/11/2011

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Ambito di operatività - Deduzione in sede di impugnazione - Modalità.

Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23710 del 2018 Rv. 650522 - 01, N. 12287 del 2018 Rv. 648373 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31591 del 06/12/2018** (Rv. **652105 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **ANTONINO SCALISI**. Relatore: **ANTONINO SCALISI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

E. (DI MAGGIO GENNARO) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/05/2011

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione parziale - Responsabilità per le obbligazioni tributarie - Violazione del principio di proporzionalità - Esclusione - Fondamento.

In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, rispondono, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 173, comma 12, del d.P.R. n. 917 del 1986 - i quali prevalgono, per il principio di specialità, sull'art. 2506-quater, comma 3, c.c. - solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, senza che tale disciplina violi il criterio di adeguatezza e proporzionalità, stante l'esigenza di maggiore tutela riconosciuta all'amministrazione finanziaria per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 12

Massime precedenti Vedi: N. 23342 del 2016 Rv. 641878 - 01, N. 13059 del 2015 Rv. 635872 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31610 del 06/12/2018** (Rv. **652106 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO DE MASI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/07/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Cessione di azienda - Responsabilità del cessionario per obbligazioni tributarie - Disciplina speciale - Operatività - Limiti.

In tema di cessione di azienda, la disciplina dettata dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, quanto alla responsabilità del cessionario per le obbligazioni tributarie, è una norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., sulla quale prevale, pertanto, per i profili oggetto di specifica regolamentazione, che prevede un regime distinto di detta responsabilità in ragione della conformità o meno della cessione alla legge.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 17264 del 2017 Rv. 644899 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31601 del 06/12/2018 (Rv. 652055 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

R. (DI SALVO GIOVANNI) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB. PROV. PALERMO, 03/09/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Sentenza di annullamento di un atto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono "autoesecutive". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia impugnata che in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento di una cartella esattoriale aveva ordinato alla concessionaria della riscossione di pagare l'ammontare indicato nella cartella all'Amministrazione finanziaria ed a questa di emettere un provvedimento di sgravio in favore del contribuente, nominando altresì un "commissario ad acta").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 26433 del 2018 Rv. 651400 - 01, N. 28286 del 2013 Rv. 629560 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31439 del 05/12/2018 (Rv. 651626 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2011

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE Sentenze parziali e non definitive - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c.: tale deroga è giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui il frazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebbero inevitabilmente a confliggere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7909 del 2007 Rv. 596858 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2254 del 2011 Rv. 616496 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31409 del 05/12/2018** (Rv. **652104 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ORONZO DE MASI.** Relatore: **ORONZO DE MASI.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

B. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/08/2010

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro su atti giudiziari - Decisioni in tema di opposizione allo stato passivo su operazioni assoggettate ad IVA - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Necessità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2017 che ha dichiarato, "in parte qua", l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la decisione che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni imponibili ai fini IVA deve essere assoggettata all'imposta in misura fissa, in conformità al principio di alternatività ex art. 40 dello stesso decreto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. C, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22502 del 2017 Rv. 645641 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31405 del 05/12/2018** (Rv. **652133 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PERRONE LEONARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/07/2010

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Reddito di impresa - Costi infragruppo - Deducibilità - Requisiti - Onere della prova.

In tema di reddito di impresa e con riferimento ai costi infragruppo, qualora la società capofila, al fine di coordinare le scelte operative delle imprese formalmente autonome e di ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi o curi direttamente attività di interesse comune alle società affiliate, ripartendo i costi tra queste ultime, l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di avere ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23164 del 2017 Rv. 645653 - 01, N. 13588 del 2018 Rv. 648671 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31406 del 05/12/2018** (Rv. **651776 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (MAMMOLA ALBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/09/2010

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Atto impositivo nei confronti del socio motivato "per relationem" al processo verbale di constatazione notificato al curatore della società fallita - Legittimità - Fondamento.

E' legittimo l'avviso di accertamento notificato al socio di una società fallita anche ove non sia riprodotto nello stesso il processo verbale di constatazione nei suoi elementi essenziali, in quanto in detta ipotesi il contribuente ha il diritto di consultare il fascicolo fallimentare contenente l'accertamento presupposto e la documentazione allegata notificati al curatore dell'ente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31433 del 05/12/2018** (Rv. **651777 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ORONZO DE MASI.** Relatore: **ORONZO DE MASI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FALINI MARIALUISA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 11/05/2012

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione omessa - Recupero credito di imposta - Possibilità per il contribuente di dimostrarne la sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17758 del 2016 Rv. 640942 - 01, N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31445 del 05/12/2018** (Rv. **652134 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **ANDREA PENTA.** Relatore: **ANDREA PENTA.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/09/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta sulle successioni e donazioni - "Trust" - Imponibilità - Presupposti e limiti.

Poiché l'imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del "trust" si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal "trustee" al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 31/10/1999 num. 346 art. 1, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2, Legge 23/11/2006 num. 286, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 77, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 78, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 79

Massime precedenti Difformi: N. 3735 del 2015 Rv. 634927 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13626 del 2018 Rv. 648676 - 02, N. 21614 del 2016 Rv. 641558 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31396 del 05/12/2018** (Rv. **651989 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

F. (STEFANORI ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 11/03/2010

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Sentenza collegiale sottoscritta da un presidente diverso da quello indicato in epigrafe - Giudice estensore firmatario indicato correttamente - Inesistenza della decisione - Esclusione - Nullità per vizio di costituzione del giudice - Fondamento e conseguenze.

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere.

La sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un presidente, il cui nominativo sia diverso da quello indicato in epigrafe, qualora il nome del giudice estensore firmatario sia correttamente indicato, costituisce un vizio di costituzione del giudice (salve le ipotesi di errore materiale), regolato dall'art. 158 c.p.c., da dedurre tempestivamente in sede di gravame ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella della cd. decisione inesistente, nella quale la sottoscrizione manca del tutto, il cui radicale vizio può essere dedotto in ogni sede e tempo, perché la sottoscrizione è insufficiente ma non assente e una diversa interpretazione, che riconduca la fattispecie a quella disciplinata dall'art. 161, comma 2, c.p.c., sarebbe ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 19214 del 2015 Rv. 637084 - 01, N. 9369 del 2012 Rv. 623073 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26938 del 2013 Rv. 629205 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31273 del 04/12/2018** (Rv. **651773 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (NATALIZIO CESARE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/05/2010

279401 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
Accertamento dell'imposta - Art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997 - Raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino e consistenze delle rimanenze registrate - Presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta - Operatività - Prova contraria - Oggetto.

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, in base all'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solo con le prove tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del citato d.P.R. n. 441 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 441 art. 4 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi: N. 13120 del 2012 Rv. 623844 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31277 del 04/12/2018** (Rv. **651775 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MILENA D'ORIANO.** Relatore: **MILENA D'ORIANO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/12/2012

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Azione revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita immobiliare - Sentenza di accoglimento - Tassazione in misura fissa - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita immobiliare è soggetta a tassazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 131 del 1986, e non in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) dello stesso d.P.R., in quanto essa non spiega alcun effetto traslativo della proprietà del bene o di retrocessione dello stesso a favore della massa, né determina alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, ma si limita a rendere l'atto negoziale inopponibile ai creditori ai fini dell'esecuzione concorsuale, conferendo altresì al curatore il potere di apprensione del bene non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. TPI art. 8 com. 1 lett. A), DPR 26/04/1986 num. 131 all. TPI art. 8 com. 1 lett. E), Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2017 Rv. 644890 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31278 del 04/12/2018** (Rv. **651623 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MILENA D'ORIANO.** Relatore: **MILENA D'ORIANO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (SALVINI LIVIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/05/2013

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro su atti giudiziari - Esenzione - Decisioni rese in appello in cause di valore inferiore ad Euro 1.033,00 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 46 della l. n. 374 del 1991, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1991 num. 374 art. 46 CORTE COST., Legge 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16978 del 2014 Rv. 632460 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31295 del 04/12/2018 (Rv. 651625 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MACCAGNANI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 11/06/2012

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Cessione di terreno con immobile demolito - Plusvalenza - Configurabilità - Presupposti.

La cessione di un'area con fabbricato demolito, ove edificabile in base allo strumento urbanistico comunale, genera una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 1674 del 2018 Rv. 647103 - 01, N. 27604 del 2018 Rv. 651075 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31286 del 04/12/2018 (Rv. 651624 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.**

S. (D'ANIELLO LUIGI) contro L. (IBELLO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/12/2013

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Introduzione della TIA cd. 1 e della TIA cd. 2 - Disciplina intertemporale - Conseguenze.

In tema di tassa sui rifiuti, l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, nell'istituire la tariffa di igiene ambientale, cd. TIA 2, ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la cd. TIA 1, introdotta dal d.lgs. n. 22 del 1997, prevedendo, al comma 11, che, sino all'emanazione delle relative norme attuative, i Comuni possono continuare ad applicare la cd. TIA 1 se prevista da apposita delibera ex art. 49, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997: ne deriva che la

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

delibera dell'ente territoriale istitutiva della cd. TIA 1, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, è illegittima, in quanto relativa ad una tariffa abrogata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31275 del 04/12/2018 (Rv. 651774 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MILENA D'ORIANO. Relatore: MILENA D'ORIANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

I. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 25/10/2012

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Perfezionamento dell'atto traslativo, imponibile anche ai fini IVA, dopo l'entrata in vigore dell'art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 - Applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale - Versamento del corrispettivo, unitamente all'IVA, in data anteriore all'entrata in vigore del detto art. 35, comma 10 bis - Rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte catastali e ipotecarie in misura fissa - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo è normativamente riferito non al tempo del pagamento del corrispettivo, bensì alla data di formazione dell'atto traslativo cui è connessa la richiesta delle formalità. Ne consegue che, ove il trasferimento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore dell'art. 35, comma 10 bis, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, l'imposta va applicata non già in misura fissa, ma in misura proporzionale, anche con riguardo alle operazioni concernenti beni strumentali assoggettate ad IVA, senza che abbia rilievo la circostanza che il versamento del corrispettivo, unitamente all'IVA, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della richiamata disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 13, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 10 lett. A) CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 all. T art. 1 bis

Massime precedenti Vedi: N. 22768 del 2016 Rv. 641553 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31124 del 03/12/2018 (Rv. 651653 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ALBERICI FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 14/03/2017

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - Prova contraria a carico del contribuente - Stipula di un mutuo per l'acquisto del bene - Sufficienza.

In tema di accertamento cd. sintetico, la prova contraria a carico del contribuente richiesta dall'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7389 del 2018 Rv. 647497 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31115 del 03/12/2018 (Rv. 652164 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.

G. (SALVAGGIO GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 09/01/2017

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Proposizione del ricorso per cassazione - Notificazione e deposito - Consegna diretta o spedizione a mezzo posta - Ammissibilità - Esclusione - Osservanza delle forme previste dal codice di procedura civile - Necessità - Fatispecie.

Nel processo tributario la possibilità, prevista dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, di proporre il ricorso, in primo grado ed in appello, anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione spedito al destinatario per mezzo del servizio postale, privo della relata di notifica redatta dal difensore, della indicazione dell'ufficio postale che ne aveva curato la spedizione, nonché del timbro di vidimazione del detto ufficio postale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 53 art. 20, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 53 art. 22, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 53 art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3139 del 2014 Rv. 629462 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 32727 del 18/12/2018** (Rv. **652096 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

R. (FUNDARO' ANTONINA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Proposizione - Legittimazione dell'attore - Configurabilità - Fondamento - Dubbi
ragionevoli sui limiti esterni della giurisdizione - Interesse ad ottenere un giusto processo
di durata ragionevole.

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall'attore sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37,, Cod. Proc. Civ. art. 41,, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20504 del 2006 Rv. 592131 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 33150 del 21/12/2018** (Rv. **652289 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

T. (SALSONE ANTONINO) contro V. (CANNIZZARO SEBASTIANO)

Regola sospensione

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati - Foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto con pluralità di parti dal lato passivo - Eccezione di incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale sollevata dall'opponente - Onere di eccepire l'incompetenza anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, sollevata dal medesimo, deve essere dichiarata inammissibile laddove questi non abbia contestato l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20310 del 2016 Rv. 642623 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14540 del 2017 Rv. 644631 - 01

3. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 31574 del 06/12/2018** (Rv. 651972 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. (Diff.)

A. (RINALDI GIUSEPPE) contro D. (CARRIERI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 31/10/2016

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Nozione - Difetto - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Limiti.

La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi: N. 14243 del 2012 Rv. 623528 - 01

4. SPESE

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018** (Rv. 651920 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore:

FRANCESCA SPENA.

V. (LIPPI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE D.m. n. 55 del 2014 - Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Prestazioni effettuate nel precedente grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei nuovi parametri - Condizioni.

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprendente di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist.

Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140, Cod. Proc. Civ. art. 336 Massime precedenti

Vedi: N. 27233 del 2018 Rv. 651261 - 01, N. 17577 del 2018 Rv. 649689 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17405 del 2012 Rv. 623533 - 01

5. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 32584 del 17/12/2018** (Rv. **652288 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

A. (CATANZARO LOMBARDO ANTONINO) contro B. (AMATO CESARE)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/05/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 197 RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN
GENERE Rituale rinuncia al ricorso - Estinzione del processo - Conseguente condanna ex
art. 96 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta, prevalendo l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390,, Cod. Proc. Civ. art. 91, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391
Massime precedenti Vedi: N. 3971 del 2015 Rv. 634622 - 01, N. 32068 del 2018 Rv. 651968 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1923 del 1990 Rv. 465791 - 01, N. 19051 del 2010 Rv. 614184 - 01

6. SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33639 del 28/12/2018** (Rv. **651915 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIUSEPPE FICHERA**. Relatore: **GIUSEPPE FICHERA**.

E. (CALISI GIOVANNI) contro R. (MANZI LUIGI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/11/2011

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Soppressione di Equitalia - Successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Costituzione in giudizio mediante avvocato del libero foro - Conseguenze.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, non si costituisca in causa con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le ragioni che in virtù dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1,, Legge 01/12/2016 num. 225, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111,, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43,, Legge 03/04/1979 num. 103, CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28741 del 2018 Rv. 651604 - 01

Sez. 5 -, **Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018** (Rv. **652035 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FONTANA ATTILIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/07/2011

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Intervento del successore nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento e limiti.

Il successore ex art. 111 c.p.c. non può intervenire nel giudizio di legittimità in mancanza di una disposizione normativa che preveda tale facoltà. La suddetta facoltà deve, tuttavia, essere riconosciuta al medesimo nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111,, Cod. Proc. Civ. art. 105,, Cod. Proc. Civ. art. 360, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370, CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5759 del 2016 Rv. 639273 - 01, N. 11638 del 2016 Rv. 639906 - 01

Sez. 2 -, **Sentenza n. 31313 del 04/12/2018** (Rv. **651601 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

C. (DE ANGELIS LUCIO) contro G. (RUSSO SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Scissione parziale di societaria - Natura giuridica - Conseguenze processuali in tema di intervento - Onere di allegazione.

159254 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGAZIONI - AZIONE INDIVIDUALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI In genere.

La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2506,,Cod. Proc. Civ. art. 111,,Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6,,Cod. Proc. Civ. art. 344*Massime precedenti Conformi:* N. 5874 del 2012 Rv. 622343 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 01

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

*Sez. 1 - , **Sentenza n. 33361 del 21/12/2018** (Rv. **651938 - 01**)*

*Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.***

*Relatore: **MAURO DI MARZIO.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Conf.)*

R. (LONGO IGNAZIO) contro L. (GIOIOSO RAFFAELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/05/2015

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda riconvenzionale proposta solo in via subordinata all'eventuale accoglimento della domanda principale dell'attore - Rigetto della domanda attrice - Conseguenze - Eventuale pronuncia sulla riconvenzionale - Ultra petizione - Configurabilità.

Proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 112,,Cod. Proc. Civ. art. 36*Massime precedenti Vedi:* N. 11455 del 2004 Rv. 573745 - 01, N. 4498 del 1984 Rv. 436400 - 01, N. 5135 del 2013 Rv. 625763 - 01, N. 9002 del 2018 Rv. 648147 - 01

8. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31619 del 06/12/2018** (Rv. **651627 - 01**)*

*Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PAOLO DI MARZIO.** Relatore: **PAOLO DI MARZIO.***

P. (PORCACCHIA GIANGUIDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/11/2011

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Ambito di operatività - Deduzione in sede di impugnazione - Modalità.

Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2697,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23710 del 2018 Rv. 650522 - 01, N. 12287 del 2018 Rv. 648373 - 01

9. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31894 del 10/12/2018** (Rv. **651896 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (GIRIBALDI GIACOMO ROSARIO) contro F. (D'ANIELLO FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/11/2013

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE PROCEDIMENTO CIVILE
- COMUNICAZIONI - IN GENERE - Comunicazione di cancelleria a mezzo telefax - Validità
- Condizioni e limiti.

In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 136, comma 3 c.p.c., l'attestato del cancelliere, da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario, è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3,, Cod. Proc. Civ. art. 702, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5168 del 2012 Rv. 621894 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 33547 del 28/12/2018** (Rv. **651984 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

M. (ZAMBARDI ENRICO) contro V. (MANZI LUIGI)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 15/04/2013

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Comunicazioni e notificazioni di atti a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) - Mancata istituzione o comunicazione del predetto indirizzo - Esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni esclusivamente mediante deposito in cancelleria - Fattispecie.

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine per impugnare, la comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. effettuata dalla cancelleria del giudice d'appello con il suo deposito in cancelleria poiché, dall'interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore dell'appellante non era iscritto nel REGINDE, non assumendo rilievo alcuno che tale comunicazione fosse avvenuta anche a mezzo fax).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6,, Legge 17/12/2012 num. 221,, Cod. Proc. Civ. art. 136 com. 3,, Cod. Proc. Civ. art. 348

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

bis,,Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 8 *Massime precedenti Conformi*: N. 20698 del 2018 Rv. 650012 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11574 del 2018 Rv. 648283 - 01, N. 25948 del 2018 Rv. 651000 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 33464 del 27/12/2018 (Rv. 651913 - 01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FRANCESCA MIGLIO. Relatore: FRANCESCA MIGLIO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

F. (MULEO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/06/2011

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Presupposti - Fattispecie.

La notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. può essere compiuta solo dopo che siano state effettuate ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l'ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l'irreperibilità. (Fattispecie in tema di notificazione di atti impositivi a società).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 140,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 19958 del 2018 Rv. 650145 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32201 del 12/12/2018 (Rv. 651828 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

G. (GIANCONE PIETRO) contro M. (NAZZARO VENERANDA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/01/2017

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. - Avviso di ricevimento della raccomandata allegato all'atto - Requisiti - Annotazioni prescritte per la notificazione a mezzo del servizio postale - Necessità - Esclusione - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c. - Conseguenze - Annotazione nell'avviso del fatto impeditivo della conoscibilità - Necessità - Sussistenza.

Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 140,CORTE COST.,Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2959 del 2012 Rv. 621585 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26864 del 2014 Rv. 633821 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 33568 del 28/12/2018 (Rv. 652127 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: FRANCESCA MIGLIO. Relatore: FRANCESCA MIGLIO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

M. (MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE) contro E. (TRETOLA GIANLUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/04/2011

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
Notificazione - Alle persone giuridiche - Società con sede presso studio professionale
Consegna dell'atto a persona addetta allo studio - Validità della notifica - Inesistenza di un rapporto giuridico con la società - Irrilevanza.

In tema di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto, abilitata a ricevere l'atto, a norma dell'art. 145 comma 1 c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con essa legata da altro rapporto giuridico.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 145*Massime precedenti Conformi:* N. 3757 del 1985 Rv. 441339 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8537 del 2018 Rv. 648010 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 33208 del 21/12/2018 (Rv. 652237 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI. Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.

C. (SALANITRO UGO ANTONINO) contro D.

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica a persona sottoposta a programma di protezione previsto per i collaboratori (o testimoni) di giustizia - Presso la residenza anagrafica (cd. "polo fittizio") - Legittimità - Fondamento - Mancata conoscenza dell'atto - Deduzione da parte del notificatario - Conseguenze - Notifica presso il domicilio eletto dal collaboratore ex art. 12, comma 3-bis, d.l. n. 8 del 1991 - Legittimità - Mancata conoscenza dell'atto - Deduzione da parte del notificatario - Possibilità.

In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore (o testimone) di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e trasferito in località protetta, è valida la notifica effettuata al medesimo con le forme previste dagli artt. 139 o 149 c.p.c. presso la residenza risultante dai registri anagrafici (cd. "polo residenziale fittizio", coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell'interesse del beneficiario), non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza, l'effettiva residenza del collaboratore,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo del consegnatario (individuato nell'appartenente alle forze dell'ordine addetto alla ricezione, con successivo inoltramento, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalità riservata), spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini. Nondimeno, laddove il notificante abbia conoscenza del domicilio eletto dal collaboratore (o testimone) di giustizia ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. in l. n. 82 del 1991, può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo anche in tal caso il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo dell'addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione interna rilasciata dal servizio centrale di protezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Decreto Legisl. 29/03/1993 num. 119 art. 7, Legge 20/11/1982 num. 890, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 10, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 14, Legge 15/03/1991 num. 82

Massime precedenti Vedi: N. 23838 del 2007 Rv. 601198 - 01, N. 8646 del 2016 Rv. 639714 - 01

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 32146 del 12/12/2018** (Rv. **651641 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (ARPAIA CANDELORE) contro G. (GAROFALO SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/04/2014

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - "Causa petendi" - Modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio - "Mutatio libelli" - Sussistenza - Fattispecie.

Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un'area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d'appello, alla luce dell'accertamento della comproprietà dell'immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Massime precedenti Conformi: N. 3409 del 1978 Rv. 392859 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1585 del 2015 Rv. 633977 - 01, N. 12953 del 2015 Rv. 635707 - 01, N. 17457 del 2009 Rv. 609581 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018** (Rv. **651950 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **DANILO SESTINI**. Relatore: **DANILO SESTINI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

L. (MONTANO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2014

138152 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE Mancata produzione dell'atto in originale - Documento prodotto in fotocopia non disconosciuta - Onere di proporre querela - Sussistenza - Condizioni.

La mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere e la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719,, Cod. Proc. Civ. art. 221,, Cod. Proc. Civ. art. 223 Massime precedenti Vedi: N. 5350 del 1996 Rv. 498033 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018** (Rv. **652066 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

I. (FERRAGUTO ANTONIO) contro A. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/11/2014

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Conto corrente bancario - Azione per la ripetizione dell'indebitto promossa dal correntista - Onere di documentare l'andamento del rapporto - Prova fornita limitatamente ad alcuni aspetti temporali - Integrazione della prova mediante c.t.u. - Ammissibilità.

In materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitto, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61,, Cod. Proc. Civ. art. 62,, Cod. Proc. Civ. art. 194 Massime precedenti Vedi: N. 24948 del 2017 Rv. 645761 - 01, N. 6155 del 2009 Rv. 607649 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018** (Rv. **651998 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**.

G. (RAIMONDI NUNZIO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/09/2011

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Perizia giurata stragiudiziale - Efficacia indiziaria - Fondamento e conseguenze.

La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 201,Cod. Proc. Civ. art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 9551 del 2009 Rv. 607812 - 01, N. 4437 del 1997 Rv. 504491 - 01

11. SEGUE. FASE DECISORIA

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31396 del 05/12/2018** (Rv. **651989 - 01**)*

*Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **FRANCESCO FEDERICI.** Relatore: **FRANCESCO FEDERICI.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)*

F. (STEFANORI ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 11/03/2010

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Sentenza collegiale sottoscritta da un presidente diverso da quello indicato in epigrafe - Giudice estensore firmatario indicato correttamente - Inesistenza della decisione - Esclusione - Nullità per vizio di costituzione del giudice - Fondamento e conseguenze.

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere.

La sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un presidente, il cui nominativo sia diverso da quello indicato in epigrafe, qualora il nome del giudice estensore firmatario sia correttamente indicato, costituisce un vizio di costituzione del giudice (salve le ipotesi di errore materiale), regolato dall'art. 158 c.p.c., da dedurre tempestivamente in sede di gravame ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella della cd. decisione inesistente, nella quale la sottoscrizione manca del tutto, il cui radicale vizio può essere dedotto in ogni sede e tempo, perché la sottoscrizione è insufficiente ma non assente e una diversa interpretazione, che riconduca la fattispecie a quella disciplinata dall'art. 161, comma 2, c.p.c., sarebbe ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 156,,Cod. Proc. Civ. art. 158,,Cod. Proc. Civ. art. 161,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 276,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 354,CORTE COST.,Costituzione art. 111*Massime precedenti Vedi:* N. 19214 del 2015 Rv. 637084 - 01, N. 9369 del 2012 Rv. 623073 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26938 del 2013 Rv. 629205 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32307 del 13/12/2018** (Rv. **651930 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

C. (PELOSI ANTONELLA) contro C. (GUERCINI LUANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2017

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Adozione e redazione in collaborazione con un magistrato ordinario in tirocinio - Nullità - Esclusione.

Nel caso in cui risulti, in calce alla sentenza, che la stessa è stata redatta con la collaborazione di un magistrato ordinario in tirocinio, non può considerarsi la sentenza stessa affetta da nullità ne' tanto meno da inesistenza, rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione, in quanto con tale annotazione non si vuole intendere che il procedimento sia stato deciso dal magistrato senza funzioni, ma solo che, nell'espletamento del tirocinio, il magistrato senza funzioni abbia collaborato col giudice all'esame della controversia e alla stesura della minuta della motivazione, di cui il secondo, con la sottoscrizione, ha assunto la paternità.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 132,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 161,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Conformi: N. 12214 del 2003 Rv. 566024 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4426 del 2017 Rv. 643049 - 01

12. VICENDE ANOMALE

12. 1. SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 31134 del 03/12/2018** (Rv. **651794 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**

contro

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezione specializzata delle imprese - Distinzione fra controversie promosse dinanzi ad un tribunale diverso da quello di istituzione di tale sezione e cause introdotte presso una sezione ordinaria dell'ufficio di appartenenza della medesima sezione specializzata - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

Qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita, situazione che genererebbe un problema di ripartizione interna degli affari, ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione di competenza, con conseguente ammissibilità dell'istanza ex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzionata sezione specializzata una competenza per materia e territorio distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di appartenenza, che rende il tribunale in concreto adito anche "territorialmente" errato. (Nella specie, la S.C. ha accolto l'istanza di regolamento di competenza proposta avverso

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'ordinanza con la quale un tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario in relazione ad un giudizio concernente un contratto di appalto pubblico di lavori non avente rilevanza comunitaria perché non sottoposto al cd. codice degli appalti, nell'arco temporale di vigenza di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168, CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163, CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42,, Cod. Proc. Civ. art. 45, CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2, CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27, CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7227 del 2017 Rv. 643665 - 01, N. 25059 del 2017 Rv. 646632 - 01, N. 4706 del 2018 Rv. 647627 - 01, N. 6327 del 2017 Rv. 644380 - 01

13. GIUDICATO

*Sez. U - , **Sentenza n. 33210 del 21/12/2018** (Rv. **652079 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)
C. (PISANTI AMEDEO) contro V. (STARACE ALDO)
Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/10/2016*

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Cosa giudicata civile - Sentenza che contemporaneamente affermi la giurisdizione e neghi la competenza - Accettazione della pronuncia sulla competenza e contestazione di quella sulla giurisdizione - Rimedi - Appello o regolamento di giurisdizione - Proponibilità - Omissione - Conseguenze - Giudicato interno sulla giurisdizione.

Qualora il giudice del merito pronunzi sulla propria giurisdizione affermandola e, contemporaneamente, declini la propria competenza, la parte che accetti la pronuncia di incompetenza, ma non anche la decisione sulla giurisdizione, deve, se vuole mettere in discussione l'affermata giurisdizione, appellare tale pronuncia dinanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione (se ammissibile), rimanendo altrimenti la questione di giurisdizione preclusa dal giudicato, qualificabile come interno a seguito della "translatio iudicii" conseguente alla riassunzione della causa davanti al giudice competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41,, Cod. Proc. Civ. art. 324,, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10828 del 2008 Rv. 603353 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2067 del 2011 Rv. 616103 - 01

14. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

*Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 31581 del 06/12/2018** (Rv. **652005 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **ELISA PICARONI**. Relatore: **ELISA PICARONI**.
B. (FINI FEDERICO) contro F. (BORELLI GIORGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017*

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Attestazione del deposito da parte del cancelliere - Rilevanza - Efficacia probatoria - Atto pubblico - Erroneità della data - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione.

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., dà atto del deposito della sentenza costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data indicata, sia pure erroneamente, dal cancelliere, fino a che non sia attivata, con esito positivo, la suddetta procedura di falso.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 221,,Cod. Proc. Civ. art. 327,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 2700,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17290 del 2009 Rv. 609422 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 32725 del 18/12/2018 (Rv. 652074 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

T. (CREMONESI LUCA) contro C.

Dichiara inammissibile, CONS.ORDINE AVVOCATI ROMA, 06/11/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Decadenza dall'impugnazione - A causa dello stato di malattia del procuratore - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini per proporre ricorso per Cassazione motivata non già da un malessere improvviso o da un totale impedimento a svolgere l'attività professionale da parte del difensore, ma da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 153,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 325,,Cod. Proc. Civ. art. 326,,Cod. Proc. Civ. art. 327,CORTE COST.,Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01, N. 17729 del 2018 Rv. 649726 - 01, N. 14586 del 2005 Rv. 583632 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33168 del 21/12/2018 (Rv. 652090 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GABRIELE POSITANO. Relatore: GABRIELE POSITANO.

M. (BAFFA COSTANTINO FRANCESCO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/03/2017

100055 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO Giudizio di merito instaurato prima dell'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - Procedimento incidentale di querela di falso proposto dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - Impugnazione - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nell'ambito di un giudizio di merito iniziato prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, la sentenza che definisce un procedimento incidentale di querela di falso instaurato successivamente a tale data non è impugnabile nel termine semestrale di cui al nuovo testo dell'art. 327 c.p.c., dovendosi intendere la norma transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009 (alla cui stregua le relative disposizioni si applicano ai giudizi "instaurati" dopo la data di entrata in vigore della legge e, quindi, dopo il 4 luglio 2009) come riferita all'instaurazione originaria del giudizio principale.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 327,CORTE COST.,Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58,,Cod. Proc. Civ. art. 222,CORTE COST.,Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17,,Cod. Proc. Civ. art. 221,,Cod. Proc. Civ. art. 339,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10846 del 2011 Rv. 617807 - 01, N. 6007 del 2012 Rv. 622286 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31251 del 04/12/2018 (Rv. 651916 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

B. (VIOLI ANDREA) contro V. (VIRGILI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2016

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione di un atto di impugnazione - Idoneità a fare decorrere il termine breve per il destinatario - Insussistenza - Fondamento.

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI In genere.

La notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 325

Massime precedenti Conformi: N. 18184 del 2010 Rv. 614472 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 31316 del 04/12/2018 (Rv. 651758 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

U. (RAGNEDDA GIAN COMITA) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 102,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 152,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 153,,Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 7528 del 2007 Rv. 596919 - 01

15. RICORSO PER CASSAZIONE

15. 1. MOTIVI

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33578 del 28/12/2018** (Rv. **652151 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/04/2011

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione (secondo il testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del d.lgs. n. 40 del 2006) - Quesito di diritto - Modalità di formulazione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione su un "fatto controverso e decisivo per il giudizio", ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve riferirsi esclusivamente a fatti principali, ossia a fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso ex art. 2697 c.c., sicché, nella formulazione del cd. quesito di diritto, deve provvedersi alla loro precisa individuazione e all'evidenziazione del carattere decisivo degli stessi, ossia della idoneità del vizio denunciato a determinare una diversa ricostruzione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva omesso di evidenziare gli elementi di fatto e contabili rilevati dai verbalizzanti in sede di accertamento analitico – induttivo e non esaminati dal giudice di merito, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione).

Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,,Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40,,Cod. Civ. art. 2697,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 9477 del 2009 Rv. 607924 - 01, N. 24255 del 2011 Rv. 620278 - 01

15.2. RICORSO STRAORDINARIO

Sez. U - , **Sentenza n. 32359 del 13/12/2018** (Rv. **651820 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

D. (BONAZZI GIULIO CESARE) contro O. (PORTIERI PIERCARLO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/11/2017

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti "de potestate" - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330,, Cod. Civ. art. 333,, Cod. Proc. Civ. art. 739,, Cod. Proc. Civ. art. 742
Massime precedenti Conformi: N. 23633 del 2016 Rv. 642798 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18562 del 2016 Rv. 642045 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19780 del 2018 Rv. 649955 - 01

15.3. RICORSO PER CONFLITTO DI GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Sentenza n. 33685 del 31/12/2018** (Rv. **652083 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**

E. (GALLENCA GIUSEPPE) contro C. (COLARIZI MASSIMO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 11/08/2016

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Attore soccombente nel merito - Ricorso per cassazione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

L'attore che abbia incardinato la causa innanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a sollevare conflitto ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1) c.p.c., inteso a denegare la giurisdizione del giudice da lui prescelto, non potendo essere ritenuto soccombente in relazione a tale autonomo capo della decisione, trattandosi peraltro di questione che, a differenza delle altre pregiudiziali di rito, è inidonea a condizionare l'efficacia e l'utilità della decisione adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1,, Costituzione art. 103,, Cod. Proc. Civ. art. 37

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463 - 01

15.4. QUESITO DI DIRITTO

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33578 del 28/12/2018** (Rv. **652151 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 18/04/2011

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione (secondo il testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del d.lgs. n. 40 del 2006) - Quesito di diritto - Modalità di formulazione - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione su un "fatto controverso e decisivo per il giudizio", ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve riferirsi esclusivamente a fatti principali, ossia a fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso ex art. 2697 c.c., sicché, nella formulazione del cd. quesito di diritto, deve provvedersi alla loro precisa individuazione e all'evidenziazione del carattere decisivo degli stessi, ossia della idoneità del vizio denunciato a determinare una diversa ricostruzione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva ommesso di evidenziare gli elementi di fatto e contabili rilevati dai verbalizzanti in sede di accertamento analitico – induttivo e non esaminati dal giudice di merito, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione).

Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,,Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40,,Cod. Civ. art. 2697,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9477 del 2009 Rv. 607924 - 01, N. 24255 del 2011 Rv. 620278 - 01

15.5. CONTRORICORSO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018** (Rv. **651826 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

I. (PADALINO CARMELO) contro C. (LA MALFA VINCENZO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 30/03/2018

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Controricorso per cassazione in forma di documento informatico - Notifica a mezzo PEC - Sottoscrizione digitale dell'atto notificato in originale telematico - Deposito di copia non autenticata del controricorso telematico - Conseguenze - Ammissibilità - Limiti.

In conformità con la disciplina vigente in relazione al ricorso per cassazione, il deposito di copia analogica del controricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'inammissibilità ove il controricorrente depositi copia informale del proprio atto di costituzione, insieme alle attestazioni delle ricevute della notifica a mezzo PEC, quando il ricorrente non contesti la conformità dell'atto analogico depositato con l'originale ricevuto presso la propria casella PEC.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 370, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

15.6. PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32368 del 13/12/2018 (Rv. 652064 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore: ELISA PICARONI.

P. (IPPOLITO PIETRO ALBERTO) contro S.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 22/07/2016

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - Procedimento in camera di consiglio "ex" art. 380 "bis" c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di estinzione del processo - Prevalenza.

In tema di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 "bis" c.p.c., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 390 c.p.c., alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione, sulla base del rilievo assorbente che qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e che ciò è escluso dalla sua rinuncia.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 380 bis,,Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19514 del 2008 Rv. 604337 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32068 del 12/12/2018 (Rv. 651968 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

S. (BECONI ELENA) contro R.

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/04/2018

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento in camera di consiglio "ex" art. 380 "bis" c.p.c. - Inammissibilità del ricorso - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di estinzione del processo - Prevalenza.

In tema di procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 377,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19514 del 2008 Rv. 604337 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018** (Rv. **651779 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

F. (MASTROLILLI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/07/2012

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Causa sopravvenuta di inammissibilità - Condanna al pagamento del cd. doppio del contributo unificato - Esclusione - Fattispecie.

16. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 32930 del 20/12/2018** (Rv. **652285 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **RAFFAELE FRASCA.** Relatore: **RAFFAELE FRASCA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

M. (SERIO MARIO) contro B. (BONGIORNO GIROLAMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/03/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 126 TERMINE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Decorrenza - Annullamento con rinvio, ai fini civili, della sentenza penale - "Dies a quo" - Data del deposito della sentenza in cancelleria.

Nel caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una decisione penale, il termine annuale per riassumere la causa dinanzi al giudice civile decorre non dalla lettura del dispositivo in udienza, ma dal giorno del deposito in cancelleria della sentenza.

Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 133,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 327,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Conformi: N. 14384 del 1999 Rv. 532426 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 31901 del 10/12/2018** (Rv. **651897 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **ROSARIO CAIAZZO.**

Relatore: **ROSARIO CAIAZZO.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Conf.)

D. (MUSCI MAURIZIO) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/07/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 106 GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Poteri di indagine del giudice di rinvio - Estensione - Limiti - Fattispecie.

Nell'ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, in tema di addebitabilità della separazione tra i coniugi,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

accertati definitivamente i maltrattamenti e le condotte violente del marito, aveva omesso di valutarne l'efficacia causale sulla crisi coniugale e ritenuto non imputabile allo stesso marito l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, comparando anche quei comportamenti con quelli della moglie rispetto alla quale non era stato chiesto l'addebito della separazione).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 14635 del 2006 Rv. 591226 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19217 del 2003 Rv. 568947 - 01

17. REVOCAZIONE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018 (Rv. 651978 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. (Conf.)

C. (CHIODELLI GUIDO) contro C. (CORBO' FEDERICO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2016

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Pendenza del giudizio per revocazione - Improcedibilità del ricorso per cassazione - Esclusione - Sospensione del ricorso per cassazione già iniziato - Esclusione - Limiti.

La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 395,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 11413 del 2010 Rv. 612970 - 01

18. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31694 del 07/12/2018 (Rv. 651973 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro T.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 20/04/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Introduzione del giudizio di merito - Forma - Rispetto di quella richiesta per il rito da applicare in relazione alla fase a cognizione piena - Necessità.

A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 615,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 618,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19264 del 2012 Rv. 624337 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 31955 del 11/12/2018 (Rv. 652284 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (FARAGLIA MARGHERITA) contro C. (MANZI LUIGI)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/09/2015

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE Sopravvenuta caducazione del titolo - Giudizio di rinvio - Verifica d'ufficio sull'esistenza del titolo esecutivo azionato - Necessità.

In sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il giudice del rinvio, al quale era stato demandato di accertare se nel perimetro del titolo esecutivo azionato - ordinanza ex art. 708 c.p.c. - fosse ricompreso o meno il garage della casa coniugale assegnata ad un coniuge, aveva omesso di considerare che, frattanto, detta ordinanza era stata caducata, e la questione era stata regolata "ex novo" dalla sentenza del giudice della separazione tra coniugi).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 474,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 615,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 383,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 384,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 17334 del 2005 Rv. 583162 - 01, N. 6016 del 2017 Rv. 643403 - 01, N. 16610 del 2011 Rv. 618698 - 01, N. 3977 del 2012 Rv. 621627 - 01, N. 20868 del 2017 Rv. 645366 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32196 del 12/12/2018 (Rv. 651979 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

C. (ZACCAGNINI LUCIA) contro G. (PICCINI BARBARA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/08/2015

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Interpretazione - Giudice dell'esecuzione - Spettanza - Modalità - Condizioni - Limiti - Impugnazione mediante appello del provvedimento del giudice dell'esecuzione -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Ammissibilità - Fondamento - Ricorribilità per Cassazione della sentenza che decide sull'appello - Ammissibilità - Limiti.

In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell'esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonché verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l'appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacché in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull'appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l'interpretazione fornita dal giudice del merito circa l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla S.C. il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l'interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323,, Cod. Proc. Civ. art. 329,, Cod. Proc. Civ. art. 612, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3786 del 2003 Rv. 561151 - 01

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 33180 del 21/12/2018** (Rv. **652092 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**.

E. (RAPPAZZO ANTONIO) contro D. (MIRABILE CARLO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 29/09/2017

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione della somma assegnata in sede esecutiva – Giudizio di opposizione agli atti esecutivi per l'individuazione del soggetto legittimato a percepire le somme pignorate - Continenza tra i due giudizi – Sussistenza - Fondamento.

Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, relativa al diritto alla restituzione della somma assegnata all'esito di un procedimento di espropriazione presso terzi, e la causa di opposizione agli atti esecutivi, avente ad oggetto l'individuazione del soggetto legittimato a percepire le somme pignorate nella medesima procedura esecutiva, sussiste una relazione di continenza, posto che in entrambi giudizi occorre accertare definitivamente la titolarità del diritto all'assegnazione delle somme pignorate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39,, Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 15532 del 2011 Rv. 618571 - 01

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 31801 del 07/12/2018** (Rv. 651976 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

F. (GIOVE STEFANO) contro G. (COCCHIA ANTONIO)

Regola sospensione

100250 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Passaggio al rito della cognizione piena ex art. 702-ter, comma 3, c.p.c. - Identità o connessione tra procedimenti pendenti innanzi al medesimo Ufficio giudiziario - Riunione - diversità dei riti delle due cause - Irrilevanza.

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 40 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21914 del 2015 Rv. 637590 - 01, N. 12441 del 2017 Rv. 644294 - 01

21. PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 32525 del 14/12/2018** (Rv. 651934 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Parz. Diff.)

S. (SPECIALE ANDREA VINCENZO) contro R. (ANASTASIO PUGLIESE GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/06/2016

093010 GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - Procedure camerali - Reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. - Contenuto - Specifiche critiche al provvedimento impugnato - Necessità.

Il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739

Massime precedenti Conformi: N. 4719 del 2008 Rv. 601883 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018** (Rv. **651970 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **GUIDO MERCOLINO.**

Relatore: **GUIDO MERCOLINO.**

contro

Regola competenza

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Amministrazione di sostegno - Designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore - Natura ordinatoria ed amministrativa - Conseguenze - Competenza del tribunale sul reclamo - Sussistenza - Contestualità della designazione del soggetto rispetto all'apertura dell'amministrazione di sostegno - Irrilevanza - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.

I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio iudicii".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374,,Cod. Civ. art. 411,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 720 bis,,Cod. Proc. Civ. art. 739,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 45,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22693 del 2017 Rv. 645524 - 01, N. 9839 del 2018 Rv. 648279 - 01, N. 784 del 2017 Rv. 643494 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18121 del 2016 Rv. 641081 - 01